La piena comprensione delle finalità perseguite dalla Costituzione è presupposto indispensabile per avviare una riflessione sulle dinamiche della sua attuazione. A tal fine fonti estranee all'ordinamento, rivelandone il contesto storico, culturale e ideale, possono acquisire valenza primaria per un'analisi che resti strettamente giuridica. Così le encicliche papali che espongono la dottrina sociale della Chiesa cattolica divengono un prezioso strumento per indagare il contenuto dei precetti costituzionali, al fine di verificarne lo stato di inveramento nella realtà sociale. Da questa prospettiva si trae il convincimento, proprio mentre ferve il dibattito sulle riforme istituzionali, della necessità di "tornare" alla Costituzione, ai suoi valori che – tutt'altro che superati – in molta parte non hanno ancora trovato la necessaria realizzazione.

Aldo Loiodice è professore ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Bari ove dirige l'Area di diritto pubblico del Dipartimento giuridico delle Istituzioni, Amministrazione e Libertà. Ha fatto parte del Comitato di studio sulle riforme istituzionali, elettorali e costituzionali, istituito nel luglio 1994 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. È autore di numerosi volumi e saggi sulle più diverse tematiche del diritto pubblico. Dirige la collana "I Padri della Costituzione" edita dalla E.S.I. di Napoli e, con Paolo Giocoli Nacci, la collana "Riforme e attuazione costituzionale" edita dalla C.E.D.A.M. di Padova.

ISBN 88-8422-346-6



€ 10,00

PROFILI DI INNOVAZIONE

1

Collana diretta da ALDO LOIODICE

promossa dall'Istituto di diritto pubblico

ALDO LOIODICE

ATTUARE LA COSTITUZIONE

Sollecitazioni extraordinamentali

Università degli Studi di Bari

Facoltà di Giurisprudenza

cacucci editore

La Collana "Profili di Innovazione"

Nelle ricerche giuridiche i profili di innovazione sono talvolta assenti; ciò accade specialmente negli studi che, seguendo la moda o gli orientamenti delle riforme da tempo ventilate, proposte o elaborate, si legittimano con una sorta di rincorsa verso l'attualità che attira l'immediato interesse dei lettori. Tale tendenza rischia di collocare la riflessione giuridica, più seguita, nei periodici di informazione o nei quotidiani. Nell'eleganza della presentazione, nel carattere informato dell'esposizione o nella vivacità di elaborazione di molti studi, anche se in volumi consistenti o scritti sulle riviste giuridiche, spesso l'innovazione appare, ma rischia di perdersi in un'ondata di "*consumismo*" scientifico che lascia perdere le sue tracce dopo poco tempo, salvo rari casi di recupero da parte di qualche attento studioso che intende adempiere al dovere di dominare la letteratura anche più risalente, ma rilevante, sui temi affrontati. Emerge, in questa dimensione, una complessità e pesantezza di informazioni e dati (aggiornati talvolta *ad horas*) che si trasferiscono da un lavoro all'altro lasciando in ombra (se non oscurando) i profili stabili di innovazione che possono provocare un'efficace risposta pluridimensionale: scientifica, culturale, operativa e pratica.

L'innovazione significativa nelle scienze giuridiche resta, alcune volte, in questi studi, consegnata a sintetiche riflessioni che, depurate dalla prolissità, dall'attualità o dagli sfoggi di erudizione, muovono approfondimenti e interessi conoscitivi, non di mera attualità, ma proiettabili in tempi più lunghi in cui si ravviva un dibattito culturale e scientifico di spessore.

Questa tendenza richiede allora una rinnovata modalità di esposizione dei temi per verificarne, nella reazione conoscitiva, culturale e di ricerca che si provoca, il profilo di innovazione suscettibile di creare forme di liberazione della scienza e della conoscenza giuridica dallo scadimento nella mera osservazione dell'attualità, senza relegarsi in un ambito astratto ed alienante di esclusiva prospettazione teorica.

Il dibattito scientifico-culturale a medio o a lungo termine, in questi casi di innovazione (o quanto meno contenenti la proposta di un profilo innovativo da verificare), deve impegnarsi su testi propositivi, anche sintetici, che offrano al lettore di varia estrazione un immediato risultato conoscitivo, persuasivo o meno (non interessa), di chiara identificazione nelle premesse, nell'impostazione, nelle conclusioni e nella documentazione di riferimento.

Si può, in altri termini, utilizzare lo schema di una relazione scientifica su di un tema desumibile da uno o più documenti di base costituiti da fonti normative di rilievo, orientamenti giurisprudenziali, testi politici, economici, sociali, culturali e religiosi suscettibili di fornire alle riflessioni scientifiche profili giuridicamente rilevanti.

In tal modo la sintesi espositiva congiunta ai documenti di base allegati o richiamati, può fornire elementi utili per un percorso di innovazioni seguito ed arricchito dagli studiosi di settore, ma aperto, interessante e stimolante per lettori non specializzati che vogliano rendersi conto dei nuovi istituti che si aprono nell'applicazione del diritto.

25 aprile 1999

Aldo Loiodice

Aldo Loiodice

Attuare
la Costituzione

(Sollecitazioni extraordinamentali)

CACUCCI EDITORE - BARI - 2004

1ª Ristampa anastatica dell'Edizione 2000

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2004 Cacucci Editore - Bari
Via Nicolai, 39 - 70122 Bari – Tel. 080/5214220
http://www.cacucci.it e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

INDICE

1. Rilevanza del tema. 7
2. Processo costituente. 15
3. Costituzionalismo latino. 21
4. Elementi extraordinamentali. 24
5. Alla ricerca delle radici testuali nell'Assemblea Costituente. 26
6. Dottrina sociale della Chiesa cattolica. 29
7. Prospettive e carenze dell'attuazione costituzionale. I principi. 32
8. La partecipazione e il progresso spirituale della società. 33
9. Religione, cultura e non violenza. 35
10. Famiglia, doveri, ecologia umana. 37
11. Limiti al mercato e centralità della persona; il lavoro di interpretazione giuridica: l'errore antropologico quale sintomo dell'errore giuridico. 38
12. La democrazia senza valori. 40

Appendice
Lettera enciclica "Centesimus Annus" del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II

Introduzione. 45
Cap. I. Tratti caratteristici della *Rerum Novarum*. 49
Cap. II. Verso le "cose nuove" di oggi. 59
Cap. III. L'anno 1989. 69
Cap. IV. La proprietà privata e l'universale destinazione dei beni. 79
Cap. V. Stato e cultura. 95
Cap. VI. L'uomo è la vita della Chiesa. 105

1. *Rilevanza del tema.*

La riflessione sui problemi dello Stato, sull'idoneità delle sue strutture giuridiche alla realizzazione dei fini ultimi, sui modi per renderle più efficaci sollecita un dibattito che coinvolge primariamente la Costituzione, poiché tra Stato e Costituzione vi è un rapporto tanto stretto da risultare – secondo alcuni Autori[1] – identificante. Il termine "Costituzione", come è noto, si presta ad essere usato in diverse accezioni. Secondo alcune usuali convenzioni definitorie, essa, in senso formale, intende un atto fondamentale scritto in uno o più testi legislativi; in senso sostanziale individua tutto ciò che attenga all'intrinseca natura del fenomeno ordinamentale[2]; in senso materiale si riferisce alla «decisione politica fondamentale del titolare del potere costituente»[3] o al «complesso dei fini istituzionali intorno ai quali si ordinano le forze poste, in virtù dei mezzi atti ad assicurare l'esercizio del potere sociale, in una posizione di sopraordinazione»[4] che, in quanto vertice

[1] In questo senso v. C. SCHMITT, *Verfassungslehre*, Berlin, 1928, trad. it. *Dottrina della costituzione*, a cura di A. Caracciolo, Milano, 1984, p. 15 ss.

[2] È in sostanza l'oggetto del diritto costituzionale. Evidente è la tautologia, ma una definizione in termini dogmatici di quali elementi costituiscano la parte consustantiva, irrinunciabile di ogni ordinamento statale non appare individuabile, tanto che il fine esplicativo è assolto attraverso immagini metaforiche. Il vero è che la determinazione dell'ambito proprio della Costituzione è frutto di una scelta solo politica, anche se giuridicamente rilevante; v. V. CRISAFULLI, voce *Costituzione*, in *Enc. del Novecento*, vol. I, Roma, 1975, p. 1034 s.. Nega l'utilità di una ricerca volta all'individuazione della materia costituzionale F. MODUGNO, voce *Costituzione*, I) *Teoria generale*, in *Enc. Giur. It.*, vol. X, Roma, 1988, p. 5.

[3] C. SCHMITT, *Verfassungslehre*, cit., p. 38 ss., spec. p. 41. Si chiarisce che la natura di decisioni politiche fondamentali distingue la Costituzione dalle leggi costituzionali; le prime, infatti, benché possano essere contenute in un atto scritto che contiene anche leggi, la Carta costituzionale, «non sono leggi e quindi nemmeno leggi costituzionali. Non sono neppure una sorta di leggi-quadro o di principi fondamentali. Ma non per questo sono qualcosa di insignificante o di scarsa importanza. Sono più che leggi e normazione, ossia le decisioni politiche concrete, che fissano la forma dell'esistenza politica» di un popolo «e formano il presupposto fondamentale per tutte le altre normazioni, anche quelle delle leggi costituzionali» (v. p. 42 s.).

[4] Così C. MORTATI, voce *Costituzione*, b) *Dottrine generali e Costituzione della Repubblica Italiana*, in *Enc. Dir.*, vol. XI, Milano, 1962, p. 169; ma per l'originale costruzione teorica v. ID., *La costituzione in senso materiale*, Milano, 1940, rist. inalterata, con premessa di G. ZAGREBELSKY, Milano, 1998, ove l'A. individuava nel partito politico il soggetto da cui emana la Costituzione fondamentale, in quanto centro di aggregazione rispetto all'idea ultima, al fine politico che informa l'ordinamento. Il riferimento è al partito unico, in quanto «una forma concreta di Stato non è che la realizzazione di un'idea, e quindi il suo ordinamento implica un'omogeneità politica»; *ibidem*, p.70 ss.; p.136 s.; p.158 (sul punto S. STAMMATI, *La riflessione sulla costituzione in senso materiale: l'opera di Costantino Mortati nel periodo dello Stato autoritario*, in *Giur.cost.*, 1990, p.2967 ss.); ma la c.d. compromissione politica che affiora in quest'opera mortatiana (v. G. ZAGREBELSKY, *Premessa* a C. MORTATI, *La costituzio-*

della gerarchia delle fonti, vincola l'interpretazione delle altre disposizioni costituzionali[5].

I problemi dell'attuazione costituzionale si incentrano, in gran parte, sull'utilizzabilità del concetto formale, si rivolgono cioè ad indagare se e come i principi e le regole fondamentali del sistema, accolti nella Carta, abbiano trovato (o possano ancora trovare) confacente realizzazione nella realtà normativa ed esecutiva subordinata alla Costituzione e, quindi, nella effettività sociale della sua vita ed applicazione[6].

Sin dagli albori della Repubblica la dottrina ha assunto un ruolo di stimolo nei confronti del potere politico allora arroccato in quello che incisivamente Calamandrei definì "l'ostruzionismo di maggioranza"[7]. Il sistema delle

ne in senso materiale, cit., p. X ss.), non ne inficia la validità dogmatica; v. S. STAMMATI, *op.cit*., p.2955 s. e p. 2993 s., il quale sottolinea come la resistenza all'omologazione culturale imposta dal regime si concreti in un allargamento della portata della proposta concettuale che, se risulta inidonea ad unificare esperienze costituzionali irriducibili, ne determina l'attitudine a cogliere le necessità istituzionali connesse al superamento storico dell'esperienza totalitaria. Il ripensamento che segue all'adozione del regime repubblicano porta l'A. a sostituire nella funzione di individuazione del fine politico fondamentale le forze socialmente dominanti al partito unico (S. BARTOLE, voce *Costituzione (dottrine generali e diritto costituzionale)*, in *Dig*., ed. IV, *Discipline pubblicistiche*, vol. IV, Torino, 1989, p. 305), senza che ciò implichi una caduta della coerenza del ragionamento, che si rinviene nel permanere del concetto di differenziazione tra dominanti e dominati; v. G. ZAGREBLESKY, *op. cit*., p. XXVIII ss..

[5] Sul punto v. V. CRISAFULLI, *op. cit*., p. 1036; S. BARTOLE, *op. cit*., p.305 s.

[6] La Costituzione materiale (o, seguendo la terminologia politologica, il regime politico) viene in rilievo nel senso di realtà costituzionale proprio per verificare eventuali inattuazioni o – come nel caso dello Statuto Albertino – scostamenti, contrasti, alterazioni della Costituzione formale talvolta così gravi da metterne in dubio la stessa vigenza; v. A. LOIODICE, *Il rispetto dei diritti umani come limite di ogni regime*, in A. TARANTINO e R. ROCCO (a cura di), *Il processo di Norinberga a cinquant'anni dalla sua celebrazione* (Atti del simposio internazionale tenutosi a Lecce nei giorni 5-7 dicembre 1997), Milano, 1998, p. 293 s..

[7] *L'ostruzionismo di maggioranza*, in *Il Ponte*, 1953, I, p. 129; II, p. 274; III, p. 433. Inoltre v. dello stesso A. i saggi *Incoscienza costituzionale* (1952) e *La Costituzione e le leggi per attuarla* (1955), ora in *Opere giuridiche*, a cura di M. CAPPELETTI, vol. III, Napoli, 1968, rispettivamente p. 470 ss. e 511 ss., che vollero essere – ricorda C. MORTATI nella *Presentazione* del volume – «un formidabile atto di accusa contro il tradimento degli ideali che avevano accumunato tutto il popolo nella lotta contro il vecchio regime» (p. XII). La denuncia della gravità delle conseguenze del perdurare dello stato di inattuazione costituzionale si rinviene anche, nella letteratura di quel periodo, in C. MORTATI, *La Corte costituzionale e i presupposti della sua validità* (1949), ora in *Raccolta di scritti*, vol. III, *Problemi di diritto pubblico nell'attuale esperienza costituzionale repubblicana*, Milano, 1972, p. 681, p. 691; C. LAVAGNA, *Atti ed eventi costituzionali in Italia dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950*, in *Riv. trim. dir. publ*., 1951, p. 170 ss. e p. 429 ss.; G. BALLADORE PALLIERI, *La Costituzione italiana nel discorso del quinquennio*, (1954), ora in F. GENTILE e P.G. GRASSO (a cura di), *Costituzione criticata*, Napoli, 1999, p. 235 ss.; V. CRISAFULLI, *La sovranità popolare nella costituzione italiana*, in *Scritti in memoria di Vittorio Emanuele Orlando*, Padova, 1955, spec. p. 57; P. BARILE,

libertà costituzionali delineava un contrasto con la legislazione vigente, frutto in buona parte (si pensi al codice penale e a quello di procedura penale) del precedente regime autoritario[8]. Gli organi, gli enti, gli istituti che avrebbero reso operativo il regime costituzionale dovevano essere o creati *ex novo* o sostanzialmente rinnovati[9].

La prima legislatura, tuttavia, al di là della riforma fondiaria, non portò interventi rilevanti di attuazione. La secondo legislatura vide invece l'istituzione della Corte costituzionale il che produsse un'accelerazione nel processo di inveramento (o attuazione) dei precetti costituzionali[10]. È tuttavia tra gli anni '60 e '70 che si registra una vera inversione di tendenza dovuta alla pressione delle forze politiche di sinistra nonché dei sindacati e di altri movimenti[11].

Il progetto costituzionale non può tuttavia dirsi completato nella sua traduzione normativa, esecutiva e sociale, soprattutto perché, al di là della mancata attuazione di alcuni istituti[12], è l'istanza di piena realizzazione della per-

voce *Costituzione italiana*, in *Nov.mo dig. it*., vol. IV, Torino, 1959, p. 1058 ss. Negli stessi anni, tuttavia, non mancarono (ed anzi risultarono politicamente prevalenti) autorevoli voci dottrinali che — nell'ottica del recupero di un nesso di continuità tra il nuovo assetto istituzionale ed il regime precedente — si dimostrarono meno "assillate" dal problema dell'attuazione costituzionale; v. in tal senso, con ricchezza di dati dimostrativi, F. LANCHESTER, *La dottrina giuspubblicistica alla Assemblea costituente*, in *Quad. cost*., 1998, p. 223 s..

[8] Del resto le disposizioni transitorie si giustificano in quanto presuppongono la permanenza in vigore dell'ordinamento precedente, sicché – scriveva suggestivamente C. ESPOSITO, *Commento all'art. 1 della Costituzione* (1948), ora in *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, 1954, p. 2) – «nella Repubblica italiana sopravvive il Regno d'Italia».

[9] A.M. SANDULLI, voce *Costituzione italiana*, in *Enc. del Novecento*, vol. I, Roma, 1975, p. 1047.

[10] Determinante fu in tal senso l'abbandono della teoria propugnata dalla Corte di Cassazione della natura non immediatamente precettiva delle norme programmatiche; abbandono espressamente sancito sin dal primo pronunciamento della Corte Costituzionale (sent. 5 giugno 1956, n. 1), che così rendeva diritto vivente il riconoscimento della natura normativa dell'*intero* sistema costituzionale, già proposto in sede dottrinale da P. BARILE, *La Cosituzione come norma giuridica*, Firenze, 1951 e V. CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, 1952.

[11] A.M. SANDULLI, *op. cit*., p. 1047 s., il quale non manca di sottolineare come non furono assenti errori massimalistici che provocarono squilibri economici e sociali. Ciò che appare di massimo rilievo è sottolineare come l'attuazione costituzionale segni gli anni del "disgelo" che seguirono agli anni in cui «le preoccupazioni per una possibile rottura del patto costituzionale congelarono un quadro che alcuni storici hanno definito di 'guerra civile fredda'». È proprio nell'attuazione costituzionale, infatti, che si rinviene «il mezzo più efficace, anche sul piano dell'opinione pubblica, per reagire all'esclusione, accentuando il momento dell'inclusione», della reintegrazione della sinistra nel sistema; così limpidamente L. ELIA, *Dinamica «esclusione/integrazione» e forma di governo italiana*, in *Giur.cost*., 1999, p. 1484 s.

[12] Sulle inattuazioni v. V. COCOZZA, voce *Costituzione*, I) *Costituzione italiana*, in *Enc. Giur*., vol. X, Roma, 1988, p. 8.

sona nell'eguaglianza sostanziale, vero fulcro del sistema[13], a rimanere ancora (per molti versi) una mera aspirazione[14].

Il dibattito politico negli ultimi vent'anni si è però incentrato sul problema della costruzione di nuove prospettive giuridiche fondamentali; la soluzione ai pressanti problemi di governabilità, di disfunzioni dell'apparato amministrativo, di equilibrio nei rapporti tra pubblico potere e soggetti privati e quindi tra autorità e libertà, della più ampia realizzazione dell'istanza partecipativa si è individuata nel necessario ripensamento delle linee fondamentali del sistema[15]. Dalla tensione verso l'attuazione costituzionale si è passati alla priorità dell'emendamento della Carta[16] e l'espressione «riforme istituzionali» è entrata nell'uso corrente nel dibattito politico, nelle cronache e poi nei programmi elettorali di tutti i partiti politici[17].

Verso questa direttirce spingono fenomeni diversi. Negli anni '90 si è affacciata sulla scena politica nazionale, trovando un progressivo riscontro elettorale[18], un partito che ha posto come proprio fine ultimo l'adozione di una nuova forma di Stato, quella federale, (auto)accreditandosi, così, come interlocutore qualificato, se non come "portatore ufficiale", dell'istanza di cambiamento connessa al disagio nei rapporti tra cittadini e pubblici poteri avvertito principalmente nel nord Italia[19]. Si è inoltre formato un comitato di parlamentari che ha individuato nel referendum abrogativo lo strumento attraverso cui dare avvio alle riforme istutizionali, partendo dall'inversione del sistema elettorale da proporzionale a maggioritario [20].

[13] Sul fondamento personalistico del sistema costituzionale essenziale è il contributo alla riflessione reso da C. MORTATI. Cfr., ad es., voce *Costituzione*, cit. p. 215 ss.; *Istituzioni di diritto pubblico*, vol. I, ed. X, a cura di F. Modugno, A. Baldassarre e C. Mezzanotte, Padova, 1991, p. 157 ss., tenendo però presente che la valorizzazione della persona costituisce l'idea-forza intorno alla quale si snoda tutto il pensiero giuridico del costituzionalista calabrese sin dagli scritti sull'ordinamento fascista; in tal senso v. G. AMATO, *Recensione* a C. MORTATI, *Raccolta di scritti*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, p. 1027.

[14] La natura programmatica di una Carta efficacemente definita «presbite» (così E. CHELI, *Costituzione e sviluppo dell istituzioni in Italia*, Bologna, 1978, p. 61) e la genericità dell'obiettivo finale implicano un continuo spostamento in avanti della soglia dell'attuazione costituzionale — anche in ragione dello sviluppo sociale e tecnologico che ne costituisce il substrato fenomenico (v. P. LOGROSCINO, *Itinerari per una televisione libera*, Bari, 1999, p. 15) e correlativamente ragione fondamentale dell'insorgenza della c.d. Costituzione «vivente» (v. C. ROSSANO, *La Consuetudine nel diritto costituzionale*, I, *Premesse generali*, Napoli, 1992, p. 150) — sicché essa «esprime una tensione che non potrà mai riuscire del tutto soddisfatta» (M. AINIS, *I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale*, in *Studi in onore di Leopoldo Elia*, Tomo I, Milano, 1999, § 4); tuttavia, nonostante gli evidenti progressi, si devono registrare preoccupanti ritardi in ordine alla realizzazione degli obiettivi strumentali espressamente indicati dalla Costituzione.

[15] In quest'ottica si muovono gli interventi di legislazione ordinaria che di recente hanno provato a segnare delle linee di rivitalizzazione del decentramento e di semplificazione amministrativa; si fa riferimento alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 (c.d. Leggi Bassanini), nonché ai decreti legislativi di attuazione; leggi che, incidendo fondamentalmente sull'organizzazione e sull'azione amministrativa statale e locale, sono da considerare materialmente costituzionali o di valore costituzionale; così A. RUGGERI, *Il sistema delle fonti tra vecchie esperienze e prospettive di riordino*, relazione al conv. dell.A.I.C. su "*La riforma costituzionale*", in Roma 6-7 novembre 1998, p. 6 del dattiloscritto, citato da G. VERDE, *L'attuazione delle leggi «Bassanini» nella regione Sicilia*, in *Nuove autonomie*, 1999, p.20. Inoltre v. A. BALDASSARRE, *La riforma del governo locale in Italia*, in *Le Regioni*, 1997, p. 1067 ss., B. CARAVITA, *Riforma della pubblica amministrazione e revisione costituzionale: il rischio di un federalismo anti regionalista*, in B. CARAVITA, A. CHIAPETTI, C. CHIOLA, *Letture di diritto pubblico*, Torino, 1998, p. 173 ss., spec. p. 177; F. TERESI, *Le riforme della transizione: cenni*, in *La strategia delle riforme. La tormentata revisione della Costituzione repubblicana*, ed.VI, Torino, 1998, p. 274.

[16] Le proposte di revisione sono presenti durante tutto l'arco di ogni regime costituzionale, né potrebbe essere diversamente, salvo a voler ipotizzare una società del tutto pacificata; così P. CIARLO, *Il revisionismo costituzionale in Italia: 1948-1994*, in *Studi parl. e di pol. cost.*, 1995 (2), p. 79, il quale conta nelle prime undici legislature della Repubblica italiana ben 687 iniziative di revisione della Carta e, proprio a riprova del crescente interesse politico per il tema, nota che dalla decima legislatura si ha un'impennata del numero delle proposte (p. 80 s.).

[17] Tale espressione in realtà si usa per indicare un complesso di interventi non solo costituzionali, ma anche di legislazione ordinaria, non potendosi peraltro escludere (anzi dovendosi riconoscere) che la soluzione dei problemi di funzionamento del sistema talvolta implichi una modifica di prassi, se non addirittuara di mentalità o di costume. Appare quindi opportuno evitare l'uso della perifrasi «riforme costituzionali» perché l'ammodernamento del sistema pubblicistico è fenomeno più complesso della sola revisione della Carta costituzionale; v. A. LOIODICE, *Il nodo delle riforme istituzionali*, in *Amm. pol.*, 1983, p. 125; inoltre F. PIZZETTI, *Sistemi dei partiti e sistemi elettorali nella "lunga transizione"*, in *Studi parl. e di pol. cost.*, 1995 (2), p. 41 ss., il quale indaga sull'intreccio di quelle che chiama le tre vie (quella referndaria, quella formalmente e sostanzialmente costituzionale e quella formalmente ordinaria e materialmente costituzionale) della transizione.

[18] Il primo successo si registra nelle elezioni regionali ed amministrative del 6 e 7 maggio 1990; v. F. TERESI, *La strategia delle riforme*, ed. VI, cit., p. 90.

[19] Sull'evoluzione del progetto politico della Lega Nord da federalistico a secessionistico, divenuto così rivoluzionario perché tendente a sovvertire l'ordine costituzionale v. A. PACE, *Processi costituenti italiani 1996-1997*, in *Dir. pubbl.*, 1997, p. 587 ss.. L'istanza secessionistica appare però superata, almeno stando alle più recenti dichiarazioni rese dagli organi di vertice della Lega Nord.

[20] L'attribuzione dei seggi in proporzione era stata considerata come la causa principale dell'ingovernabilità, ossia della instabilità del sistema. Il sistema prevalentemente maggioritario, ma caratterizzato da un rilevante recupero proprozionale, adottato, a seguito della spinta referendaria (si fa riferimento alle consultazioni sulla preferenza unica svoltosi il 9 giugno 1991 e sul sistema elettorale del Senato svoltosi il 18 aprile 1993), con le leggi n. 276 (per il Senato) e n. 277 (per la Camera) del 4 agosto 1993, si è, tuttavia, rivelato inidoneo a risolvere il grave problema della "mortalità giovanile" dei governi. Nelle due legislature che hanno seguito la riforma elettorale il governo, emanazione della coalizione che ha vinto le elezioni, si è visto ritirare la fiducia parlamentare. Ciò è dovuto alla frammentazione del sistema politico italiano, in cui le tensioni tra i partiti rimontano all'interno dei c.d. poli; si registra, così, non

L'impianto istituzionale interno, poi, è profondamente mutato, a costituzione invariata, in ragione dall'integrazione comunitaria. A partire dalla stipula nel febbraio del 1986 del trattato noto come Atto unico europeo[21] infatti, si è assistito ad una progressiva trasformazione della Comunità, divenuta, in ragione di passaggi successivi, da una semplice associazione di Stati, una struttura istituzionale complessa, profondamente incidente sul tessuto ordinamentale degli Stati membri[22], che, per la peculiarità dei propri caratteri, appare di non facile inquadramento negli schemi codificati dalla scienza giuridica[23].

Al di là delle ragioni di adeguamento delle garanzie connesse all'evoluzione sociale[24], è dato quindi individuare processi istituzionali dei quali può risultare opportuno[25] (secondo alcuni assolutamente indispensabile[26]) dare conto in termini espressi nella Costituzione.

Su tali basi il dibattito sulle riforme istituzionali trova una forte ragione di giustificazione, ma ciò non vuol dire che la Costituzione abbia ormai segnato il passo, ossia che si debba ricercare un nuovo modello fondamentale che pur trovando nella Carta del 1948 le proprie radici finisca per discostarsene[27].

solo una forte litigiosità, ma anche una perenne precarietà nella stessa composizione di quelli che restano sostanzialmente degli agglomerati (dei cartelli) elettorali; sul punto v., in termini premonitori, C. MORTATI, *Considerazioni sui mancati adempimenti costituzionali* (1969), ora in *Raccolta di scritti*, vol. IV, *Problemi di politica costituzionale*, Milano, 1972, p. 194 s..

Si è quindi cercato di rafforzare il bipolarismo attraverso la proposta di un quesito referendario volto all'abrogazione del c.d. «Mattarellum», ossia delle disposizioni che determinano l'attribuzione del venticinque per cento dei seggi della Camera dei deputati con metodo proporzionale. Il quesito è stato giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale con sent. 28 gennaio 1999, n. 13 (v., a commento, F. TERESI, *Referendum elettorali riguardanti organi costituzionali o a rilevanza costituzionale: si conferma la discrezionalità della Corte sulla loro ammissibilità*, in *Nuove autonomie*, 1999, 130 ss.), ma nelle consulatazioni del 18 aprile 1999 non è stato raggiunto il *quorum* strutturale della maggioranza degli aventi diritto, richiesto dal quarto comma dell'art.75 cost.. Il quesito, riproposto in termini identici, è stato nuovamente giudicato ammissibile con sent. 7 febbraio 2000, n. 33, ma nella consultazione del 21 maggio 2000 l'affluenza degli elettori alle urne è stata decisamente inferiore a quella già insufficiente registrata nel 1999.

Sulla riproponibilità immediata di un quesito referendario in caso di mancato raggiungimento del *quorum* strutturale v. G. CONSOLO, *Sulla possibilità di immediata riproposizione di un quesito referendario in caso di mancato raggiungimento del* quorum, in *Rass. Parl.*, 2000, p. 75 ss.

Sulla c.d. "stanchezza elettorale" connessa alla continua consultazione popolare cfr. P. LOGROSCINO, *Libertà di comunicazione e convergenza multimediale. Premesse per uno studio comparatistico*, Bari, 2000, p. 41, ove si richiama il contributo di W. LEISNER, *La revisione della Costituzione in Germania*, in E. ROZO ACUÑA (a cura di), *I procedimenti di revisione costituzionale nel diritto comparato*, Napoli, 1999, p. 108.

Sulle fasi del processo di trasformazione delle formule elettorali e sugli effetti sul sistema politico v. F. PIZZETTI, *Sistemi dei partiti*, cit., p.37 ss.; G. PASQUINO, *I sistemi elettorali*, in G. AMATO e A. BARBERA (a cura di), *Manuale di diritto pubblico*, vol.II, *L'organizzazione costituzionale*, ed.V, Bologna, 1997, p.88 ss.; per le proposte in materia avanzate dalla Commissione parlametare per le riforme istituzionali, istituita con legge cost. n.1 del 1997 v. M. CARDUCCI, *Presidenzialismo e coalizioni elettorali*, in *Quad. cost.*, 1998, p. 149 ss., ove un'interessante comaparazione con l'esperienza latinoamericana.

[21] G. GUARINO, *Verso l'Europa ovvero la fine della politica*, Milano, 1997, *passim* e spec. p.33 ss., p.62, p.171, il quale nota come le cinque istituzioni (il confine politico, le imprese pubbliche, lo Stato sociale, una classe politica a configurazione ben definita e un debito pubblico divenuto, nella fase finale, anomalo per l'ammontare) che hanno costituito i pliastri del regime di economia mista che si è affermato e consolidato in Italia a partire dagli anni cinquanta, in parte sono scomparse in parte sono state sostanzialmente ridimensionate a ragione della creazione, da parte dell'Atto unico europeo, del mercato comunitario unificato.

Sull'Atto unico europeo v., C. ZANGHÌ, voce *Atto unico europeo*, in *Enc.dir.*, Aggiornamento, vol.I, Milano, 1997, p.229 ss.

[22] G. GUARINO, *Verso l'Europa*, cit..; A. PREDIERI, *Euro poliarchie democratiche e mercati finanziari*, Torino, 1998.

[23] L'elemento caratterizzante si individua proprio nel costante divenire del sistema comunitario, nell'immanente instabilità definita da C. J. FRIEDRICH (*Trend of Federalism in Theory and Practice*, New York, London, Waschington, 1968), con espresione felice, *federalizing process*; tuttavia le linee evolutive appaione peculiari rispetto ad ogni altro processo di federalizzazione; v. S. ORTINO, *Introduzione al diritto costituzionale federativo*, Torino, 1993, p.8, il quale ritiene di poter definire le Comunità «formazioni federative di origine associativa a struttura paritaria, la cui caratteristica fondamentale è di collegare con vincoli peramanenti le parti costruttrici dell'unione facendo conservare alle medesime la figura di entità indipendenti e sovrane» (p.7 s.). Proprio in tale ottica, però, sorge il dubbio che ci si trovi in una fase in cui il processo di federalizzazione non sia stato (ancora) completato, sicché la definizione di Stato prefederativo adottata da A. PREDIERI (v., da ultimo, *Euro*, cit., p.340 ss.; *Trattato di Amsterdam e frattali*, in *Il Trattato di Amsterdam*, Milano, 1999, p.7) potrebbe risultare più soddifsfacente.

[24] A. RUGGERI, *Prospettive di riordino del sistema delle fonti tra oscillanti dottrine della Costituzione ed incerte opzioni di natura istituzionale*, in *Studi in onore di Leopoldo Elia*, Tomo II, Milano, 1999, p.1535.

[25] In tal senso appaiono significative le risultanze comparatistiche; v. ad es. il c.d. "articolo per l'Europa", introdotto nel *Grundgesetz* della Repubblica federale tedesca (nuovo art.23) dalla legge costituzionale 21 dicembre 1992, n.38.

[26] Proprio con riferimento al fenomeno comunitario v. P. BARILE, *Diritti fondamentali e garanzie costituzionali: un'introduzione*, in *Studi in onore di Leopoldo Elia*, Tomo I, Milano, 1999, p.139 s..

[27] Peraltro un'integrale riforma del sistema (oltre che inopportuna e priva di ragioni di giustificazione; v. S. GAMBINO, *Le riforme istituzionali fra patto costituzionale e crisi dei partiti*, in *Pol. dir.*, 1991, p. 60) implicherebbe tensioni tali tra le forze politiche da risultare di difficile (se non impossibile) compimento (v. V. ATRIPALDI e F. FICHERA, *Dalla grande riforma alla politica istituzionale*, Padova, 1986, *passim*); per individuare le riforme fattibili appare quindi opportuno tenere in debito conto «la necessarietà del rapporto di coninuità tra costituzione reale e validità delle norme costituzionali» che in tale campo si esplicita in una non perseguibilità in concreto di riforme che non «corrsipondano a mutamenti già effettuati in sede di Costituzione reale»; così, significativamente, S. GAMBINO, *Democrazia, forma di governo e riforma costituzionale. Osservazioni introduttive*, in S. GAMBINO (a cura di), *Democrazia e forma di governo. Modelli stranieri e riforma costituzionale*, Rimini, 1997, p.22 s.

Del resto anche i fautori del più radicale riformismo non pensano di abbandonare il modello generale di Stato né i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione, ma concentrano i propri sforzi progettuali sui meccanismi costituzionali che hanno dato prova di scarsa funzionalità, proprio al fine di permettere una più piena realizzazione del sistema[28].

Un atteggiamento equilibrato, che non si adagi in "sacralizzazioni" del testo costituzionale[29], ma per contro resista alle facili tentazioni di fughe in avanti, atte a spostare l'attenzione dai problemi reali, più che a risolverli[30], porta a ritenere che il rafforzamento dei principi fondamentali del sistema non debba passare attraverso un'azione di adeguamento della parte sostantiva[31] e

[28] V. ONIDA, *Le Costituzioni. I principi fondamentali della Costituzione italiana*, in G. AMATO e A. BARBERA, *Manuale di diritto pubblico*, vol.I, *Diritto pubblico generale*, ed.V, Bologna, 1997, p.92 s..

[29] A. RUGGERI, *Prospettive di riordino*, cit. p. 1529, inoltre A. POGGI, *Il sistema giurisdizionale tra «attuazione» e «adeguamento» della Costituzione*, Napoli, 1995, p. 358 ss..

[30] In questo senso v. le lucide osservazioni di A. CHIAPPETTI, *L'amministrazione pubblica italiana: riforme o sparizione?*, in B. CARAVITA, A. CHIAPPETTI, C. CHIOLA, *Letture di diritto pubblico*, cit., p.157 ss., spec. p.168.

[31] Le disposizioni sulle libertà potrebbero, al massimo, essere integrate (L. ELIA, *La nuova cittadinanza*, in *Studi in onore di Feliciano Benvenuti*, tomo II, Venezia, 1996, p.728). Da un lato si potrebbe dare riconoscimento espresso ad istanze che, pur garantite, restano implicite nel testo costituzionale, provocando perduranti questioni interpretative (sul punto cfr. L. PEGORARO, *La tutela della certezza in alcune costituzioni contemporanee*, in *Dir. soc.*, 1994, p.24 ss., il quale nota che nella vaghezza degli enunciati si consuma la «corrosione della certezza giuridica» di alcuni ordinamenti fondati su Costituzioni rigide); è il caso ad es. della libertà di informazione (sulla quale v. A. LOIODICE, *Contributo allo studio sulla libertà d'informazione*, Napoli, 1969 e, per un'indagine sull'evoluzione giurisprudenziale in materia, P. LOGROSCINO, *Le situazioni soggettive nella giurisprudenza costituzionale (diritto all'informazione e televisione)* in *Trattato di diritto amministrativo*, diretto da G. Santaniello, vol.XXVIII, R. ZACCARIA (a cura di), *Informazione e telecomunicazione*, Padova, 1999, p.71 ss.) che la Commissione Bozzi aveva proposto di tutelare *expressis verbis* (v. F. TERESI, *La strategia delle riforme. Le riforme istituzionali in Italia tra governabilità partecipazione e trasparenza*, ed.III, Torino, 1991, p.52 s., il quale dà conto delle diverse opinioni attraverso un confronto ragionato tra le relazioni di maggioranza e di minoranza; cfr.Appendice, p.CIII ss.). Dall'altro si potrebbe continuare (o progredire) nell'opera di inveramento dei principi fondamentali, e tra questi del vero nucleo essenziale del sistema, ossia il prinicipio personalista, apprestando adeguata e specifica tutela costituzionale contro le nuove forme di aggressione connesse allo sviluppo tecnologico, v. E. DENNINGER, *Tutela ed attuazione del diritto nell'età tecnologica*, in F. RICCOBONO (a cura di), *Nuovi diritti dell'età tecnologica*, Milano, 1991, p.57 ss., spec. p.65 ss., il quale individua due linee di evoluzione del diritto: la creazione di nuovi diritti e la trasformazione del contenuto e della funzione dei diritti esistenti; A. CORASANITI, *Intervento conclusivo*, ivi, p.217 ss.; L. CHIEFFI, *Ricerca scientifica e tutela dela persona*, Napoli, 1993, p. 13 ss., spec. p. 20.

forse implichi solo una revisione più che un ripensamento delle strutture organizzative della Costituzione[32].

Ciò che resta preminente è perciò l'esigenza di portare avanti l'opera di continua (e sempre più evoluta) attuazione del progetto costituzionale di una società in cui la persona umana trovi le condizioni per potersi pienamente realizzare[33]. A tal fine il giurista è chiamato a rileggere le disposizioni valorizzandone l'immanente portata assiologica onde trarre le necessitate linee di sviluppo del sistema e verificare quanta parte dei principi su cui si basa il patto fondamentale tuttora in vigore non abbia trovato piena realizzazione nella realtà giuridica e sociale.

Un proficuo ausilio può venire dalla comparazione tra i sistemi giuridici appartenenti allo stesso ceppo e dalla lettura di quelle fonti extraordinamentali che hanno costituito il substrato etico delle scelte fatte in Assemblea costituente[34].

2. Processo costituente

Il recente (fallito) tentativo di consistente modifica della Carta costituzionale offre spunti di riflessione.

L'intento di preservare l'integrità delle linee fondamentali del sistema costituzionale non è assente nella legge costituzionale 24 gennaio 1997, n.1[35];

[32] Che appaiono «più espost(e) alle intemperie del tempo» (così L. ELIA, *La nuova cittadinanaza*, *loc. cit.*). Dato il contesto socio-politico, un tale intento riformistico sembra poter avere maggiori *chances* di successo se perseguito – piuttosto che con una riforma volta a ricostruire in un unico atto l'intero edificio costituzionale – attraverso aggiustamenti, integrazioni, modifiche di parti circoscritte della Costituzione e della legislazione. Tale modo, infatti, consente al processo di riforma costituzionale di svolgersi paralleleamente alla evoluzione (in atto) del sistema dei partiti e della cultura politica; in questo senso G. PITRUZZELLA, *Verso una democrazia maggioritaria: ambiguità e limiti dell'ingegneria costituzionale in Italia*, in R. DI LEO e G. PITRUZZELLA, *Modelli istituzionali e riforma della Costituzione*, Bologna, 1999, p.323 ss., spec. p.364 s..

[33] S. GAMBINO, *Le riforme istituzionali*, cit., p. 49 ss., spec. p. 60 s.; P. CIARLO, *Il progetto di revisione e la prima parte della Costituzione*, in *Dir. pubbl.*, 1997, p. 647; M. GALIZIA, *Intervento* al Seminario su "*Metodi e limiti della revisione costituzionale*", L.U.I.S.S., Roma, 19 giugno, 1998, in S.P. PANUNZIO (a cura di), *I costituzionalisti e le riforme. Una discussione sul progetto della Commissione bicamerale per le rifiorme costituzionali*, Milano, 1998, p.481 ss..

[34] La sostanziale affinità dei valori più essenziali portati dalle tre componenti ideologiche presenti in Assemblea costituente (quella cristiana, quella socialista e quella liberale), tutte accomunate dalla tensione per la tutela ed il potenziamento della persona, che trova la propria radice nel messaggio evangelico, è sottolineata da C. MORTATI, voce *Costituzione*, cit., p.221 s..

[35] Sulla legge v., per tutti, A. DI GIOVINE; *Note sulla legge costituzionale n.1 del 1997*, in *Quad.cost.*, 1997, p.381 ss.; A. PENSOVECCHI LI BASSI, *Formazione di legge di riforma costi-*

essa, infatti, statuisce, in deroga a quanto disposto dall'art.138 Cost., modalità e procedure per una modifica che interessi *solo* la seconda parte della Costituzione[36] [37], prefigurando una possibile sostituzione integrale della parte sull'organizzazione costituzionale. La restrizione dell'ambito dell'intervento emendativo – per quanto possa essere considerata manifestazione dell'intento di contenere la modifica del sistema entro i limiti della mera revisione [38] – non appare però idonea a determinare un vero argine nei confronti di azioni radi-

tuzionale e procedure straordinarie, in *Arch. dir. cost.*, 4, 1997; F. TERESI, *La strategia delle riforme*, ed.VI, cit., p.138 ss.; V. ATRIPALDI, *Introduzione* a V. ATRIPALDI e R.BIFULCO (a cura di), *La Commissione parlametare per le riforme costituzionali della XIII legislatura - Cronache dei lavori e analisi dei risultati*, Torino, 1998, p.XX ss.; A. MATTIONI, *Procedure di revisione e garanzia costituzionali*, in E. ROZO ACUÑA, *I procedimenti di revisione costituzionale nel diritto comparato*, cit, p.31 ss..

[36] A tal fine viene istituita una Commissione parlamentare per le riforme istituzionali (che verrà detta Commissione D'Alema, dal nome del suo presidente) con il compito di elaborare progetti di revisione della seconda parte della Costituzione (a rigore la Commissione non aveva il dovere, ma solo la facoltà di riscrivere *l'intera* seconda parte; così G. U. RESCIGNO, *Revisione della Costituzione o Costituzione nuova?*, in *Dir. pubbl.*, 1997, p. 603), di esaminare in sede referente i disegni e le proposte di legge in materia pervenuti ai Presidenti delle Camere entro la data dell'entrata in vigore della legge istitutiva, di trasmettere alle Camere entro una data certa (30 giugno 1997) uno o più progetti di legge di riforma, di partecipare attraverso propri rappresentanti ai lavori delle Assemblee presentando eventuali emendamenti o subemendamenti.

[37] Mentre (quella che in termini cronologici può definirsi) la prima Commissione parlamentare per le riforme istituzionali (c.d. Commissione Bozzi), istituita e regolata nel 1983 con atti contestuali della Camera dei Deputati del Senato, aveva avuto mandato tra l'altro di proporre aggiornamenti e modifiche dell'intera Costituzione, sebbene nel rispetto dei principi fondamentali, già la legge costituzionale 6 agosto 1993, n.1 – che stabiliva le funzioni della seconda Commissione parlamentare per le riforme istituzionali (c.d. Commissione De Mita - Jotti) e sanciva per i disegni e le proposte di legge della Commissione un procedimento *ad hoc*, derogatorio del disposto dell'art.138 Cost. – aveva limitato il mandato riformatore alla sola seconda parte della Costituzione, con l'espressa esclusione del procedimento di revisione costituzionale.

[38] In coerenza con l'orientamento prevalente secondo cui la Costituzione vigente contempla e ammette, invero, solo revisioni puntuali. Nel corso della discussione parlamentare delle mozioni sulle riforme istituzionali in tal senso veniva posto l'accento in un intervento del Sen. L. Elia (v. *Atti Sen.*, XIII Leg., *Disc., res. som.*, 18.7.96, p. 88, richiamato da A. PACE, *Processi costituenti*, cit., p. 595, nt. 38), l'autorevole costituzionalista cui è dedicato la parte del presente scritto apparsa, con il titolo *Attuazione della prima parte dela Costituzione: sollecitazioni extraordinamentali*, nel volume *Studi in onore di Leopoldo Elia*, vol. I, Milano, 1999, p.847 ss..

Per l'opinione secondo cui la Costituzione consente riforme organiche oltre che revisioni puntuali v. S.P. PANUNZIO, *Relazione introduttiva* al Seminario su "*Metodi e limiti della revisione costituzionale*", cit., p.469 s.; tesi condivisa negli interventi di S. LARICCIA e di M. GALIZIA, *ivi*, rispettivamente, p.475 e p.480.

calmente manipolative della Costituzione[39]; esse infatti potrebbero realizzarsi non solo in via diretta sugli articoli della seconda parte (rispetto ai quali vi è espressa autorizzazione), ma anche in via indiretta sul significato e sull'interpretazione della prima parte[40] e, quindi, sulla possibilità della attuazione costituzionale[41].

Si deve quindi concludere che la legge in esame abbia in realtà prodotto le condizioni per la realizzazione di un vero (ma opportunamente dissimulato) processo costituente[42]. Se, in attuazione del disegno legislativo in esame, si fosse provveduto alla modifica dell'intera seconda parte si sarebbe dato vita

[39] Sul punto A. PACE, *Processi costituenti*, cit., p. 583, che, considerando il potere costituente un potere fattuale, nota come non vi siano limiti giuridici all'esercizio di tale potere, nemmeno «in valori più o meno diffusi» (diritti umani, parità dei sessi, delle razze ecc.). Inoltre G. AZZARITI, *Considerazioni inattuali sui modi e sui limiti della riforma costituzionale*, in *Pol.dir.*, 1998, p.75 ss., il quale sottolinea che se la distinzione tra prima e seconda parte (peraltro infondata dal punto di vista storico, teorico e positivo) è indubbiamente inadeguata come argine giuridico a tutela dei principi fondamentali del sistema vigente, essa può comunque avere la portata di una *«indicazione (politica)* per i lavori del revisore costituzionale e porsi come criterio *di valutazione (culturale)* della proposta di revisione della Costituzione. Una indicazione (politica) secondo la quale le nuove disposizioni costituzionali devono mantenersi nell'ambito dei principi fondamentali espressi nell'attuale sistema costituzionale e da questi essere legittimati» (p.82). Nello stesso senso v. S.P. PANUNZIO, *Relazione introduttiva*, cit., p.470 ss., il quale nota, peraltro, come l'impegno politico «sia stato poi poco rispettato, anche da chi l'aveva proposto».

[40] Così G. MOTZO, *Disposizioni di revisione materiale e provvedimenti di «rottura» della Costituzione*, in *Rass. dir. pubbl.*, 1964, spec. p. 336 s.. La natura unitaria della Costituzione, infatti, è coralmente riconosciuta dalla dottrina (v. di recente, P. BILANCIA, *Modello economico e quadro costituzionale*, Torino, 1996, p.191 nt.11, ove indicazioni bibl.), che sottolinea come la parte sulla organizzazione svolga una essenziale funzione strumentale per la realizzazione dei principi contenuti nella prima parte; v. G. MORBIDELLI, *Le dinamiche della costituzione*, in G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. REPOSO, M. VOLPI, *Diritto costituzionale italiano e comparato*, ed. II, Bologna, 1997, p. 134.

Il concetto di "modificazione indiretta" nella dottrina italiana viene tradizionalmente fatto risalire a SANTI ROMANO, *Osservazioni preliminari per una teoria sui limiti della funzione legislativa nel diritto italiano*, in *Scritti minori*, Milano, 1950, p.196 ss.; in argomento v. ora M. CARDUCCI, *La revisione costituzionale parziale come «modificazione tacita» della Costituziona. Profili comparativi*, in E. ROZO ACUÑA, *I procedimenti di revisione costituzionale nel diritto comparato*, cit., spec. p. 355 ss..

[41] In tal senso v. F. BENVENUTI, F. CUOCOLO, M. SCUDIERO, *La Costituzione fra attuazione e revisione*, Milano, 1983. Diversamente P. CIARLO, *Il progetto di revisione e la prima parte della Costituzione*, in *Dir. pubbl.*, 1997, p.635 ss.

[42] Cfr. A. PACE, *Processi costituenti*, cit., pp. 581 ss., che nota come i processi costituenti finalizzati all'introduzione di un nuovo ordine costituzionale possano considerarsi illegali alla luce del diritto costituzionale tuttora vigente; B. CARAVITA, *Una riforma in chiaroscura*, in B. CARAVITA, A. CHIAPPETTI, C. CHIOLA, *Letture di diritto pubblico*, cit., p.50. Si deve peraltro notare che, nonostante l'innegabile crisi delle istituzioni (v. S. FOIS, *La crisi delle istituzione*, in *Dir. soc.*, 1992, p.1 ss.), mancano i presupposti per l'apertura di una nuova fase costituente, in quanto «l'attuale costituzione non si è dissolta ma è ancora in grado di svolgere la sua fun-

ad una "nuova" Costituzione[43]; si sarebbe invero modificata la consistenza e l'identità della Costituzione vigente a causa della *contestuale* innovazione della forma di Stato, della forma di governo, del bicameralismo, della disciplina del referendum, delle fonti normative, degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria ed amministrativa, delle funzioni della Corte costituzionale e della emersione di nuovi soggetti costituzionali[44]. Si sarebbe quindi delineato un nuovo ordine[45].

Non si può, peraltro, disconoscere che il tipo di organizzazione prescelto dal progetto predisposto dalla c.d. Commissione D'Alema per la ripartizione territoriale dei poteri, per il ruolo dei soggetti costituzionalmente rilevanti e per l'intera organizzazione pubblica avrebbe condizionato il senso e l'applicazione delle norme della prima parte concernenti i diritti costituzionali[46] e, fra questi, soprattutto quelli sociali[47]. Ciò dimostra, anche in concreto, come

zione direttiva»; così V. ATRIPALDI, *Introduzione*, cit., p.XIX.; nello stesso senso A. BALDASSARRRE, *Relazione introduttiva sulla situazione italiana*, in E. ROZO ACUÑA, *I procedimenti di revisione costituzionale nel diritto comparato*, cit., p.20.

[43] A. PACE, *Processi costituenti*, cit., p.602; G. U. RESCIGNO, *Revisione costituzionale*, cit., p.603 ss., il quale sottolinea che la parte essenziale di una Costituzione è proprio la disciplina dell'organizzazione (p.610 s.).

[44] L'effetto globalizzante connesso all'individuazione, al fine di specificazione dell'ambito della riforma costituzionale (cfr. l'art.4 della legge n1 del 1997), di concetti generali, quali quelli di forma di Stato, forma di governo, sistema delle garanzie, la cui determinazione passa di necessità per l'analisi di fonti extratestuali, è significativamente sottolineata da M. CARDUCCI, *La revisione costituzionale parziale*, cit., p.347.

[45] Sul punto A.PACE, *Processi costituenti*, cit., p.587. Di ciò è dato rinvenire tracce di consapevolezza nella stessa legge n.1 del 1997. In essa infatti, da un lato si elude il termine 'revisione', preferendosi utilizzarne uno di più ampia portata:'riforma' (v. G. FERRARA, *Revisione costituzionale come sfigurazione: sussidiarietà, rappresentanza, legalità e forme di governo nel progetto della Commissione bicamerale*, in *Pol.dir.*, 1998, p.94, il quale mostra come tale scelta non sia casuale); d'altro canto si prescrive un procedimento di modifica costituzionale maggiormente aggravato rispetto a quello disciplinato dall'art.138 Cost. (peraltro si può dubitare che l'aggravamento sia sostanziale v. G. FERRARA, *op. cit.*, p.96 ss.), il che sembra espressione di una sorta di "convenzione costituzionale" che richiede procedimenti "speciali" quando si debba dar corso a modifiche sostantive del sistema costituzionale; v. F. TERESI, *La strategia delle riforme*, ed.IV, cit., p.252; ancora si prevede che sia le Camere sia il popolo debbano esprimere il proprio voto sull'intero progetto di riforma, il che risulta coerente solo qualora esso debba costituire un nuovo accordo fondamentale, un nuovo compromesso tra le forze politiche che potrà ben subire degli aggiustamenti successivi, ma nel momento in cui nasce deve essere complessivo e indivisibile; così G. U. RESCIGNO, *Revisione della Costituzione*, cit., p.612.

[46] A. PACE, *Processi costituenti*, cit., p.602; C. GESSA, *Janua costitutionis (a proposito delle riforme istiuzionali)*(ined.), ora in *Scritti scelti*, a cura di P. Tacchi, Milano, 1999, p.457 s..

[47] Per un primo inqudramento del tema v. ampiamente A. BALDASSARRE, voce *Diritti sociali*, in *Enc. giur.*, vol.XI, Roma, 1989. Inoltre cfr. gli Atti del Convegno su "*I diritti sociali*", Perugia - 28-29 novembre 1997, pubblicati in *Pol. dir.*, 1999, p.3 ss.; in particolare sui rap-

in un processo costituente che attenga all'intero assetto organizzativo dei pubblici poteri viene necessariamente coinvolta la prima parte della Costituzione, non tanto per alcune innovazioni (principio di sussidiarietà[48] e nuove garanzie) che si riflettono sui principi e sui diritti, quanto per lo stesso modo di delineare l'ordinamento dello Stato[49].

Questo profilo mette in risalto una contrapposizione: l'obiettivo della rivitalizzazione delle istituzioni mentre nella legge costituzionale n.1 del 1997 viene perseguito attraverso la progettazione di un processo di modifica riguardante solo la seconda parte della Costituzione, sembra invece dover necessariamente passare attraverso una profonda analisi sulla attuazione e sul ritorno verso uno stato di inattuazione giuridico-sociale in cui versa la prima parte di essa. A tal fine risulta utile tener conto degli elementi, anche extraordinamentali[50], che contribuiscono a chiarire le direttiva costituzionali di sviluppo dell'ordinamento, sollecitandone così un progressivo compimento. Tale prospettiva si rivela tanto più pregnante se si tiene conto che le nuove ipotesi di impianto sembrano determinate da molteplici ispirazioni[51], tra le quali alcune mostrano una logica oppo-

porti tra diritti sociali e organizzazione federale dello stato v. la relazione di L. M. DÌEZ-PICAZO, *Diritti sociali e federalismo*, *ivi*, p.17 ss..

[48] In argomento V. TONDI DELLA MURA, *Principio di sussidiarietà e formazioni sociali: spunti problematici alla luce dei lavori preparatori della Costituzione*, in L. LIPPOLIS (a cura di), *Costituzione e realtà attuale*, 1948-1988, Milano, 1990, p. 277 ss.. Tale principio trova la sua prima espressa formulazione nella enciclica di Pio XI "*Quadragesimo anno*" del 1931, ma affonda le proprie radici culturali nelle soluzioni date già in passato ad uno dei temi classici della filosofia politica: il rapporto tra individuo ed organizzazione sociale. «Così, riferimenti concettuali ad esso si trovano già in Aristotele, Tommaso d'Aquino, passando per Locke, Tocqueville, Proudhon, fino ad arrivare a Jellinek»; L. ELIA e G. BUSIA, voce *Stato democratico*, in *Digesto*, ed.IV, *Discipline pubblicistiche*, vol.XV, Torino, 1999, p.78 s., spec. nt.123.

[49] Le norme di organizzazione non hanno importanza minore delle norme concernenti i diritti, come ricorda A.PACE, *Processi costituenti*, cit., p.602, richiamando J.J.GONZALEZ ENCINAR, *La Constitucion y su reforma*, in *Rev. esp. der. const.*, 1985, p.362; inoltre cfr. G. U. RESCIGNO, *Revisione costituzionale*, cit., p.610 s.. La dottrina ha sottineato che, al di là dei proclami, la Commissione parlamentare, nel delineare le nuove linee organizzative del sistema, ha rivolto scarsa attenzione ai problemi della salvaguardia e della piena realizzazione dei principi fondamentali (v. V. ANGIOLINI, *Le due parti della Costituzione e i "principi fondamentali"*, in *Dir. pubbl.*, 1997, p.625 ss.), in quanto in essa ha finito per prevalere la questione politica della legittimazione dei partiti sulla questione costituzionale; in questo senso anche V. ATRIPALDI, *Introduzione*, cit., p.XXXII; M. VOLPI, *Forma di governo e revisione della Costituzione*, Torino, 1998, p.103.

[50] Il rilievo giuridico derivante da elementi extraordinamentali viene sottolineato da M. COSTANTINO, A. LOIODICE, A. MACCHI, V. PERCHINUNNO, *Dottrina sociale della Chiesa, Enciclica "Centesimus Annus" e Legge italiana,* Atti del convegno dell'Unione Giuristi Cattolici italiani, sezione di Bari, a cura di M. Basso, Bari, 1993; il testo dell'enciclica (di seguito citata solo come *"Centesimus Annus"*) può essere verificato in Appendice. I riferimenti alla Enciclica verranno indicati attraverso il numero che identifica i singoli paragrafi del testo.

[51] G. GUARINO, *Quale Costituzione? Saggio sulla classe politica*, Milano, 1980; L. ELIA, *Pro-*

sta a quella della prima parte[52]. Invero nel dibattito sul nuovo progetto costituzionale risulta assente l'attenzione alla prima parte della Costituzione. Il discorso sui valori fondanti[53], però, sembra indispensabile perché lo spirito delle innovazioni proposte non si ponga in stridente contraddizione con quello della parte che resterà vigente; non è tanto per la modifica del ruolo dell'esecutivo che perde la sua subordinazione al legislativo, quanto per i profili di dignità dell'uomo e di eguaglianza sostanziale che sorreggono il principio di subordinazione del profilo economico a quello politico[54]. L'incidenza del mercato e del suo ruolo diventa il profilo ispiratore nelle proposte del nuovo testo[55], in cui emergono nuovi soggetti costituzionali e traspare una prospettiva di garanzia dei poteri forti (settoriali o locali) in modo da creare una sorta di feudalesimo (più che di federalismo) ovvero un sistema di "guerriglia organizzata"[56]. Questa tendenza, se non viene contenuta sia nell'elaborazione dei testi che attraverso lo sforzo interpretativo dei giuristi, rischia di creare un sistema costituzionale contraddittorio (se non schizofrenico). Ne consegue l'attenzione verso l'esigenza che induce ad attuare, in maniera più completa, la prima parte della Costituzione, interpretando la seconda, anche nel nuovo testo, come strumento servente[57] della prima e, comunque, idoneo a consentirne la più ampia attuazione.

poste per un possibile riordino istituzionale, in *Il Politico*, 1987, p. 568; Relazione finale del comitato di studio sulle riforme istituzionali, elettorali e costituzionali, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1995; S. ORTINO, *Relazione sul progetto di revisione della Costituzione,* in *Relazione finale,* cit. p. 25 ss.; S. GALEOTTI, *Relazione sul progetto di revisione della Costituzione*, in *Relazione finale*, cit., p. 43 ss.; U. DE SIERVO, *Il Parlamento e le fonti normative*, in *Il cammino delle riforme costituzionali*, a cura dell'Osservatorio sulle riforme costituzionali, Roma, 1998.

[52] Secondo M. VOLPI (*Forme di governo*, cit., p.105) «l'approvazione finale del progetto varato dalla Bicamerale avrebbe determinato una giustapposizione confusa e parzialmente contraddittoria tra l'attuale prima parte e la nuova seconda parte». Di diverso avviso P. CIARLO, *Il progetto di revisione*, cit., p.635 ss..

[53] G. ABBAMONTE, *Stato ed economia nell'ordinamento costituzionale italiano,* in *Giust.civ.*, 1960, pt.II, p. 24; G.U. RESCIGNO, *Stato società potere politico*, Bologna, 1989.

[54] Tale opinione è stata autorevomente sostenuta da G.U. RESCIGNO nel XVIII Convegno Bachelet sul tema "*Tra memoria e futuro: Chiesa, cattolici e Costituzione*", Roma - Domus Mariae - 6-8 febbraio 1998; v. anche G. ABBAMONTE, *Stato ed economia nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 24; V. ATRIPALDI, *Il patto costituzionale in Assemblea Costituente: i dati fisionomici del modello di struttura politica,* in *Studi in onore di Paolo Biscaretti di Ruffia*, tomo I, Milano, 1987, p. 1 ss..

[55] Così G.U. RESCIGNO, *op.ult. cit.*; il testo del progetto di legge costituzionale presentato alle Camere il 4 novembre 1997 si può consultare anche nel volume *Il cammino delle riforme costituzionali*,cit., p. 86 ss..

[56] Ancora G.U. RESCIGNO, *op.ult.cit.*.

[57] Effetto interpretativo desumibile dalla funzione servente e strumentale della revisione costituzionale, senza mettere in discussione che i limiti alla revisione costituzionale devono essere espliciti, v. A. PACE, *Processi costituenti*, cit., p. 587.

3. *Costituzionalismo latino.*

Nel nuovo processo costituente confluiscono tendenze diverse, pur non essendo carente quel profilo di attenzione costituzionale che si iscrive nel costituzionalismo latino[58]. Quest'ultimo orientamento, talvolta inavvertito, può consentire di avviare un impegno interpretativo che crei o consolidi una graduazione applicativa più intensa della prima parte della Costituzione rispetto alla seconda cui dovrebbe attribuirsi sempre funzione servente.

Il costituzionalismo latino, in genere, sembra tendere, nelle ricerche e negli istituti normativi, a valorizzare i presupposti di una concezione personalistica della società e dello Stato, nella prospettiva di opporsi a quelle concezioni sovrapersonali (o autoritarie o collettive) che in ultima analisi possono condurre alla negazione dei diritti soggettivi della persona umana.

Nel costituzionalismo latino si tende a prendere le mosse dal riconoscimento di due fondamentali principi che sono:

a) il pluralismo, come punto di partenza per la realizzazione di una democrazia aperta;
b) il dualismo tra la società e lo Stato, come riconoscimento preliminare delle limitazioni a cui è soggetto il potere statale rispetto alla libertà dell'azione umana[59].

Nelle origini del costituzionalismo latino si possono rintracciare i due profili della concezione filosofica contrattualistica che hanno dato alimento da un lato agli orientamenti del pensiero democratico e dall'altro a quelli del pensiero liberale: rispettivamente con riferimento alle riflessioni di Rousseau e di Sieyes[60]. Non a caso fu proprio Sieyes, di cultura totalmente latina, il principale ispiratore delle tre fondamentali dottrine di uno Stato costituzionale moderno:

a) la rappresentanza politica;
b) il potere costituente;
c) la necessità del controllo di costituzionalità delle leggi[61].

Senza voler negare i notevoli contributi di Locke né l'influenza nordamericana a partire dalla Costituzione di Filadelfia[62], occorre tuttavia mette-

[58] A. LOIODICE, *Originalità del costituzionalismo latino: spunti e interrogativi,* in *Dir. soc.*, 1981, p. 872; G. LOBRANO, *Diritto pubblico romano e costituzionalismi moderni*, Sassari, 1990.

[59] A. LOIODICE, *Originalità*, cit., p.872 ss..

[60] Il pensiero di questo A. è ora raccolto in E.J. SIEYES, *Opere e testimonianze politiche*, a cura di G. Troisi Spagnoli, Milano, 1993.

[61] Cfr. E.J. SIEYES, *op. cit.*.

[62] I. BENTHAM, *Handbook and Political Fallacies* (1802), New York, 1971.

re in risalto come il pensiero di Montesquieu[63] e gli scritti dottrinali e politici di Benjamin Constant abbiano delineato con sottile maestria la dottrina della separazione dei poteri e il disegno di una monarchia costituzionale[64]. Infatti come la Costituzione francese del 1791 si configurò quale archetipo di una monarchia costituzionale, così anche la Costituzione francese del 1793 si presentò, in quel momento, quale espressione radicalizzata di una democrazia costituzionale, e ciò molto tempo prima che, nei tempi nostri, potesse ancora disquisirsi dei profili dei regimi assembleari.

Da queste esperienze iniziali, le offerte di modelli costituzionali si sono moltiplicate nel mondo latino, mentre gli anglosassoni sono rimasti inclini piuttosto verso la cristallizzazione del loro modello di organizzazione politica, anche se come conseguenza di una prolungata continuità costituzionale; il che non significa disconoscere che vi siano le garanzie per i diritti e le libertà dei cittadini; è solo un problema di diversità nell'approccio ad esse, con differente emersione.

Per il mondo anglosassone, infatti, il concetto di costituzione si è riassunto prevalentemente nell'idea di uno "strumento di governo"; mentre per gli ordinamenti latini si parte dalla convinzione che la Costituzione è, innanzitutto, una "legge di guarentigie"[65]. L'espressione più significativa di questo punto di vista si rinviene nell'art. 16 della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, nel quale si precisa che «ogni società in cui non sia assicurata la garanzia dei diritti, né sia determinata la separazione dei poteri, *non ha costituzione*». Il diritto costituzionale germanico si è alimentato, con preferenza, dei problemi della teoria e della dottrina dello Stato alla quale sono state apportate validissime contribuzioni filosofiche e giuridico-politiche da Jellinek, Kelsen, Heller, Schmitt[66] tra gli altri, anche se dal 1945 si nota una reviviscenza di correnti giusnaturalistiche[67]. Nel pensiero costituzionale latino, d'altra parte, la radice dell'istituzionalismo ha dimostrato di avere forza sufficiente per contrapporsi, in termini di produttività scientifica, alla teoria pura del diritto. I nomi di Hauriou, Orlando e Santi Romano possono servire a ricordare la vigorosa presenza di questo diverso modo di affrontare ed esaminare i problemi giuridici dello Stato e della società[68].

[63] V. l'interessante studio di P. Gicoli Nacci, *L'anti-Montesquieu*, Bari, 1989.
[64] A. Loiodice, *Originalità*, cit., p.872 ss.
[65] E. Corwin, *The constitution and what it means today*, Princeton, 1975.
[66] A. Baldassarre, voce *Diritti inviolabili*, in *Enc. Giur.*, vol.XI, Roma, 1989, p.4 ss. e la letteratura ivi menzionata.
[67] N. Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano, 1965.
[68] Sotto diversi profili v. Santi Romano, *Scritti Minori*, cit..

In linea generale si è potuto riscontrare che le Costituzioni latine offrono spesso modelli abbastanza evoluti di strumenti costituzionali tendenti ad assicurare al tempo stesso la efficienza e il controllo nel funzionamento degli apparati statali.

Per quanto si riferisce alla libertà, seguendo un passaggio temporale ampio e rapido, si può applicare alle Costituzioni latine europee il criterio tracciato da Ortega per classificare a grandi tratti le tendenze delle diverse dottrine[69]; così, sempre come linea di tendenza, si potrebbe scoprire che mentre in Germania al centro della problematica ricorre l'idea del "potere" e mentre in Inghilterra predomina il criterio dell'empirismo, nei paesi latini prevale la preoccupazione per le *garanzie delle libertà*.

È sintomatica da questo punto di vista la tradizione pedagogica e metodologica dei francesi che, nell'insegnamento del diritto costituzionale, nelle facoltà di diritto, distinguono due materie a seconda dell'attenzione rivolta alle difese della libertà: a) da un lato, il corso di "diritto costituzionale e istituzioni politiche", che si riferisce alla organizzazione dello Stato-persona e, b) dall'altro, il corso di "libertà pubbliche", che si riferisce a tutta la serie di rapporti che fanno capo allo Stato-comunità.

Dal punto di vista della effettività dei diritti e delle garanzie, il costituzionalismo latino ha la percezione e la consapevolezza che la tematica giuridica contemporanea non può percorrere le stesse vie del secolo passato[70], secondo le quali la mera proclamazione costituzionale dei diritti si rivelava satisfattoria delle esigenze delle classi dirigenti. Nell'attuale evoluzione degli ordinamenti costituzionali e delle esigenze socio-politiche, ogni società adotta e prevede, a livello costituzionale, procedimenti e strumenti idonei per assicurare la effettività dei diritti costituzionali. In particolare si esige, nelle dichiarazioni costituzionali, che lo Stato-ordinamento crei e promuova le condizioni di fatto e di diritto che permettono una eguaglianza sostanziale, superando così gli schemi della mera eguaglianza formale[71].

In tal senso la Costituzione italiana, nell'art. 3, co. 2, ancora prima della

[69] A. Loiodice, *Originalità*, cit. p.872 ss.
[70] P. Catalano, *Tribunato e resistenza*, Torino, 1971; P. Catalano, *Nuovi strumenti della sovranità popolare: università autonome e "potere negativo"*, in *Studi Sassaresi*, I - Università, 1969, p.723.
[71] L. Paladin, *Il principio costituzionale di eguaglianza*, Milano, 1965; C. Rossano, *L'eguaglianza giuridica nell'ordinamento costituzionale*, Napoli, 1966; S. Stammati, *L'eguaglianza nel diritto costituzionale*, Milano, 1969; A. Cerri, *L'eguaglianza nella giurisprudenza costituzionale. Esame analitico ed ipotesi ricostruttive*, Milano, 1976; B. Caravita, *Oltre l'eguaglianza formale. Un'analisi dell'art.3 comma 2 della Costituzione*, Milano, 1984.

Costituzione tedesca del 1949, ed ancor più delle Costituzioni francesi del 1946 e del 1958, esprime un orientamento decisivo nella materia, che è stata, poi, ripresa nelle successive Costituzioni del Portogallo e della Spagna.

In altri termini, senza rinnegare le conquiste del costituzionalismo latino di marca liberale (pluralismo, limitazione del potere pubblico, garantismo) emerge la tendenza a tracciare il disegno di una democrazia sociale partecipativa, nel quale possono congiungersi armonicamente i nuovi amplificati ruoli dei poteri pubblici con il godimento dei diritti umani, tanto individuali che sociali[72].

È appena il caso di ricordare che le Costituzioni del Messico (1917) e di Weimar (1919) iniziarono il ciclo del "costituzionalismo sociale" mediante la inserzione, nei testi normativi, delle prime disposizioni in materia economica e sociale; ma, ciò che è particolarmente significativo della nuova tendenza è la disposizione inserita nella Costituzione italiana al comma 2 dell'art. 3, nella quale si registra e si sancisce definitivamente il passaggio dall'epoca dello Stato astensionista al nuovo periodo dello Stato pianificatore ed interventista. Si riscontra, in questo tipo di dichiarazioni costituzionali, la stessa differenza che risalta tra il mondo anglosassone e quello latino con riferimento alle modalità formali di tutela dei diritti individuali; sul piano formale invero si contrappone ad una elencazione frammentaria e per successive approssimazioni dei diritti, quale si è verificata nel mondo anglosassone, una concezione globale e integrale incorporata nelle dichiarazioni costituzionali latine, nelle quali si dà risalto ad una visione universale dei diritti dell'uomo, come prodotto o risultato del progresso culturale e civile dei nostri tempi.

Naturalmente, al di là del piano formale, non si può non riconoscere anche un profilo negativo di tendenziale omogeneità nei paesi del mondo latino nei quali gli sforzi applicativi delle dichiarazioni costituzionali che tutelano i diritti della persona umana hanno vissuto una certa discontinuità, tipicamente latina, in contrapposizione alla più solida e progressiva continuità nell'esercizio delle libertà che viene offerto dai paesi anglosassoni.

4. *Elementi extraordinamentali.*

L'orientamento latino permette di valorizzare anche gli elementi extraordinamentali nell'applicazione o nell'attuazione della Costituzione.

[72] V. ATRIPALDI, *Il concetto di partecipazione nella dinamica della relazione Stato - società*, in *Scritti in onore di Massimo Severo Giannini*, vol.III, Milano, 1988, p. 77.

Di fronte ai documenti di carattere religioso o, comunque, di valore spirituale, che aprono prospettive di azione ed assetto sociale (anche tramite il richiamo ai doverosi comportamenti individuali che possono condizionare la vita sociale), l'angolo di osservazione giuridica può spaziare in ambiti diversi[73]: non solo *de jure condito* ma anche *de jure condendo*.

Per esempio l'enciclica *"Rerum novarum"* sollecitava mentalità e comportamenti di giustizia e, quindi, richiedendo una legislazione adeguata ai principi prospettati, aveva, sotto tale profilo, una funzione rivolta agli aspetti *de jure condendo*.

La *"Centesimus annus"* ripercorre il medesimo cammino; ripropone gli stessi principi e li precisa rispetto al momento attuale con una impostazione che dirige la riflessione anche verso i profili del diritto positivo vigente e della sua interpretazione[74].

La differenza tra le due impostazioni e i due momenti storici emerge chiara se si tiene conto che i princìpi e le indicazioni della *"Centesimus annus"*, nell'ordinamento italiano, sono già in gran parte inseriti nella Costituzione[75]. La direzione di lavoro giuridico, che ne consegue, non attiene agli aspetti di modifica della Costituzione ma a quelli che ne sottolineano l'esigenza di attuazione. Si pone in risalto, cioè, la dimensione costituzionale della mancata attuazione della Costituzione italiana con riferimento alla normativa contenuta nei principi e nella prima parte concernente i diritti e i doveri dei cittadini; solo in parte limitata viene richiamata l'attenzione sulla dimensione organizzativa e dell'ordine costituzionale.

Tali premesse permettono di chiarire che non si tratta di approfondire il rapporto tra diritto e morale, per cogliere in quale misura il contenuto etico della enciclica sia inserito o inseribile nell'ordinamento giuridico; si tratta,

[73] G. GERVASIO, *Introduzione* in *Il cammino delle riforme costituzionali*, cit., p. 9 ss.; G. DALLA TORRE, *La forma di Stato*, in *Il cammino delle riforme costituzionali*, cit., p.131 ss..

[74] G. BERTI, *Interpretazione costituzionale*, ed.II, Padova, 1990.

[75] Non manca consapevolezza di ciò anche nella dottrina costituzionalistica che non si riconosce nella cultura cattolica; v. G. FERRARA, *La revisione costituzionale come sfigurazione*, cit., p.100 ss., spec. 104 ss., il quale per dimostrare l'incompatibilità del principio di sussidiarietà così come configurato nell'art.56 del progetto di revisione costituzionale adottato dalla Commissione D'Alema, con il sistema costituzionale vigente, si sofferma non solo sulla irriducibilità, ma sulla vera e propria contraddittorietà di esso rispetto alla lettera e allo spirito della dottrina sociale della Chiesa cattolica, ricostruita in ispecie attraverso la riflessione sulle encicliche *"Rerum novarum"* e *"Centesimus annus"*. La ragione del confronto viene limpidamente spiegata: se si fosse potuto rinvenire una ascendenza dell'innovazione proposta nella dottrina sociale cattolica, che costituisce una delle matrici della Costituzione repubblicana, sarebbe stato possibile individuare una traccia attraverso cui ricostruire un profilo di compatibilità tra l'innovazione in oggetto ed il sistema costituzionale.

piuttosto, di limitare l'attenzione a quegli aspetti che pongono in evidenza la mancata attuazione di principi costituzionali e di norme giuridiche nelle quali il nucleo centrale di tutela si riferisce ad un valore morale o spirituale.

L'incorporazione dei principi morali (e sotto un certo profilo anche religiosi o etici) nel testo costituzionale è un aspetto di rilevante interesse, nella riflessione sull'attività di interpretazione giuridica[76].

Si tratta, naturalmente, di una rilevazione contenutistica che riguarda quasi esclusivamente la prima parte della Costituzione. In questi tempi di impegno sulla riflessione e sulla elaborazione costituzionale, come si è detto, la seconda parte della Costituzione è oggetto di ampio dibattito e di proposte modificative, mentre la prima parte non ha sollecitato analogo impegno di attenzione, in quanto il problema più evidente è quello di portare ad attuazione tale normativa piuttosto che di modificarla. Il contenuto di tale normativa, peraltro, permette di estendere l'orizzonte a discipline e ricerche (etica, morale, religione, sociologia) che vanno al di là dell'indagine strettamente giuridica e che, tuttavia, esplicano un'influenza determinante per la sua comprensione e chiarificazione.

Si comprende, in altri termini, che l'attuazione di tale normativa costituzionale non dipende esclusivamente dalla forza del diritto o dalla volontà politica dei soggetti decisionali dell'ordinamento, ma piuttosto da altri elementi che attingono forza dalla coscienza di ognuno e dalla capacità di saper contribuire alla costruzione della società in termini di libertà e responsabilità[77].

Diventa, allora, molto significativo l'accostamento tra il mondo del diritto e un documento, quale un'enciclica contenente la dottrina sociale della Chiesa, che può costituire fonte di ispirazione e di impegno non solo per i credenti, ma anche per tutti gli uomini di buona volontà (come, appunto, precisa la *"Centesimus Annus"*).

5. *Alla ricerca delle radici testuali nel dibattito in Assemblea costituente*

Si tratta, in sostanza, di riscoprire le radici profonde dell'accordo che ha dato luogo alla Carta costituzionale; radici che trovano evidente traccia e conferma nell'Enciclica in esame; l'accordo, cioè, sui principi e sulle esigenze di

[76] A. BALDASSARRE, voce *Diritti inviolabili*, cit., p.7 ss.; G. BERTI, *Magistero sociale della Chiesa ed evoluzione costituzionale*, in *Sciritti in onore di Leopoldo Elia*, tomo I, Milano, 1999, p.175 ss.

[77] G. BERTI, *op. ult. cit.*, spec. p.190.

fondo che permettono a persone di diversa provenienza culturale, ideologica, politica e sociale di lavorare insieme e di decidere, in maniera trasparente, le azioni pubbliche e sociali idonee a migliorare la qualità della vita.

Tale atteggiamento interpretativo permette di rinviare ai lavori dell'Assemblea costituente nei quali è rintracciabile il chiaro intento dei costituenti di ricercare piuttosto i momenti e i punti di incontro e di decisione comune che non quelli di differenza e contrapposizione[78].

Tale metodo, che chiaramente caratterizzò i lavori della Costituente, è coerente con le sollecitazioni che, oggi, vengono riprese e si trovano indicate nella *"Centesimus Annus"*; i complessi problemi dei popoli, invero, richiedono di essere risolti col metodo del dialogo e della solidarietà[79]; è necessario che gli uomini imparino a lottare per la giustizia senza violenze[80].

[78] Sul punto v. G. AMBROSINI, *La Costituzione italiana oltre i principi delle rivoluzioni americana e francese*, Roma, 1977, p. 52 ss. Inoltre cfr. A. LOIODICE, *Verso uno Stato a misura d'uomo,* in A. LOIODICE e P. PISICCHIO, *Moro e la costituente (Principi e libertà)*, Napoli, 1984, p. IX ss.; N. OCCHIOCUPO, *Liberazione e promozione umana nella Costituzione (Unità di valori nella pluralità di posizioni)* (1984), rist., Milano, 1988, p.32 ss. e *passim*, V. ONIDA, voce *Costituzione italiana*, in *Digesto*, ed.IV, *Discipline pubblicistiche*, vol.IV, Torino, 1989, p.322; E. CHELI, *Il fondamento storico della Costituzione italiana*, in S. LABRIOLA (a cura di), *Cinquantenario della Repubblica italiana*, Milano, 1997, 48 s.. P. RIDOLA, *L'esperienza costituente come problema storiografico: bilancio di un cinquantennio*, in *Quad. cost.*, 1998, spec. p. 242 s., p. 247 ss. e p. 256 s.. Per la bibliografia su Moro si veda, essenzialmente, la letteratura citata nel volume a cura di R. RUFFILLI, *Cultura politica e partiti nell'età della costituente*, tomo I, *L'area liberal-democratica. Il mondo cattolico e la democrazia cristiana*, Bologna, 1979 e nello scritto di U. DE SIERVO, *Il contributo di Aldo Moro alla formazione della Costituzione repubblicana,* in *Il politico,* 1979, p. 193 ss. Diversi scritti di Moro sui temi costituzionali, all'epoca della Costituente, contribuirono ad allargare il dibattito nella più vasta opinione pubblica. Si segnalano, per la migliore comprensione degli interventi pubblicati nel volume citato, quelli apparsi negli anni 1945, 1946, 1947, sulla Rivista *"Studium"*, sia nella rubrica *"Osservatorio"*, sia con il titolo: *"Ansia di fare"* (n. 9, 1945); *"Valore dello Stato"* (n. 3, 1947); *"Democrazia integrale"* (n. 4, 1947). La medesima rivista pubblicò il progetto costituzionale e le relazioni dei Commissari in un volume del 1947. Significativa traccia dei problemi dibattuti in quell'epoca, infine, sono l'articolo dal titolo: *"Piccola e grande politica"* pubblicato nella Rivista *"Ricerca"* n. 8, 1947 e il fondo dal titolo: *"L'uomo sociale"* pubblicato sul quotidiano *"Il popolo"* del 14.9.1946.

Il confronto fra gli scritti ora menzionati e gli interventi pubblicati nel volume citato può chiarire in maniera più precisa la dimensione dell'impegno dei cattolici e dell'azione di Moro per una Costituzione capace di esprimere e proporre uno Stato a misura d'uomo; in tal senso anche A.W. PANCHIEWICZ, *Codacci-Pisanelli e la costituente*, Napoli, 1995; nella prospettiva indicata sarebbe interessante verificare il ruolo dei più illustri costituenti; sotto differenti, ma significativi profili, v. F. TERESI, *Gaspare Ambrosini alla Costituente. Padre delle Regioni,* in *Nuove autonom.*, 1996, 199 ss..

[79] *Centesimus Annus,* n. 22.

[80] *Centesimus Annus,* n. 23.

Nell'Assemblea costituente è significativo il ruolo di coloro che, come Moro, hanno ritenuto di testimoniare la necessità che il lavoro costituente dovesse rappresentare l'adempimento di un dovere etico[81]; hanno manifestato, cioè, la convinzione della compatibilità (e possibilità di convivenza costituzionale) di concetti e ideologie aventi differente provenienza o risalenti a mentalità opposte[82]. Lo sforzo metodologico venne indirizzato per dimostrare come l'affermazione dei valori cristiani sia riscontrabile anche nella tradizione socialista e comunista quando, con animo scevro da pregiudizi, ognuno riesce a scoprire nell'altro (nel prossimo) l'incommensurabile valore della persona umana[83].

Tale traccia interpretativa, che non modifica (anzi valorizza) i contenuti etici della normativa sui diritti e doveri dei cittadini garantiti nella prima parte della Costituzione, affiora, più spesso di quanto non si possa immaginare, negli orientamenti della giurisprudenza costituzionale relativi a tale parte[84]; si può ricordare, come esempio, la nota sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità parziale dell'art. 5 del Codice penale nella parte in cui l'ignoranza della legge viene considerata inescusabile, anche quando si tratti di ignoranza inevitabile (sent. 24 marzo 1988 n. 364).

Il tema dell'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale infatti era tale da richiamare lo scontro tra diverse ideologie e mentalità[85], ma la Corte costituzionale si trovò concorde sul profilo di tutela della dignità della persona umana: si ripercorse, cioè, lo stesso iter che, metodologicamente, aveva caratterizzato il lavoro di redazione dei testi costituzionali; in sostanza, le esperienze storiche della Costituente e della metodologia decisionale della Corte costituzionale, permettono di cogliere che è stato possibile più di quanto non possa apparire, che persone ideologicamente contrapposte abbiano trovato unità decisionale intorno ai principi dai quali, in quanto consapevoli del valore della persona, non si può prescindere: si ritrova l'unità tra le persone non tanto come credenti quanto, si ripete, come uomini di buona volontà (è il termine usato dalla *"Centesimus Annus"*).

[81] R. Dell'Andro, *Saggio introduttivo*, in P. Pisicchio, *Scuola e persona (Il dibattito sulla scuola alla costituente attraverso gli interventi di Moro)*, Bari, 1987, p. 5 ss.; A. Loiodice, *Postfazione*: *Una testimonianza nella costituente*, in P. Pisicchio, *Scuola e persona*, cit., p. 83 ss..

[82] A. Loiodice, *Verso uno Stato a misura d'uomo*, cit., p. IX ss..

[83] U. De Siervo, *Il contributo di Aldo Moro*, cit., p.193 ss..

[84] A. Ruggeri e A. Spadaro, *Dignità dell'uomo e giurisdizione costituzionale (prime notazioni)*, in *Pol. dir.*, 1991, p. 343.

[85] N. Occuiocupo, *Liberazione e promozione umana nella Costituzione*, cit..

6. *Dottrina sociale della Chiesa cattolica.*

La Chiesa, in effetti, non ha modelli giuridici, economici, da proporre, perché dipende dalle diverse situazioni storiche la scelta delle soluzioni[86]; la dottrina sociale, perciò, diventa «indispensabile orientamento ideale»[87]. Tale impostazione emerge già nella *"Rerum novarum"* quando, di fronte ad una società tradizionale che si dissolveva, la speranza di nuove libertà veniva insidiata dai pericoli di nuove forme di ingiustizia e servitù[88]. Il Papa, nel secolo scorso, di fronte ad una società divisa da un conflitto duro ed inumano (tra capitale e lavoro) che non conosceva regole e norme, intervenne proclamando le condizioni fondamentali della giustizia e condannando la lotta di classe. L'annuncio della dottrina sociale della Chiesa contraddisse la duplice tendenza di ritenere che la fede dovesse rimanere estranea a questo mondo e che la salvezza non dovesse illuminare la presenza sulla terra[89]. Per risolvere il conflitto tra capitale e lavoro Leone XIII affermò i diritti fondamentali dei lavoratori. Il lavoro appartiene alla vocazione di ogni persona; ha una dimensione sociale e, pertanto, non si può in alcun modo ignorare la dignità del lavoratore e la dignità del lavoro[90]. Al tempo stesso, nello stesso punto, viene riconosciuta la rilevanza della proprietà privata, ma questa viene spogliata di qualsiasi valore assoluto perché si afferma il principio della destinazione universale dei beni della terra.

La *"Rerum novarum"* affermò che anche altri diritti sono propri ed inalienabili della persona umana: il diritto naturale dell'uomo a formare associazioni private, professionali, di operai e di imprenditori (sindacati); il diritto alla limitazione delle ore di lavoro, al legittimo riposo e al diverso trattamento dei fanciulli e delle donne[91]; il diritto al giusto salario sufficiente anche a mantenere la famiglia. Ancora oggi, nonostante i riconoscimenti internazionali e costituzionali di tali diritti, si riscontrano casi nei quali viene ignorata la più elementare giustizia[92]. La pienezza di tutela della condizione operaia

[86] D. Fisichella, *Dottrina sociale cattolica ed economia di mercato*, in *Studi in onore di Aldo Bozzi*, Padova, 1992, p. 177 ss., sottolinea che la dottrina sociale della Chiesa non è una dottrina economica, non occupandosi dei mezzi, degli strumenti, dei modi per accrescerli e renderli più efficaci, ma, individuando nella dignità della persona umana il fine ultimo di ogni istituzione sociale, è dottrina morale.

[87] *Centesimus Annus*, n. 43.

[88] *Centesimus Annus*, n. 4.

[89] *Centesimus Annus*, n. 5.

[90] *Centesimus Annus*, n. 6.

[91] *Centesimus Annus*, n. 7.

[92] *Centesimus Annus*, n. 8.

richiede, altresì, la tutela del diritto di adempiere liberamente i doveri religiosi; di qui la necessità del riposo festivo[93]. L'impostazione della *"Rerum novarum"* porta preziosi insegnamenti sulla concezione dei rapporti tra lo Stato e i cittadini e sul tema dei doveri dello Stato. Si ribadisce l'elementare principio di ogni sana organizzazione politica secondo cui gli individui, quanto più sono indifesi, tanto più necessitano di aiuto e cura dagli altri e dall'autorità pubblica; è il principio che oggi si chiama di solidarietà e che Leone XIII enunciò con il nome di "Amicizia"[94]. Emerge nella rilettura della *"Rerum novarum"* l'opzione preferenziale per i poveri proposta dalla Chiesa; risaltano i limiti dell'intervento dello Stato con il suo carattere strumentale, atteso il primato dell'individuo, della famiglia e della società che sono anteriori allo Stato e che non devono essere soffocati. Il profilo illuminante di tale dottrina «è la corretta concezione della persona umana e del suo valore unico», perché esistono diritti che non sono il corrispettivo di nessuna opera prestata dall'uomo, ma che derivano dall'essenziale sua dignità di persona[95].

Le "cose nuove" del secolo scorso richiamano la situazione di oggi. I principi proclamati dalla dottrina sociale della Chiesa hanno trovato ingresso nella Costituzione italiana[96]; essi, però, sono ampiamente violati o inattuati[97].

[93] *Centesimus Annus*, n. 9.
[94] *Centesimus Annus*, n. 10.
[95] *Centesimus Annus*, n. 11.
[96] F. MALGERI, *Azione cattolica, Costituente, Costituzione*, Relazione al XVIII convegno Bachelet, Roma, 6/8 febbraio 1998, cit.; AA.VV., *Democrazia cristiana e costituente nella società del dopoguerra. Bilancio storiografico e prospettive di ricerca*, a cura di G. Rossini, vol. I, *Le origini del progetto democratico cristiano*, Roma, 1980, p. 169, laddove si sottolinea l'atmosfera particolare di attenzione «di trepidazione e di speranza» nell'epoca di redazione della Costituzione oggi vigente; M. CASELLA, *Cattolici e Costituente. Orientamenti e iniziative del cattolicesimo organizzato (1945-1947)*, Napoli, 1987; AA.VV., *Costituzione e costituente*, Atti della XIX settimana sociale dei cattolici d'Italia (Firenze 22-28.10.1943), Roma, 1946; R. MORO, *Il contributo culturale e politico dei cattolici nella fase costituente*, in M.C. GIUNTELLA e R. MORO, *Dalla Fuci degli anni '30 verso la nuova democrazia*, Roma, 1991; R. MORO, *I movimenti intellettuali cattolici*, in AA.VV., *Cultura politica e partiti nell'età della costituente*, t. I, a cura di R. Ruffilli, Bologna, 1979, p. 227 ss.; L. STURZO, *Scritti inediti*, III: 1940-1946 a cura di F. Malgeri, Roma, 1976; A. GAMBINO, *Storia del dopoguerra dalla liberazione al potere D.C.*, Bari, 1975.
[97] Le risultanze comparatistiche rendono discutibile la tesi secondo cui il riconoscimento dei diritti dell'uomo deve caratterizzare assiologicamente le costituzioni; v. G. DE VERGOTTINI, *Referendum e revisione costituzionale: un'analisi comparata*, in *Giur. cost.*, 1995, p. 1383 ss., ricordato da A. PACE, *Processi costituenti*, cit., p. 584; sul punto dei valori le prospettive sono molteplici: v. A. SPADARO, *Contributo per una teoria della Costituzione*, I, *Fra democrazia relativistica e assolutismo etico*, Milano, 1994; v. A. RUGGERI e A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisdizione costituzionale (prime notazioni)*, in *Pol. dir.*, 1991, p. 343; v. F. PIZZETTI, *L'ordinamento costituzionale per valori*, in *Dir. eccles.*, 1995, I, p.66; v. G. LOMBARDI, *Spazio*

La stessa riflessione viene sollecitata dalle ulteriori specificazioni ed affermazioni della *Centesimus annus* che, sotto tale profilo, richiama la responsabilità di ognuno verso l'effettiva tutela della dignità umana, anche se «si è diffuso un sentimento più vivo dei diritti umani»[98].

Nel cammino di transizione verso forme politiche più partecipative e più giuste, l'impegno della Chiesa per la difesa e la promozione dei diritti dell'uomo diventa un contributo importante per la ricerca di forme di lotta e di soluzioni politiche più rispettose della dignità della persona[99].

Gli avvenimenti del 1989, tenendo conto del vuoto spirituale provocato dall'ateismo, «offrono l'esempio del successo della volontà di negoziato e dello spirito evangelico contro un avversario deciso a non lasciarsi vincolare da principi morali». La vita sociale si disorganizza e decade dove viene ridotta o soppressa arbitrariamente la sfera di libertà. La dottrina della Chiesa, allora, acquista «un grande valore ermeneutico in quanto aiuta a comprendere la realtà umana». È storicamente dimostrato che sono in errore coloro che «ritengono di possedere il segreto di una organizzazione sociale perfetta che rende impossibile il male»; costoro, infatti, ritengono anche di poter usare tutti i mezzi, come la violenza e la menzogna, per realizzare quella società utopica, una specie di paradiso terrestre[100]. Quando si offusca la consapevolezza della comune dignità umana, non si verifica solo il fallimento storico di una ideologia o di un sistema, ma riemergono forme spontanee di iniziativa e di coscienza che esprimono una domanda di giustizia e di riconoscimento della dignità dell'uomo e del lavoratore (domanda conforme alla dottrina sociale della Chiesa). Si comprende, quindi, che «la crisi del marxismo non elimina nel mondo le situazioni di ingiustizia e di oppressione, da cui il marxismo stesso, strumentalizzandole, traeva alimento»[101]. La dottrina sociale della Chiesa ricorda che «i poveri chiedono il diritto di partecipare al godimento dei beni materiali e di mettere a frutto la loro capacità di lavoro, creando così un mondo più giusto e per tutti più prospero. L'elevazione dei poveri è una grande occasione per la crescita morale, culturale ed anche economica dell'intera umanità»[102].

e frontiera tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali tra storia e diritto, in *Scritti in onore di Vezio Crisafulli*, vol. II, *Le fonti normative e altri temi di vario diritto*, Padova, 1985, p. 477; v. B. CARAVITA, *Oltre l'eguaglianza formale*, cit..
[98] *Centesimus Annus*, n. 21.
[99] *Centesimus Annus*, n. 22.
[100] *Centesimus Annus*, n. 25.
[101] *Centesimus Annus*, n. 26.
[102] *Centesimus Annus*, n. 28.

Lo sviluppo «non deve essere inteso in un modo esclusivamente economico, ma in senso integralmente umano». Si tratta di riconoscere i diritti della coscienza umana che costituiscono il fondamento primario di ogni ordinamento politico autenticamente libero in cui possa crescere la dignità e creatività di ogni singola persona, valorizzando «la sua capacità di rispondere alla propria vocazione e, dunque, all'appello di Dio, in essa contenuto»; ciò significa che occorre assicurare «il rispetto del naturale ed originario diritto di conoscere la verità e di vivere secondo essa»[103].

7. *Prospettive e carenze dell'attuazione costituzionale. I principi.*

Su queste premesse (di rilettura della *"Rerum novarum"* e di osservazione degli avvenimenti più recenti) la *"Centesimus Annus"* sviluppa l'analisi di una dottrina consolidata che, avendo ispirato anche i lavori costituenti, oggi, nella versione resa attuale, mette in risalto prospettive e carenze dell'attuazione costituzionale.

È sufficiente soffermare l'attenzione sugli articoli della Costituzione che trovano un referente nei principi e nelle indicazioni della *"Centesimus annus"*.

Già nell'art. 1 viene posto in evidenza che l'ordinamento repubblicano trova fondamento nel lavoro; si ritrova, cioè, la confluenza dell'orientamento cristiano e di quello marxista sul punto caratterizzante del primato del lavoro. Come si è visto, la *"Rerum novarum"* suggeriva di risolvere la questione operaia tramite il riconoscimento della dignità del lavoro; la *"Centesimus Annus"* conferma tale orientamento ideale e rende, quindi, più significativo il principio sancito nel primo articolo della Costituzione.

Molto ampio, poi, è l'ambito di efficacia e di azione ricollegabile all'art. 2[104] nel quale si ritrovano il principio personalista, l'inviolabilità dei diritti umani[105], la tutela dell'uomo come singolo, la garanzia dello sviluppo della personalità umana, la difesa delle formazioni sociali, la richiesta etica (diventata giuridicamente cogente) di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale[106].

[103] *Centesimus Annus*, n. 29.
[104] A. BARBERA, *Art. 2*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, *Principi fondamentali*, Bologna - Roma, 1975, p. 50.
[105] A. BALDASSARRE, *Diritti inviolabili*, cit.; P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984.
[106] G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, 1967.

I profili che emergono sono numerosi[107] e sono vivificati dal contenuto che per essi la *"Centesimus Annus"* chiarisce e rende umanamente corretto ed attuabile.

Anche nell'art. 3, 2° comma, si ripercorre il medesimo indirizzo di valori e di prospettive con l'ampliamento agli aspetti della partecipazione dei lavoratori[108] all'organizzazione politica, economica e sociale del paese e con la significativa sottolineatura dell'esigenza (compito della Repubblica) di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori» nel senso precisato.

Il testo costituzionale è stato redatto, nell'Assemblea costituente e nelle Commissioni preparatorie, con una tecnica ed una metodologia che hanno permesso la valorizzazione dei profili positivi di ognuna delle ideologie presenti nell'Organo collegiale. La Costituzione, come è noto, viene caratterizzata da un'origine compromissoria[109], nel senso che, stante l'impossibilità per ognuno dei gruppi ideologici contrapposti di determinare, da solo, il testo definitivo delle singole disposizioni e impostazioni essi, pur essendo contrapposti, hanno dovuto scegliere ciò che potesse unificare la decisione finale e la formulazione definitiva dei testi[110]. In tal modo, gran parte della dottrina sociale della Chiesa ha ispirato la redazione dei singoli articoli venendo a convivere con la scelta fatta dai gruppi non cattolici; si è, in altri termini, costituito un minimo comune denominatore intorno a valori riconosciuti fondamentali[111] non solo dai credenti ma anche da quelle persone che, pur non essendo credenti, possono qualificarsi come uomini di buona volontà", secondo il termine usato nella Enciclica e già ricordato.

8. *La partecipazione e il progresso spirituale dela società.*

Il dualismo "capitalismo-comunismo" che campeggiava negli scontri di quei tempi viene superato nella Costituzione attraverso il richiamo al princi-

[107] M. ELIA, *Libertà di stampa e persona umana*, in *Iustitia*, 1959, p. 255; U. DE SIERVO, *Valori fondamentali e legittimazione delle istituzioni*, in *Iustitia*, 1987, p. 80.
[108] V. ATRIPALDI, *Il concetto di partecipazione nella dinamica della relazione Stato - società*, in *Scritti in onore di Massimo Severo Giannini*, vol.III, p. 77 ss..
[109] A. BALDASSARRE, voce *Diritti inviolabili*, cit. p.7 ss.
[110] M. TRUFFELLI, *L'accoglienza della Costituzione repubblicana nelle riviste cattoliche*, relazione al XVIII convegno Bachelet, cit.
[111] U. DE SIERVO, *Valori fondamentali e legittimazione delle istituzioni*, in *Iustitia*, 1987, p. 80.

pio innovatore della partecipazione[112]. Trattasi di un principio la cui evidente matrice cristiana trova conferma nella *"Centesimus Annus"*[113]. Gli avvenimenti del 1989, come hanno dato riconoscimento storico alla esattezza dei principi richiamati nella *"Rerum novarum"*, così, attraverso i chiarimenti e le precisazioni della *"Centesimus Annus"*, portano nuova luce al significato profondo incorporato nei testi costituzionali esaminati.

È evidente che la partecipazione stabilita nell'art. 3 della Costituzione, alla luce della *"Centesimus Annus"*, si configura con sostanza, toni, aspetti e modalità differenti dalla superficiale esperienza partecipativa (ovvero dalla dannosa prassi assembleare) ricavabile dalla legislazione degli ultimi venticinque anni.

La partecipazione viene vivificata dall'effettivo esercizio di tutti i diritti ed in particolare da quello riconosciuto nell'art. 4 Cost. che, espressamente, impone alla Repubblica non solo di riconoscere il diritto al lavoro ma soprattutto di promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto[114].

Si tratta, evidentemente, di condividere e tradurre nella realtà di ogni giorno la mentalità, gli atteggiamenti ed i principi che sia la *"Rerum novarum"* sia la *"Centesimus Annus"* propongono ad ogni uomo in questa fase di evoluzione dell'umanità.

Per costruire una società migliore, secondo i principi costituzionali esaminati in coerenza con le sollecitazioni delle due Encicliche, uno dei fondamentali requisiti è quello di adempiere ai doveri propri che fanno capo ad ogni persona (che sia libera e responsabile in senso etico); tale concetto è chiaramente espresso nel 2° comma dell'art. 4 della Costituzione il quale stabilisce che «ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società». Si è di fronte ad un principio fondamentale[115] che ha la specifica connotazione di essere una disposizione giuridicamente vincolante contenuta nell'atto fondamentale dell'ordinamento. Pur tuttavia,

[112] V. ATRIPALDI, *Il concetto di partecipazione nella dinamica della relazione Stato - società*, cit.; G. RIZZA, *La partecipazione popolare: lineamenti costituzionali*, in *Dir. soc.*, 1979, p. 717 ss.; M. LELLI, A. LOIODICE, F.P. PUGLIESE e G. VERBARI, *Le articolazioni dello Stato contemporaneo e la partecipazione del cittadino*, in *Studi Sassaresi*, III (*Autonomia e diritto di resistenza*), 1973, p. 377.

[113] Sul punto v. G. BERTI, *Magistero sociale*, cit., p.184 ss.

[114] L. VENTURA, *Il principio di eguaglianza nel diritto del lavoro*, Milano, 1984.

[115] F. VITO, *Sulla nuova Costituzione. Il diritto al lavoro e i dodici punti della settimana sociale di Venezia*, in *Vita e pensiero*, 1947, n. 4, p. 218 ss.; A. MESSINEO, *La Costituzione della Repubblica Italiana*, II, in *Civiltà Cattolica*, 1948, vol.II, n.8, p.128 ss.; A. SPADARO, *Il problema del "fondamento" dei diritti "fondamentali"*, in *Dir. soc.*, 1991, p. 453.

tale principio, negli ultimi anni, è stato scarsamente attuato in quasi tutti i suoi profili; non solo non è stato sentito e sollecitato l'adempimento del dovere, ma soprattutto si è perso di vista il fine e cioè: il concorso «al progresso materiale o spirituale della società». La decadenza sociale e la corruzione diffusa, cui si assiste, trovano, tra l'altro, origine anche nella mancata difesa e nella carente attuazione dei princìpi costituzionali che, oggi, la *"Centesimus Annus"* consente di mettere in evidenza e di recuperare in termini nuovi. Per esempio, nell'art. 4, 2° comma, Cost. si parla di «progresso ... spirituale»; trattasi di espressione che è stata votata anche da persone che non erano credenti o che, addirittura, erano atee; ciò è avvenuto perché si è determinata, nei lavori costituenti, l'osservanza dei principi di dialogo e di rispetto della persona umana che sono ripetutamente sottolineati nelle due encicliche. Anche chi è ateo, accogliendo una mentalità aperta, è stato capace di riconoscere che ogni persona, come ha diritto di negare la trascendenza, ha anche il diritto di rapportarsi ad essa e di vivere in una dimensione che lo faccia sentire unito con ciò che trascende la vita di ogni giorno; in questo atteggiamento si coglie una profonda sensibilità morale e umana che ha permesso di redigere disposizioni costituzionali altamente qualificate.

9. *Religione, cultura e non violenza.*

La mancata attuazione di queste disposizioni (e delle altre che si richiameranno), probabilmente dipende dalla netta caduta della tensione morale che si è verificata negli ultimi anni per effetto delle carenze e degli abusi concernenti la formazione delle nuove generazioni e l'informazione dell'opinione pubblica.

Nell'Assemblea costituente si raggiunse un accordo storico per disciplinare, con l'art. 7, i rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato[116]; si riconobbe la valenza universale del ruolo che la Chiesa svolge e, quindi, l'evidente opportunità o, meglio, necessità, di lasciare alla Chiesa lo spazio di azione che le è proprio e che le permette di concorrere instancabilmente alla promozione dell'uomo ed alla difesa dei suoi diritti di fronte ad ogni abuso, prepotenza o potenza; naturalmente, tale riconoscimento verso la Chiesa, come

[116] A. MESSINEO, *La Costituzione della Repubblica Italiana*, I, in *Civiltà Cattolica*, 1948, vol.I, p.595 ss. n.6, che sottolinea la tutela dei diritti umani, la protezione del lavoro e le relazioni tra Chiesa e Stato; F. FINOCCHIARO, *Art. 7*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, *Principi fondamentali*, cit., p.321; A. GAMBINO, *Storia del dopoguerra*, cit., dove si ritrova traccia degli scontri sull'art. 7 Cost..

soggetto dell'ordinamento internazionale, non è paragonabile a quello che può essere tributato ad un altro Stato; trova, nel riconoscimento tributato agli altri Stati, il minimo di spazio che alla Chiesa sul piano internazionale deve essere riconosciuto; occorre, però, cogliere tutti quegli altri riconoscimenti che, costituzionalizzati, non si riferiscono alla Chiesa come istituzione ma al messaggio che essa propone da duemila anni e che può far parte dell'umanità di ogni persona, con le positive conseguenze sull'evoluzione sociale che sono facilmente rilevabili. Tale messaggio, attualizzato nelle due Encicliche, induce a rendersi consapevoli e responsabili dell'atteggiamento che si sceglie (sia nell'esercizio dei poteri pubblici sia nei comportamenti individuali) di fronte a valori che, ormai, universalmente, sono riferibili alla dignità dell'essere umano considerato dal punto di vista della sua qualità di lavoratore.

Tali valori fanno parte del patrimonio storico della Nazione; hanno ispirato il patrimonio artistico; sono strumenti idonei per promuovere lo sviluppo della cultura[117] e della ricerca scientifica e tecnica, come si può desumere dall'art. 9 Cost.[118]; in tale disposizione, potendosi definire la Repubblica come Stato di cultura, si conferma la traccia della *"Centesimus Annus"* sulla capacità dell'uomo di costruire una società libera tramite «una grande opera educativa e culturale»[119]. La stessa tutela dell'ambiente, oggi così sentita come necessaria, può trarre alimento solo da una mentalità che condivida i valori difesi dalla *"Centesimus Annus"*.

Questo significa condannare ogni violenza, palese ovvero occulta, coperta dalla menzogna oppure brutale: nella Costituzione, infatti, viene stabilito, nell'art. 11 Cost., il ripudio della violenza internazionale; nell'art. 13 Cost.[120] viene, quindi, sul piano interno, condannato ogni tipo di violenza fisica e morale, non solo da parte del potere esecutivo ma anche da parte della Magistratura e, ovviamente, di qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento. La violenza viene, altresì, prevenuta o inibita con le disposizioni degli artt. 17 e 18 Cost. che vietano l'utilizzo della forza e delle armi in relazione al riconoscimento dei diritti di riunione e di associazione.

La condanna e la punizione di ogni violenza trovano il presupposto e il coronamento in una libertà che le Encicliche esaminate considerano fonda-

[117] D. Bonamore, *L'educazione della persona "percorso" privilegiato per la cultura della Costituzione,* in *Dir. famiglia*, 1983, p. 1149.
[118] E. Spagna Musso, *Lo stato di cultura nella Costituzione italiana*, Napoli, 1961.
[119] *Centesimus Annus* n.36.
[120] A. Barbera, *I principi costituzionali della libertà personale*, Milano, 1971.

mentale e che la Costituzione tutela negli artt. 19 e 20; si tratta della libertà religiosa[121].

La sua specifica ampiezza, nella normativa costituzionale, permette di verificare i profili di mancata attuazione sia con riguardo agli aspetti concernenti le confessioni acattoliche[122] sia rispetto alla varietà di comportamenti e situazioni in cui, nella dimensione cattolica, tale libertà potrebbe esplicarsi.

10. *Famiglia, doveri, ecologia umana.*

I maggiori spazi di carente attuazione, oltre che nei principi e nelle libertà richiamate, sono rilevabili nella normativa dettata dai due titoli della prima parte della Costituzione relativi ai rapporti etico-sociali ed economici; trattasi di una gamma consistente di valori e prospettive che vengono sottolineati dalla *"Centesimus Annus"*.

Nell'art. 29 Cost. la famiglia viene definita come società naturale fondata sul matrimonio, secondo l'impostazione tipicamente cristiana, nella quale il valore tutelato si collega alla consistenza dei beni cui il matrimonio tende e non alla mera situazione di fatto della convivenza[123]. In sostanza, la famiglia è la sede naturale in cui il bambino cresce ed esprime le sue potenzialità[124]; in cui diventa consapevole della sua dignità. Ne conseguono il dovere e il diritto dei genitori di formazione dei figli, previsto dall'art. 30 Cost. Anche il profilo concernente la tutela dei figli nati fuori del matrimonio si collega all'esigenza di tutela della persona; all'esigenza, cioè, di eliminare la cultura della morte e di far trionfare la cultura della vita per la quale la famiglia costituisce la sede naturale ed i genitori, anche al di là della famiglia, costituiscono la garanzia di trasmissione generazionale.

Se si osserva l'andamento dei risultati che emergono da numerose ricerche in materia sociale, oltre che dalla diffusa esperienza trasmessa dai mezzi di comunicazione sociale, si può forse verificare che uno dei doveri più ampiamente violati si riferisce al compito specifico dei genitori di educare i figli; la carente attuazione costituzionale, sotto tale profilo, concerne non solo l'azione legislativa ed amministrativa ma soprattutto i comportamenti sociali

[121] R. Coppola (a cura di), *Gli strumenti costituzionali per l'esercizio della libertà religiosa*, Milano, 1982, p. 15.
[122] C. Mirabelli, *Le intese tra Stato e confessioni religiose*, Milano, 1978.
[123] G. Lombardi, *La famiglia nell'ordinamento italiano,* in *Iustitia*, 1965, p. 3.
[124] *Centesimus Annus*, n. 39.

ed individuali e la mentalità complessiva di cui essi sono espressione. Trattasi, come si può notare, di un dovere la cui matrice è chiaramente cristiana e che dà un significato al ruolo ed alla funzione della famiglia. Anche l'Enciclica, infatti, richiama i doveri e i compiti verso le generazioni future[125].

Si tratta, in altri termini, di difendere l'umanità non solo dall'irrazionale distruzione dell'ambiente naturale ma soprattutto dalla grave degenerazione dell'ambiente umano: è rilevabile, invero, uno scarso impegno *«per salvaguardare le condizioni morali di una autentica ecologia umana»*[126]. La famiglia, quindi, diventa la prima e fondamentale struttura a favore dell'ecologia umana[127]. Tale caratterizzazione sostiene la più efficace lettura dell'art. 31 della Costituzione secondo cui la Repubblica agevola, con misure economiche e altre provvidenze, la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

La legislazione in materia non brilla, certo, per chiarezza ed efficacia. Lo stesso diritto all'istruzione[128], sul cui esercizio i genitori dovrebbero rivolgere una particolare attenzione, non viene agevolato, con profili di autonomia, sia nelle scuole statali che nelle scuole libere (un tempo contrapposte come pubbliche e private, quasi a voler segnalare una gerarchia di contributi che, invece, il ruolo dei genitori e della famiglia ha reso ormai solo un residuo storico, impeditivo dell'efficace azione educativa dei genitori).

11. *Limiti al mercato e centralità della persona; il lavoro di interpretazione giuridica: l'errore amtropologica come sintomo dell'errore giuridico.*

Rilievi simili, con riguardo alla centralità della persona umana, anche se da un punto di vista diverso, possono svolgersi rispetto al titolo concernente i rapporti economici. La disciplina concernente la tutela del lavoro, i diritti retributivi, il riposo settimanale, la tutela della donna e dei minori, l'assistenza agli inabili, unitamente ai diritti sindacali, alla funzione del mercato e della proprietà si ritrovano già nella *"Rerum Novarum"*.

La *"Centesimus Annus"*, nel riprendere le stesse indicazioni, sottolinea il

[125] *Centesimus Annus,* n. 37.
[126] *Centesimus Annus,* n. 38.
[127] *Centesimus Annus* n. 39.
[128] A. GEMELLI, *Mentre si prepara la riforma della scuola,* in *Vita e pensiero,* 1948, n.8, p.447 ss.; P. PISICCHIO, *Scuola e persona* (*Il dibattito sulla scuola alla costituente attraverso gli interventi di Moro*), Bari, 1987.

nuovo profilo che, pur consentendo di ritenere il mercato quale strumento efficace per collocare le risorse e rispondere efficacemente ai bisogni[129], tuttavia pone in evidenza come numerosi bisogni umani non abbiano accesso al mercato e come sia stretto dovere di giustizia e di verità impedire che i bisogni umani fondamentali restino insoddisfatti[130].

L'impostazione della *"Rerum Novarum"*, che invita ad evitare la riduzione del lavoro dell'uomo e dell'uomo stesso a livello di semplice merce, viene confermata; ne consegue un «campo di impegno e di lotta nel nome della giustizia», che passa anche attraverso l'attuazione della Costituzione per realizzare una qualità di vita in cui il fenomeno del consumismo determina nuove responsabilità e nuovi gravi pericoli. «Si possono creare abitudini di consumo e stili di vita oggettivamente illeciti e spesso dannosi per la salute fisica e spirituale»[131]. I danni del consumismo sono altrettanto gravi quanto quelli di una permanenza al potere attraverso assetti consolidati che non hanno giustificazione; sono altrettanto gravi quanto la degenerazione pubblica e sociale che determina «mancanza di sicurezza, accompagnata dalla corruzione dei pubblici poteri e dalla diffusione di improprie fonti di arricchimento e di facili profitti»[132].

In questi orientamenti si possono cogliere considerazioni attuali e significative non solo per una riflessione sociologica o religiosa ma anche per il lavoro di interpretazione dei testi giuridici; ovviamente, sempre che il giurista ritenga di avvicinarsi ai testi nella pienezza della sua umanità, utilizzando la sua capacità di essere uomo integro e completo, libero da pregiudizi e preoccupazioni; occorre, cioè, riflettere ed operare nella stessa atmosfera di libertà che la *"Centesimus Annus"* propone di utilizzare; c'è, infatti, un'analogia di impostazione tra il documento ecclesiale e il testo giuridico costituzionale; ambedue hanno collocato al centro della loro trama il valore della persona umana.

[129] *Centesimus Annus,* n. 34.
[130] D. FISICHELLA, *Dottrina sociale cattolica*, cit., 180 ss., il quale nota che il fallimento storico e teorico del comunismo marxista e delle esperienze totalitarie implica la persistenza del solo modello occidentale, non essendo la dottrina sociale una dottrina economica alternativa. Ciò non può significare un acritico accoglimento di tale modello – peraltro oggetto di puntuali riflessioni critiche nella enciclica *"Solecitudo rei socialis"* del 1987 –, ma la consapevolezza della necessità di apportarvi le opportune modifiche atte a renderlo compatibile (o meno incompatibile) con il fine del perseguimento del bene comune, della realizzazione della persona umana, fine che non può essere realizzato attraverso la mera soddisfazione della (pur rilevante) dimensione economica.
[131] *Centesimus Annus,* n. 36.
[132] *Centesimus Annus,* n. 48.

Laddove si commette l'errore antropologico di collocare, non l'uomo, ma altra entità nel punto focale delle iniziative, delle azioni e delle decisioni, lì si commette anche un errore giuridico.

Come si è detto, la Costituzione ha fatto una precisa opzione; ha posto al centro del sistema giuridico costituzionale il riconoscimento dell'uomo, della persona umana con la sua dignità (artt. 1, 2, 3 e 4); ogni diversa impostazione, quindi, sul piano giuridico sarebbe evidentemente errata.

Ne consegue, allora, che l'errore antropologico segnalato dalla *"Centesimus Annus"* può diventare sintomo di un errore giuridico nel lavoro di interpretazione dei testi costituzionali e di tutte le discipline subordinate che a tali testi devono conformarsi. La dottrina sociale della Chiesa, ripresa dal punto di vista giuridico ora menzionato, potrebbe, per chi avesse desiderio di più specifico approfondimento, costituire un prezioso ausilio interpretativo, non un vincolo né un condizionamento, ma un supporto conoscitivo che permette di leggere la realtà con l'atteggiamento più libero e responsabile, specie per i diritti fondamentali[133].

12. *La democrazia senza valori.*

La conoscenza della realtà sociale attraverso la lettura dei documenti ecclesiali, nelle linee esposte, diventa idoneo criterio interpretativo e non un comportamento arbitrario; essa, infatti, trova un fondamento corrispondente anche nei lavori dell'Assemblea Costituente e, quindi, permette di cogliere implicazioni che rischiano di rimanere inavvertite, lasciando così l'ordinamento privo di un'adeguata attuazione costituzionale proprio negli aspetti trattati dalla *"Centesimus Annus"*.

L'enciclica ammonisce che «una democrazia senza valori si converte facilmente in un totalitarismo aperto oppure subdolo, come dimostra la storia»[134].

Data l'identità dei valori tutelati (nella parte sopra considerata), si può ritenere che la mancata attuazione della Costituzione, *in parte qua,* essendo suscettibile di trasformare l'assetto sociale in un sistema di democrazia senza

[133] G. LOMBARDI, *Potere privato e diritti fondamentali*, Torino, 1970; F. SORRENTINO, *La tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario e in quello italiano,* in M. CAPPELLETTI e A. PIZZORUSSO (a cura di), *L'influenza del diritto europeo su quello italiano*, Milano, 1982, p. 36.

[134] *Centesimus Annus,* n. 46.

valori, possa svuotare la Costituzione rendendola una facciata che, pur nella validità delle dichiarazioni, copre tuttavia nuove forme di abusi e violenze o di cripto-totalitarismo conformista e culturale.

L'ideale democratico, concretizzandosi nel nostro sistema in un disegno costituzionale lucido (relativo ai princìpi, ai diritti ed ai doveri), deve quindi attuarsi attraverso una viva attenzione e preoccupazione per i diritti umani, così come auspica l'enciclica per ogni paese.

APPENDICE

LETTERA ENCICLICA "CENTESIMUS ANNUS" DEL SOMMO PONTEFICE GIOVANNI PAOLO II

INTRODUZIONE

1. Il centenario della promulgazione dell'Enciclica del mio predecessore Leone XIII di v.m., che inizia con le parole *Rerum novarum*[1], segna una data di rilevante importanza nella presente storia della Chiesa ed anche nel mio pontificato. Essa, infatti, ha avuto il privilegio di esser commemorata con solenni Documenti dai Sommi Pontefici, a partire dal quarantesimo anniversario fino al novantesimo: si può dire che il suo iter storico è stato ritmato da altri scritti, che la rievocavano ed insieme la attualizzavano[2].

Nel fare altrettanto per il centesimo anniversario su richiesta di numerosi Vescovi, istituzioni ecclesiali, centri di studi, imprenditori e lavoratori, sia a titolo individuale che come membri di associazione, desidero anzitutto soddisfare il debito di gratitudine che l'intera Chiesa ha verso il grande Papa e il suo «immortale Documento»[3]. Desidero anche mostrare che la *ricca linfa*, che salda quella radice, non si è esaurita col passare degli anni, ma è anzi *diventata più feconda*. Ne danno testimonianza le iniziative di vario genere che hanno preceduto, accompagnano e seguiranno questa celebrazione, iniziative promosse dalle Conferenze episcopali, da Organismi internazionali, da Università ed Istituti accademici, da Associazioni professionali e da altre istituzioni e persone in tante parti del mondo.

2. La presente Enciclica partecipa a queste celebrazioni per ringraziare Dio, dal quale «discende ogni buon regalo e ogni dono perfetto» (*Gc* 1, 17), poiché si è servito di un Documento emanato cento anni or sono dalla Sede di Pietro, operando nella Chiesa e nel mondo tanto bene e diffondendo tanta luce. La commemorazione, che qui vien fatta, riguarda l'Enciclica Leoniana e insieme le Encicliche e gli altri scritti dei miei predecessori, che hanno con-

[1] Leone XIII, Lett. Enc. *Rerum Novarum* (15 maggio 1891): *Leonis XIII P.M. Acta*, IX, Romae 1892, 97-144.

[2] Pio XI, Lett. Enc. *Quadragesimo anno* (15 maggio 1931): *AAS* 23 (1931), 177-228; Pio XII, Messaggio radiofonico del 1° giugno 1941: *AAS* 33 (1941), 195-205; Giovanni XXIII, Lett. Enc. *Mater et Magistra* (15 maggio 1961): *AAS* 53 (1961), 401-464; Paolo VI, Epist. Ap; *Octogesima adveniens* (14 maggio 1971): *AAS* 63 (1971), 401-441.

[3] Cf. Pio XI, Lett. Enc. *Quadragesimo anno*, III, *l.c.*, 228.

tribuito a renderla presente e operante nel tempo, costituendo quella che sarebbe stata chiamata «dottrina sociale», «insegnamento sociale», o anche «Magistero sociale» della Chiesa.

Alla validità di tale insegnamento si riferiscono già due Encicliche che ho pubblicato negli anni del mio pontificato: la *Laborem exercens* sul lavoro umano e la *Sollicitudo rei socialis* sugli attuali problemi dello sviluppo degli uomini e dei popoli[4].

3. Intendo ora proporre una «rilettura» dell'Enciclica leoniana, invitando a «guardare indietro», al suo testo stesso per scoprire nuovamente la ricchezza dei principi fondamentali, in essa formulati, per la soluzione della questione operaia. Ma invito anche a «guardare intorno», alle «cose nuove», che ci circondano ed in cui ci troviamo, per così dire, immersi, ben diverse dalle «cose nuove» che contraddissero l'ultimo decennio del secolo passato. Invito, infine, a guardare al futuro, quando già s'intravede il terzo Millennio dell'era cristiana, carico di incognite, ma anche di promesse. Incognite e promesse che fanno appello alla nostra immaginazione e creatività, stimolando anche la nostra responsabilità, quali discepoli dell'unico maestro», Cristo (cf. *Mt* 23,8), nell'indicare la via, nel proclamare la verità e nel comunicare la vita che è Lui (cf. *Gv* 14,6).

Così facendo, sarà confermato non solo *il permanente valore di tale insegnamento*, ma si manifesterà anche *il vero senso della Tradizione della Chiesa*, la quale, sempre viva e vitale, costruisce sopra il fondamento posto dai nostri padri nella fede e, segnatamente, sopra quel che gli Apostoli trasmisero alla Chiesa[5] in nome di Gesù Cristo, il fondamento «che nessuno può sostituire» (cf. *I Cor* 3, 11).

Fu per la conoscenza della sua missione di successore di Pietro che Leone XIII si propose di parlare, e la stessa coscienza anima oggi il suo successore. Come lui, e come i Pontefici prima e dopo di lui, mi ispiro all'immagine evangelica dello «scriba divenuto discepolo del Regno dei cieli», del quale il Signore dice che «è simile ad un padrone di casa, che dal suo tesoro sa trarre cose nuove e cose antiche» (*Mt* 13, 52). Il tesoro è la grande corrente della Tradizione della Chiesa, che contiene le «cose antiche», ricevute e trasmesse

[4] Lett. Enc. *Laborem exercens* (14 settembre 1981): *AAS* 73 (1981), 577-647; Lett. Enc. *Sollicitudo rei socialis* (30 dicembre 1987): *AAS* 80 (1988), 513-586.

[5] Cf. S. Ireneo, *Adversus haereses*, I, 10, 1; III, 4, 1: *PG* 7, 549 s.; 855 s.; *S Ch.* 264, 154 s.; 211, 44-46.

da sempre, e permette di leggere le «cose nuove», in mezzo alle quali trascorre la vita della Chiesa e del mondo.

Di tali cose che, incorporandosi alla Tradizione, diventano antiche ed offrono occasioni e materiale per il suo arricchimento e per l'arricchimento della vita di fede, fa parte anche l'operosità feconda di milioni e milioni di uomini, che, stimolati dal Magistero sociale, si sono sforzati di ispirarsi ad esso in ordine al proprio impegno nel mondo. Agendo individualmente, o variamente coordinati in gruppi, associazioni ed organizzazioni, essi hanno costituito come un *grande movimento per la difesa della persona umana* e la tutela della sua dignità, il che nelle alterne vicende della storia ha contribuito a costruire una società più giusta o, almeno, a porre argini e limiti all'ingiustizia.

La presente Enciclica mira a mettere in evidenza la fecondità dei principi espressi da Leone XIII, i quali appartengono al patrimonio dottrinale della Chiesa e, per tale titolo, impegnano l'autorità del suo Magistero. Ma la sollecitudine pastorale mi ha spinto, altresì, a proporre l'analisi di alcuni avvenimenti della storia recente. È superfluo rilevare che il considerare attentamente il corso degli avvenimenti per discernere le nuove esigenze dell'evangelizzazione fa parte del compito dei Pastori. Tale esame, tuttavia, non intende dare giudizi definitivi, in quanto di per sé non rientra nell'ambito specifico del Magistero.

CAPITOLO I

TRATTI CARATTERISTICI DELLA RERUM NOVARUM

4. Sul finire del secolo scorso la Chiesa si trovò di fronte ad un processo storico, in atto già da qualche tempo, ma che raggiungeva allora un punto nevralgico. Fattore determinante di tale processo fu un insieme di radicali mutamenti avvenuti nel campo politico, oltre al multiforme influsso delle ideologie dominanti. Risultato di questi cambiamenti era stata, in campo politico, una *nuova concezione della società e dello Stato* e, di conseguenza, *dell'autorità*. Una società tradizionale si dissolveva e cominciava a formarsene un'altra, carica della speranza di nuove libertà, ma anche dei pericoli di nuove forme di ingiustizia e servitù.

In campo economico, dove confluivano le scoperte e le applicazioni delle scienze, si era arrivati progressivamente a nuove strutture nella produzione dei beni di consumo. Era apparsa una *nuova forma di proprietà*, il capitale, e una *nuova forma di lavoro*, il lavoro salariato, caratterizzato da gravosi ritmi di produzione, senza i dovuti riguardi per il sesso, l'età o la situazione familiare, ma unicamente determinato dall'efficienza in vista dell'incremento del profitto.

Il lavoro diventava così una merce, che poteva essere liberamente acquistata e venduta sul mercato ed il cui prezzo era regolato dalla legge della domanda e dell'offerta, senza tener conto del minimo vitale necessario per il sostentamento della persona e della sua famiglia. Per di più, il lavoratore non aveva nemmeno la sicurezza di riuscire a vendere la «propria merce», essendo continuamente minacciato dalla disoccupazione, la quale, in assenza di previdenze sociali, significava lo spettro della morte per fame.

Conseguenza di questa trasformazione era «la divisione della società in due classi separate da un abisso profondo»[6]: tale situazione si intrecciava con l'accentuato mutamento di ordine politico. Così la teoria politica allora dominante cercava di promuovere, con le leggi appropriate o, al contrario, con voluta assenza di qualsiasi intervento, la totale libertà economica. Nello stesso tempo, cominciava a sorgere in forma organizzata, e non poche volte vio-

[6] Leone XIII, Lett. Enc. *Rerum novarum: l.c.*, 132

lenta, un'altra concezione della proprietà e della vita economica, che implicava una nuova organizzazione politica e sociale.

Nel momento culminante di questa contrapposizione, quando ormai apparivano in piena luce la gravissima ingiustizia della realtà sociale, quale esisteva in molte parti, ed il pericolo di una rivoluzione favorita dalle concezioni allora chiamate «socialiste», Leone XIII intervenne con un Documento che affrontava in modo organico la «questione operaia». L'Enciclica era stata preceduta da altre, dedicate piuttosto ad insegnamenti di carattere politico, mentre altre ancora seguiranno più tardi[7]. In questo contesto è da ricordare, in particolare, l'Enciclica *Libertas praestantissimum*, in cui era richiamato il legame costitutivo della libertà umana con la verità, tale che una libertà che rifiuti di vincolarsi alla verità scadrebbe in arbitrio e finirebbe col sottomettere se stessa alle passioni più vili e con l'autodistruggersi. Da cosa derivano, infatti, tutti i mali a cui la *Rerum novarum* vuole reagire se non da una libertà che nel campo dell'attività economica e sociale, si distacca dalla verità dell'uomo?

Il Pontefice si ispirava, inoltre, all'insegnamento dei predecessori, nonché ai molti Documenti episcopali, agli studi scientifici promossi da laici, all'azione di movimenti e associazioni cattoliche ed alle concrete realizzazioni in campo sociale, che contraddistinsero la vita della Chiesa nella seconda metà del XIX secolo.

5. Le «cose nuove», alle quali il Papa si riferiva, erano tutt'altro che positive. Il primo paragrafo dell'Enciclica descrive le «cose nuove», che le han dato il nome, con parole forti: «una volta suscitata *la brama di cose nuove*, che da tempo sta sconvolgendo gli Stati, ne sarebbe derivato come conseguenza che *i desideri di cambiamenti* si trasferissero alla fine dall'ordine politico al settore contiguo dell'economia. Difatti, i progressi incessanti dell'industria, le nuove strade aperte dalle professioni, le mutate relazioni tra padroni e operai; l'accumulo della ricchezza nelle mani di pochi, accanto alla miseria della moltitudine; la maggiore coscienza che i lavoratori hanno acquistato di sé e, di conseguenza, una maggiore unione tra essi ed inoltre il peggioramento dei costumi, tutte queste cose hanno fatto scoppiare un *conflitto*»[8]. Il

[7] Cf. ad es. Leone XIII, Epist. Enc. *Arcanum divinae sapientiae* (10 febbraio 1980): *Leonis XIII P.M. Acta*, II, Romae 1882, 10-40; Epist. Enc. *Diuturnum illud* (29 giugno 1881): *Leonis XIII P.M. Acta*, II Romae 1882, 269-287; Lett. Enc. *Libertas praestantissimum* (20 giugno 1888): *Leonis XIII P.M. Acta*, VIII, Romae 1889, 212-246; Epist. Enc. *Graves de communi* (18 gennaio 1901): *Leonis XIII P.M. Acta*, XXI, Romae 1902, 3-20.

[8] Lett. Enc. *Rerum novarum: l.c.*, 97.

Papa, e con lui la Chiesa, come anche la comunità civile, si trovano di fronte ad una società divisa da un conflitto, tanto più duro e inumano perché non conosceva regola né norma. Era *il conflitto tra il capitale e il lavoro*, o – come lo chiamava l'Enciclica – la questione operaia, e proprio su di esso, nei termini acutissimi in cui allora si prospettava, il Papa non esitò a dire la sua parola.

Si presenta qui la prima riflessione, che l'Enciclica suggerisce per il tempo presente.

Di fronte ad un conflitto che opponeva, quasi come «lupi», l'uomo all'uomo fin sul piano della sussistenza fisica degli uni e dell'opulenza degli altri, il Papa non dubitò di dover intervenire, in virtù del suo «ministero apostolico»[9], ossia della missione ricevuta da Gesù Cristo stesso di «pascere gli agnelli e le pecorelle» (cf. *Gv* 21, 15-17) e di «legare e sciogliere sulla terra» per il Regno dei cieli (cf. *Mt* 16, 19). Sua intenzione era certamente quella di ristabilire la pace, e il lettore contemporaneo non può non notare la severa condanna della lotta di classe, che egli pronunciava senza mezzi temini[10]. Ma era ben consapevole del fatto che *la pace si edifica sul fondamento della giustizia: contenuto essenziale dell'Enciclica fu appunto quello di proclamare le condizioni fondamentali della giustizia nella congiuntura economica e sociale di allora*[11].

In questo modo Leone XIII, sulle orme dei predecessori, stabiliva un paradigma permanente per la Chiesa. Questa, infatti, ha la sua parola da dire di fronte a determinate situazioni umane, individuali e comunitarie, nazionali e internazionali, per le quali formula una vera dottrina, un *corpus*, che le permette di analizzare le realtà sociali, di pronunciarsi su di esse e di indicare orientamenti per la giusta soluzione dei problemi che ne derivano.

Ai tempi di Leone XIII una simile concezione del diritto-dovere della Chiesa era ben lontana dall'essere comunemente ammessa. Prevaleva, infatti, una duplice tendenza: l'una orientata a questo mondo ed a questa vita, alla quale la fede doveva rimanere estranea: l'altra rivolta verso una salvezza puramente ultra-terrena, che però non illuminava né orientava la presenza sulla terra. L'atteggiamento del Papa nel pubblicare la *Rerum novarum* conferì alla Chiesa quasi uno «statuto di cittadinanza» nelle mutevoli realtà della vita pubblica, e ciò si sarebbe affermato ancor più in seguito. In effetti, per la

[9] *Ibid.: l.c.*, 97.

[10] Cf. *Ibid.: l.c.*, 109 s.

[11] Cf. *Ibid.:* descrizioni delle condizioni di lavoro; associazioni operaie anti-cristiane: *l.c.*, 110 s.; 136 s.

Chiesa insegnare e diffondere la dottrina sociale appartiene alla sua missione evangelizzatrice e fa parte essenziale del messaggio cristiano, perché tale dottrina ne propone le dirette conseguenze nella vita della società ed inquadra il lavoro quotidiano e le lotte per la giustizia nella testimonianza a Cristo Salvatore. Essa costituisce, altresì, una fonte di unità e di pace dinanzi ai conflitti che inevitabilmente insorgono nel settore economico-sociale. Diventa in tal modo possibile vivere le nuove situazioni senza avvilire la trascendente dignità della persona umana né in se stessi né negli avversari, ed avviarle a retta soluzione.

Ora, la validità di tale orientamento mi offre, a distanza di cento anni, l'opportunità di dare un contributo all'elaborazione della dottrina sociale cristiana. La «nuova evangelizzazione», di cui il mondo moderno ha urgente necessità e su cui ho più volte insistito, deve annoverare tra le sue componenti essenziali *l'annuncio della dottrina sociale della Chiesa*, idonea tuttora, come ai tempi di Leone XIII, ad indicare la retta via per rispondere alle grandi sfide dell'età contemporanea, mentre cresce il discredito delle ideologie. Come allora, bisogna ripetere che *non c'è vera soluzione della «questione sociale» fuori del Vangelo* e che, d'altra parte, le «cose nuove» possono trovare in esso il loro spazio di verità e la dovuta impostazione morale.

6. Proponendosi di far luce sul *conflitto* che si era venuto a creare tra capitale e lavoro, Leone XIII affermava i diritti fondamentali dei lavoratori. Per questo, la chiave di lettura del testo leoniano è la *dignità del lavoratore* in quanto tale e, per ciò stesso, la *dignità del lavoro*, che viene definito come «l'attività umana ordinata a provvedere ai bisogni della vita, e specialmente alla conservazione»[12]. Il Pontefice qualifica il lavoro come «personale» perché «la forza attiva è inerente alla persona e del tutto propria di chi la esercita ed al cui vantaggio fu data»[13]. Il lavoro appartiene così alla vocazione di ogni persona; l'uomo, anzi, si esprime e si realizza nella sua attività di lavoro. Nello stesso tempo, il lavoro ha una dimensione «sociale» per la sua intima relazione sia con la famiglia, sia anche col bene comune, «poiché si può affermare con verità che il lavoro degli operai è quello che produce la ricchezza degli Stati»[14]. È quanto ho ripreso e sviluppato nell'Enciclica *Laborem exercens*[15].

[12] *Ibid.: l.c.*, 130; cf. anche 114 s.
[13] *Ibid.: l.c.*, 130.
[14] *Ibid.: l.c.*, 123.
[15] Cf. Lett. Enc. *Laborem exercens*, 1, 2, 6: *L.c.*, 578-583; 589-592.

Un altro principio rilevante è senza dubbio quello del *diritto alla «proprietà privata»*[16].

Lo spazio stesso, che l'Enciclica gli dedica, rileva l'importanza che gli si attribuisce. Il Papa è ben cosciente del fatto che la proprietà privata non è un valore assoluto, né tralascia di proclamare i principi di necessaria complementarietà, come quello della *destinazione universale dei beni della terra*[17].

D'altra parte, è senz'altro vero che il tipo di proprietà privata, che egli precipuamente considera, è quello della proprietà della terra[18]. Ciò, tuttavia, non impedisce che le ragioni adottate per tutelare la proprietà privata, ossia per affermare il diritto di possedere le cose necessarie per lo sviluppo personale e della propria famiglia – quale che sia la forma concreta che questo diritto può assumere –, conservino oggi il loro valore. Ciò deve essere nuovamente affermato sia di fronte ai cambiamenti, di cui siamo testimoni, avvenuti nei sistemi dove imperava la proprietà collettiva dei mezzi di produzione; sia anche di fronte ai crescenti fenomeni di povertà o, più esattamente, agli impedimenti della proprietà privata, che si presentano in tante parti del mondo, comprese quelle in cui predominano i sistemi che dell'affermazione del diritto di proprietà privata fanno il loro fulcro. A seguito di detti cambiamenti e della persistenza della povertà, si rivela necessaria una più profonda analisi del problema, come sarà sviluppata più avanti.

7. In stretta relazione col diritto di proprietà l'Enciclica di Leone XIII afferma parimenti altri diritti, come propri e inalienabili della persona umana. Tra essi è preminente, per lo spazio che il Papa gli dedica e l'importanza che gli attribuisce, il «diritto naturale dell'uomo» a formare associazioni private; il che significa, anzitutto, *il diritto a creare associazioni professionali* di imprenditori e operai, o di soli operai[19]. Si coglie qui la ragione per cui la Chiesa difende e approva la creazione di quelli che comunemente si chiamano sindacati, non certo per pregiudizi ideologici, né per cedere a una mentalità di classe, ma perché l'associarsi è un diritto naturale dell'essere umano e, dunque, anteriore rispetto alla sua integrazione nella società politica. Infatti, «non può lo Stato proibirne la formazione», perché «i diritti naturali lo Stato deve tutelarli, non distruggerli. Vietando tali associazioni, esso contraddice se stesso»[20].

[16] Cf. Lett. Enc *Rerum novarum: l.c.*, 99-107.
[17] *Ibid.: l.c.*, 102 s.
[18] *Ibid.: l.c.*, 101-104.
[19] *Ibid.: l.c.*, 134 s.; 137 s.
[20] *Ibid.: l.c.*, 135.

Insieme con questo diritto, che – è doveroso sottolineare – il Papa riconosce esplicitamente agli operai o, secondo il suo linguaggio, ai «proletari», sono affermati con eguale chiarezza il diritto alla «limitazione delle ore di lavoro», al legittimo riposo e ad un diverso trattamento dei fanciulli e delle donne[21] quanto al tipo e alla durata del lavoro.

Se si tiene presente ciò che dice la storia circa i procedimenti consentiti, o almeno non esclusi legalmente, in ordine alla contrattazione senza alcuna garanzia né quanto alle condizioni igieniche dell'ambiente ed ancora senza riguardo per l'età e il sesso dei candidati all'occupazione, ben si comprende la severa affermazione del Papa. «Non è giusto né umano – egli scrive – esigere dall'uomo tanto lavoro, da farne per la troppa fatica istupidire la mente e da fiaccarne il corpo». E con maggior precisione, riferendosi al contratto, inteso a far entrare in vigore simili «relazioni di lavoro», afferma: «In ogni convenzione stipulata tra padroni ed operai vi è sempre la condizione o espressa o sottintesa «che si sia provveduto convenientemente al riposo, proporzionato «alla somma delle energie consumate nel lavoro»; poi conclude: «Un patto contrario sarebbe immorale»[22].

8. Subito dopo il Papa enuncia un *altro diritto* dell'operaio in quanto persona. Si tratta del diritto al «giusto salario», il quale non può essere lasciato «al libero consenso delle parti: sicché il datore di lavoro, pagata la mercede, ha fatto la sua parte, né sembra sia debitore di altro»[23]. Lo Stato – si diceva a quel tempo – non ha potere di intervenire nella determinazione di questi contratti, se non per assicurare l'adempimento di quanto è stato esplicitamente pattuito. Una simile concezione delle relazioni tra padroni e operai, puramente pragmatica ed ispirata ad un rigoroso individualismo, viene severamente biasimata nell'Enciclica, perché contraria alla duplice natura del lavoro, come fatto personale e necessario. Poiché, se il lavoro, *in quanto personale*, rientra nella disponibilità che ciascuno ha delle proprie facoltà ed energie, *in quanto necessario* è regolato dal grave obbligo che ciascuno ha di «conservarsi in vita»; di qui nasce per necessaria conseguenza – conclude il Papa – il diritto di procurarsi i mezzi di sostentamento, che per la povera gente si riducono al salario del proprio lavoro»[24].

Il salario deve essere sufficiente a mantenere l'operaio e la sua famiglia.

[21] Cf. *ibid.: l.c.*, 128-129.
[22] *Ibid.: l.c.*, 129.
[23] *Ibid.: l.c.*, 129.
[24] *Ibid.: l.c.*, 130 s.

Se il lavoratore, «costretto dalla necessità, o per timore del peggio, accetta patti più duri perché imposti dal proprietario o dall'imprenditore, e che volenti o non volenti debbano essere accettati, è chiaro che subisce una violenza contro la quale la giustizia protesta»[25].

Volesse Dio che queste parole, scritte mentre avanzava il cosiddetto «capitalismo selvaggio», non debbano oggi essere ripetute con la medesima severità. Purtroppo, si riscontrano ancora oggi casi di contratti tra padroni e operai, nei quali è ignorata la più elementare giustizia in materia di lavoro minorile o femminile, circa gli orari di lavoro, lo stato igienico dei locali e l'equa retribuzione. E questo nonostante le *Dichiarazioni* e *Convenzioni internazionali* al riguardo[26], e le stesse *leggi interne* degli Stati. Il Papa attribuiva all'«autorità pubblica» lo «stretto dovere» di prendersi debita cura del benessere dei lavoratori, perché non facendolo si offendeva la giustizia; anzi, non esitava a parlare di «giustizia distributiva»[27].

9. A tali diritti Leone XIII ne aggiunge *un altro*, sempre a proposito della condizione operaia, che desidero ricordare per l'importanza che ha: il diritto di adempiere liberamente i doveri religiosi. Il Papa lo proclama nel contesto degli altri diritti e doveri degli operai, nonostante il clima generale che, anche ai suoi tempi, considerava certe questioni come attinenti esclusivamente all'ambito privato. Egli afferma la necessità del riposo festivo, perché l'uomo sia riportato al pensiero dei beni celesti e al culto dovuto alla maestà divina[28]. Di questo diritto, radicato in un comandamento, nessuno può privare l'uomo: «A nessuno è lecito violare impunemente la dignità dell'uomo, di cui Dio stesso dispone con grande rispetto»; di conseguenza, lo Stato deve assicurare all'operaio l'esercizio di tali libertà[29]. Non sbaglierebbe chi in questa limpida affermazione vedesse il germe del principio del diritto alla libertà religiosa, divenuto poi oggetto di molte solenni *Dichiarazioni* e *Convenzioni internazionali*[30], nonché della nota *Dichiarazione conciliare* e del mio ripetuto insegnamento[31]. Al riguardo, ci si deve domandare se gli ordinamenti legali vigen-

[25] *Ibid.: l.c.*, 131.
[26] Cf. Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo.
[27] Cf. Lett. Enc. *Rerum novarum: l.c.*, 121-123.
[28] Cf. *ibid.: l.c.*, 127.
[29] *Ibid.: l.c.*, 126 s.
[30] Cf. Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo; Dichiarazione sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o sulle convenzioni.
[31] Cf. Conc. Ecume. Vat. II, Dichiarazione sulla libertà religiosa *Dignitatis humanae*;

ti e la prassi delle società industrializzate assicurino oggi effettivamente l'elementare diritto al riposo festivo.

10. Un'altra importante nota, ricca di insegnamenti per i nostri giorni, è la concezione dei rapporti tra lo Stato ed i cittadini. La *Rerum novarum* critica i due sistemi sociali ed economici: il socialismo e il liberalismo. Al primo è dedicata la parte iniziale, nella quale si riafferma il diritto alla proprietà privata; al secondo non è dedicata una speciale sezione, ma – cosa meritevole di attenzione – si riservano le critiche, quando si affronta il tema dei doveri dello Stato[32]. Questo non può limitarsi a «provvedere ad una parte dei cittadini», cioè a quella ricca e prospera, e non può «trascurare l'altra», che rappresenta indubbiamente la grande maggioranza del corpo sociale: altrimenti si offende la giustizia, che vuole si renda a ciascuno il suo. «Tuttavia, nel tutelare questi diritti dei privati, si deve avere un riguardo speciale ai deboli e ai poveri. La classe dei ricchi, forte per se stessa, ha meno bisogno della pubblica difesa; la classe proletaria, mancando di un proprio sostegno, ha speciale necessità di cercarla nella protezione dello Stato. Perciò agli operai, che sono nel numero dei deboli e bisognosi, lo Stato deve rivolgere di preferenza le sue cure e provvidenze»[33].

Questi passi oggi hanno valore soprattutto di fronte alle nuove forme di povertà esistenti nel mondo, anche perché sono affermazioni che non dipendono da una determinata concezione dello Stato né da una particolare teoria politica. Il Papa ribadisce un elementare principio di ogni sana organizzazione politica, cioè che gli individui, quanto più sono indifesi in una società, tanto più necessitano dell'interessamento e della cura degli altri e, in particolare, dell'intervento dell'autorità pubblica. In tal modo il principio, che oggi chiamiamo di solidarietà, e la cui validità, sia nell'ordine interno a ciascuna Nazione, sia nell'ordine internazionale, ho richiamato nella *Sollicitudo rei socialis*[34], si dimostra come uno dei principi basilari della concezione cristiana dell'organizzazione sociale e politica. Esso è più volte enunciato da Leone XIII col nome di «amicizia», che troviamo già nella filosofia greca; da Pio XI è designato col non meno significativo di «carità sociale», mentre Paolo VI, ampliando il concetto secondo le moderne e molteplici dimensioni della questione sociale, parlava di «civiltà dell'amore»[35].

Giovanni Paolo II, Lettera ai Capi di Stato (1° settembre 1980): *AAS* 72 (1980), 1252-1260; Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1988: *AAS* 80 (1988), 278-286.

[32] Cf. Lett. Enc. *Rerum novarum: l.c.*, 99-105; 130 s.; 135.

[33] *Ibid.: l.c.*, 125.

[34] Cf. Lett. Enc. *Sollicitudo rei socialis*, 38-40: *l.c.*, 564-569; cf; anche Giovanni XXIII, Lett. Enc. *Mater et Magistra, Lc.*, 407.

11. La rilettura dell'Enciclica alla luce delle realtà contemporanee permette di apprezzare *la costante preoccupazione e dedizione della Chiesa* verso quelle categorie di persone, che sono oggetto di predilezione da parte del Signore Gesù. Il contenuto del testo è un'eccellente testimonianza della continuità, nella Chiesa, della cosiddetta «opzione preferenziale per i poveri», opzione che ho definito come «una forma speciale di primato nell'esercizio della carità cristiana»[36]. L'Enciclica sulla «questione operaia», dunque, è un'Enciclica sui poveri e sulla terribile condizione, alla quale il nuovo e non di rado violento processo di industrializzazione aveva ridotto grandi moltitudini. Anche oggi, in gran parte del mondo, simili processi di trasformazione economica, sociale e politica producono i medesimi mali.

Se Leone XIII si appella allo Stato per rimediare secondo giustizia alla condizione dei poveri, lo fa anche perché riconosce opportunamente che lo Stato ha il compito di sovraintendere al bene comune e di curare che ogni settore della vita sociale, non escluso quello economico, contribuisca a promuoverlo, pur nel rispetto della giusta autonomia di ciascuno di essi. Ciò, però, non deve far pensare che per Papa Leone ogni soluzione della questione sociale debba venire dallo Stato.

Al contrario, egli insiste più volte sui necessari limiti dell'intervento dello Stato e sul carattere strumentale, giacché l'individuo, la famiglia e la società gli sono anteriori ed esso esiste per tutelare i diritti dell'uno e delle altre, e non già per soffocarli[37]. A nessuno sfugge l'attualità di queste riflessioni. Sull'importante tema delle limitazioni inerenti alla natura dello Stato converrà tornare più avanti; intanto i punti sottolineati, non certo gli unici dell'Enciclica, si pongono in continuità nel Magistero sociale della Chiesa, anche alla luce di una sana concezione della proprietà privata, del lavoro, del processo economico, della realtà dello Stato e, prima di tutto, dell'uomo stesso. Altri temi saranno menzionati in seguito nell'esaminare taluni aspetti della realtà contemporanea; ma occorre tener presente fin d'ora che ciò che fa da

[35] Cf. Leone XIII, Lett. Enc. *Rerum novarum: l.c.*, 114-116; Pio XI, Lett. Enc. *Quadragesimo anno*, III, *l.c.*, 208; Paolo VI, Omelia per la chiusura dell'Anno Santo (25 dicembre 1975): *AAS* 68 (1976), 145; Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1977: *AAS* 68 (1976), 709.

[36] Lett. Enc. *Sollicitudo rei socialis*, 42: *l.c.*, 572.

[37] Cf. Lett. Enc. *Rerum novarum: l.c.*, 101 s.; 104 s.; 130 s.; 136.

trama e, in certo modo, da guida all'Enciclica ed a tutta la dottrina sociale della Chiesa, *è la corretta concezione della persona umana e del suo valore unico*, in quanto «l'uomo.... in terra è la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa»[38]. In lui ha scolpito la sua immagine e somiglianza (cf. *Gn* 1, 26) conferendogli una dignità incomparabile, sulla quale più volte insiste l'Enciclica. In effetti, al di là dei diritti che l'uomo acquista col proprio lavoro, esistono diritti che non sono il corrispettivo di nessuna opera da lui prestata, ma che derivano dall'essenziale sua dignità di persona.

[38] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*., 24.

CAPITOLO II

VERSO LE «COSE NUOVE» DI OGGI

12. La commemorazione della *Rerum Novarum* non sarebbe adeguata, se non guardasse pure alla situazione di oggi. Già nel suo contenuto il Documento si presta ad una tale considerazione, perché il quadro storico e le previsioni ivi delineatesi si rivelano, alla luce di quanto è accaduto in seguito, sorprendentemente esatte.

Ciò è confermato, in particolare, dagli avvenimenti degli ultimi mesi dell'anno 1989 e dei primi del 1990. Essi e le conseguenti trasformazioni radicali non si spiegano se non in base alle situazioni anteriori, le quali, in certa misura, avevano cristallizzato o istituzionalizzato le previsioni di Leone XIII ed i segnali, sempre più inquieti, avvertiti dai suoi successori. Papa Leone, infatti, previde le conseguenze negative sotto tutti gli aspetti, politico, sociale ed economico, di un ordinamento della società quale proponeva il «socialismo», che allora era allo stadio di filosofia sociale e di movimento più o meno strutturato. Qualcuno potrebbe meravigliarsi del fatto che il Papa cominciava dal «socialismo» la critica delle soluzioni che si davano della «questione operaia», quando esso non si presentava ancora – come poi accadde – sotto la forma di uno Stato forte e potente con tutte le risorse a disposizione. Tuttavia, egli valutò esattamente il pericolo che rappresentava per le masse l'attraente presentazione di una soluzione tanto semplice quanto radicale della questione operaia di allora. Ciò risulta tanto più vero, se vien considerato in relazione con la paurosa condizione di ingiustizia in cui giacevano le masse proletarie nelle Nazioni da poco industrializzate. Occorre qui sottolineare due cose: da una parte, la grande lucidità nel percepire, in tutta la sua crudezza, la reale condizione dei proletari, uomini, donne e bambini; dall'altra, la non minore chiarezza con cui si intuisce il male di una soluzione che, sotto l'apparenza di un'inversione delle posizioni di poveri e ricchi, andava in realtà a detrimento di quegli stessi che si riprometteva di aiutare. Il rimedio si sarebbe così rivelato peggiore del male. Individuando la natura del socialismo del suo tempo nella soppressione della proprietà privata, Leone XIII arrivava al nodo della questione.

Le sue parole meritano di essere rilette con attenzione: «Per rimediare a

questo male (l'ingiusta distribuzione delle ricchezze e la miseria dei proletari), i socialisti spingono i poveri all'odio contro i ricchi, e sostengono che la proprietà privata deve essere abolita ed i beni di ciascuno debbono essere comuni a tutti....; ma questa teoria, oltre a non risolvere la questione, non fa che danneggiare gli stessi operai, ed è inoltre ingiusta per molti motivi, giacché contro i diritti dei legittimi proprietari snatura le funzioni dello Stato e scompagina tutto l'ordine sociale»[39]. Non si potrebbe indicar meglio i mali indotti dall'istaurazione di questo tipo di socialismo come sistema di Stato: quello che avrebbe preso il nome di «socialismo reale».

13. Approfondendo ora la riflessione e facendo anche riferimento a quanto è stato detto nelle Encicliche *Laborem exercens* e *Sollicitudo rei socialis*, bisogna aggiungere che l'errore fondamentale del socialismo è di carattere antropologico. Esso, infatti, considera il singolo uomo come un semplice elemento ed una molecola dell'organismo sociale, di modo che il bene dell'individuo viene del tutto subordinato al funzionamento del meccanismo economico-sociale, mentre ritiene, d'altro canto, che quel medesimo bene possa essere realizzato prescindendo dalla sua autonoma scelta, dalla sua unica ed esclusiva assunzione di responsabilità davanti al bene o al male. L'uomo così è ridotto ad una serie di relazioni sociali, e scompare il concetto di persona come soggetto autonomo di decisione morale, il quale costruisce mediante tale decisione l'ordine sociale. Da questa errata concezione della persona discendono la distorsione del diritto che definisce la sfera di esercizio della libertà, nonché l'opposizione alla proprietà privata. L'uomo, infatti, privo di qualcosa che possa «dir suo» e della possibilità di guadagnarsi da vivere con la sua iniziativa, viene a dipendere dalla macchina sociale e da coloro che la controllano: il che gli rende molto più difficile riconoscere la sua dignità di persona ed inceppa il cammino per la costruzione di un'autentica comunità umana.

Al contrario, dalla concezione cristiana della persona segue necessariamente una visione giusta della società. Secondo la *Rerum novarum* e tutta la dottrina sociale della Chiesa, la socialità dell'uomo non si esaurisce nello Stato, ma si realizza in diversi gruppi intermedi, cominciando dalla famiglia fino ai gruppi economici, sociali, politici e culturali che, provenienti dalla stessa natura umana, hanno – sempre dentro il bene comune – la loro propria autonomia. È quello che ho chiamato la «soggettività della società che, insieme alla soggettività dell'individuo, è stata annullata dal socialismo reale»[40].

[39] Lett. Enc. *Rerum novarum: l.c.*, 99.
[40] Cf. Lett. Enc. *Sollicitudo rei socialis*, 15, 28: *l.c.*, 530; 548 ss.

Se ci si domanda poi donde nasca quell'errata concezione della natura della persona e della «soggettività» della società, bisogna rispondere che la prima causa è l'ateismo. È nella risposta all'appello di Dio, contenuto nell'essere delle cose, che l'uomo diventa consapevole della sua trascendente dignità. Ogni uomo deve dare questa risposta, nella quale consiste il culmine della sua umanità, e nessun meccanismo sociale o soggetto collettivo può sostituirlo. La negazione di Dio priva la persona del suo fondamento e, di conseguenza, induce a riorganizzare l'ordine sociale prescindendo dalla dignità e responsabilità della persona. L'ateismo di cui si parla, del resto, è strettamente connesso col razionalismo illuministico, che concepisce la realtà umana e sociale in modo meccanicistico. Si negano in tal modo l'intuizione ultima circa la vera grandezza dell'uomo, la sua trascendenza rispetto al mondo delle cose, la contraddizione ch'egli avverte nel suo cuore tra il desiderio di una pienezza di bene e la propria inadeguatezza a conseguirlo e, soprattutto, il bisogno di salvezza che ne deriva.

14. Dalla medesima radice ateistica scaturisce anche la scelta dei mezzi di azione propria del socialismo, che è condannato nella *Rerum novarum*. Si tratta della lotta di classe. Il Papa, beninteso, non intende condannare ogni e qualsiasi forma di conflittualità sociale: la Chiesa sa bene che nella storia i conflitti di interessi tra diversi gruppi sociali insorgono inevitabilmente e che di fronte ad essi il cristiano deve spesso prender posizione con decisione e coerenza. L'Enciclica *Laborem exercens*, del resto, ha riconosciuto chiaramente il ruolo positivo del conflitto, quando esso si configuri come «lotta per la giustizia sociale»[41]; e già la *Quadragesimo anno* scriveva: «La lotta di classe, infatti, quando si astenga dagli atti di violenza e dall'odio vicendevole, si trasforma a poco a poco in una onesta discussione, fondata nella ricerca della giustizia»[42].

Ciò che viene condannato nella lotta di classe è, piuttosto, l'idea di un conflitto che non è limitato da considerazioni di carattere etico o giuridico, che si rifiuta di rispettare la dignità della persona nell'altro (e, di conseguenza, in se stesso), che esclude, perciò, un ragionevole accomodamento e persegue non già il bene generale della società, bensì un interesse di parte che si sostituisce al bene comune e vuole distruggere ciò che gli si oppone. Si tratta, in una parola, della ripresentazione – sul terreno del confronto interno tra i gruppi sociali – della dottrina della «guerra totale», che il militarismo e l'im-

[41] Cf. Lett. Enc. *Laborem exercens*, 11-15; *l.c.*, 602-618.
[42] Pio XI, Lett. Enc. *Quadragesimo anno*, III: *l.c.*, 213.

perialismo di quell'epoca imponevano nell'ambito dei rapporti internazionali. Tale dottrina alla ricerca del giusto equilibrio tra gli interessi delle diverse Nazioni sostituiva quella dell'assoluto prevalere della propria parte mediante la distruzione del potere di resistenza della parte avversa, distruzione attuata con ogni mezzo, non esclusi l'uso della menzogna, il terrore contro i civili, le armi di sterminio (che proprio in quegli anni cominciavano ad essere progettate). Lotta di classe in senso marxista e militarismo, dunque, hanno le stesse radici: l'ateismo e il disprezzo della persona umana, che fan prevalere il principio della forza su quello della ragione e del diritto.

15. La *Rerum novarum* si oppone alla statalizzazione degli strumenti di produzione che ridurrebbe ogni cittadino ad un «pezzo» nell'ingranaggio della macchina dello Stato. Non meno decisamente essa critica la concezione dello Stato che lascia il settore dell'economia totalmente al di fuori del suo campo di interesse e di azione. Esiste certo una legittima sfera di autonomia dell'agire economico, nella quale lo Stato non deve entrare.

Questo, però, ha il compito di determinare la cornice giuridica, al cui interno si svolgono i rapporti economici, e di salvaguardare in tal modo le condizioni prime di un'economia libera, che presuppone una certa eguaglianza tra le parti, tale che una di esse non sia tanto più potente dell'altra da poterla ridurre praticamente in schiavitù[43]. A questo riguardo, la *Rerum novarum* indica la via delle giuste riforme, che restituiscano al lavoro la sua dignità di libera attività dell'uomo. Esse implicano un'assunzione di responsabilità da parte della società e dello Stato, diretta soprattutto a difendere il lavoratore contro l'incubo della disoccupazione. Ciò storicamente si è verificato in due modi convergenti: o con politiche economiche, volte ad assicurare la crescita equilibrata e la condizione di piena occupazione; o con le assicurazioni contro la disoccupazione e con le politiche di riqualificazione professionale, capaci di facilitare il passaggio dei lavoratori da settori in crisi ad altri in sviluppo. Inoltre, la società e lo Stato devono assicurare livelli salariali adeguati al mantenimento del lavoratore e della sua famiglia, inclusa una certa capacità di risparmio. Ciò richiede sforzi per dare ai lavoratori cognizioni e attitudini sempre migliori e tali da rendere il loro lavoro più qualificato e produttivo; ma richiede anche un'assidua sorveglianza ed adeguate misure legislative per stroncare fenomeni vergognosi di sfruttamento, soprattutto a danno dei lavoratori più deboli, immigrati o marginali. Deciso in questo settore è il

[43] Cf. Lett. Enc. *Rerum novarum: l.c.*, 121-125.

ruolo dei sindacati, che contrattano i minimi salariali e le condizioni di lavoro. Infine, bisogna garantire il rispetto di orari «umani» di lavoro e di riposo, oltre che il diritto di esprimere la propria personalità sul luogo di lavoro senza essere violati in alcun modo nella propria coscienza o nella propria dignità. Anche qui è da richiamare il ruolo dei sindacati non solo come strumenti di contrattazione, ma anche come «luoghi» di espressione della personalità dei lavoratori: essi servono allo sviluppo di un'autentica cultura del lavoro ed aiutano i lavoratori a partecipare in modo pienamente umano alla vita dell'azienda[44].

Al conseguimento di questi fini lo Stato deve concorrere sia direttamente che indirettamente. Indirettamente e secondo il *principio di sussidiarietà*, creando le condizioni favorevoli al libero esercizio dell'attività economica, che porti ad un'offerta abbondante di opportunità di lavoro e di fonti di ricchezza. Direttamente e secondo il *principio di solidarietà*, ponendo a difesa del più debole alcuni limiti all'autonomia delle parti, che decidono le condizioni di lavoro, ed assicurando in ogni caso un minimo vitale al lavoratore disoccupato[45].

L'Enciclica ed il Magistero sociale, ad essa collegato, ebbero una molteplice influenza negli anni tra il XIX e il XX secolo. Tale influenza si riflette in numerose riforme introdotte nei settori della previdenza sociale, delle pensioni, delle assicurazioni contro le malattie, della prevenzione degli infortuni, nel quadro di un maggiore rispetto dei diritti dei lavoratori[46].

16. Le riforme in parte furono realizzate dagli Stati, ma nella lotta per ottenerle ebbe un ruolo importante *l'azione del Movimento operaio*. Nato come reazione della coscienza morale contro situazioni di ingiustizia e di danno, esso esplicò una vasta attività sindacale, riformista, lontana dalle nebbie dell'ideologia e più vicina ai bisogni quotidiani dei lavoratori e, in questo ambito, i suoi sforzi si sommarono spesso a quelli dei cristiani per ottenere il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori. In seguito, tale movimento fu, in certa misura, dominato proprio da quella ideologia marxista, contro la quale si volgeva la *Rerum novarum*.

Le stesse riforme furono anche il risultato di un *libero processo di auto-*

[44] Cf. Lett. Enc. *Laborem exercens*, 20: *l.c.*, 629-632; Discorso all'Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.T.) a Ginevra (15 giugno 1982): *Insegnamenti* V/2 (1982), 2250-2266; Paolo VI, Discorso alla medesima Organizzazione (10 giugno 1969): *AAS* 61 (1969), 491-502.

[45] Cf. Lett. Enc. *Laborem exercens*, 8: *l.c.*, 594-598.

[46] Cf. Pio XI, Lett. Enc. *Quadragesimo anno: l.c.*, 178-181.

organizzazione della società, con la messa a punto di strumenti efficaci di solidarietà, atti a sostenere una crescita economica più rispettosa dei valori della persona. È da ricordare qui la multiforme attività, con un notevole contributo dei cristiani, nella fondazione di cooperative di produzione, di consumo e di credito, nel promuovere l'istruzione popolare e la formazione professionale, nella sperimentazione di varie forme di partecipazione alla vita dell'impresa e, in generale, della società. Se dunque, guardando al passato, c'è motivo di ringraziare Dio perché la grande Enciclica non è rimasta priva di risonanza nei cuori ed ha spinto ad una fattiva generosità, tuttavia bisogna riconoscere che l'annuncio profetico, in essa contenuto, non è stato compiutamente accolto dagli uomini di quel tempo, e proprio da ciò sono derivate assai gravi sciagure.

17. Leggendo l'Enciclica in connessione con tutto il ricco Magistero leoniano[47], si nota come essa indichi, in fondo, le conseguenze sul terreno economico-sociale di un errore di più vasta portata. L'errore – come si è detto – consiste in una concezione della libertà umana che la sottrae all'obbedienza alla verità e, quindi, anche al dovere di rispettare i diritti degli altri uomini. Contenuto della libertà diventa allora l'amore di sé fino al disprezzo di Dio e del prossimo, amore che conduce all'affermazione illimitata del proprio interesse e non si lascia limitare da alcun obbligo di giustizia[48].

Proprio questo errore giunse alle estreme conseguenze nel tragico ciclo delle guerre che sconvolsero l'Europa ed il mondo tra il 1914 e il 1945. Furono guerre derivanti dal militarismo e dal nazionalismo esasperato e dalle forme di totalitarismo, ad essi collegate, e guerre derivanti dalla lotta di classe, guerre civili ed ideologiche. Senza la terribile carica di odio e di rancore, accumulata a causa di tante ingiustizie sia a livello internazionale che a quello interno ai singoli Stati, non sarebbero state possibili guerre di tale ferocia, in cui furono investite le energie di grandi Nazioni, in cui non si esitò davanti alla violazione dei diritti umani più sacri, e fu pianificato ed eseguito lo sterminio di interi popoli e gruppi sociali. Ricordiamo qui, in particolare, il popolo ebreo, il cui terribile destino è divenuto simbolo dell'aberrazione cui può giungere l'uomo, quando si volge contro Dio.

[47] Cf. Epist. Enc. *Arcanum divinae sapientiae* (10 febbraio 1889): *Leonis XIII P.M. Acta*, Romae 1882, 10-40; Epist. Enc. *Diuturnum illud* (29 giugno 1881): *Leonis XIII P.M. Acta*, II, Romae 1882, 269-287; epist. enc. *Immortale Dei* (1° novembre 1885): *Leonis XIII P.M. Acta*, V, Romae 1886, 118-150; Lett. Enc. *Sapientiae Christianae* (10 gennaio 1890): *Leonis XIII P.M. Acta*, X, Romae 1891, 10-41; Epist. Enc. *Quod Apostolici numeris* (28 dicembre 1878): *Leonis XIII P.M. Acta*, I, Romae 1882, 170-183; Lett. Enc. *Libertas praestantissimum* (20 giugno 1888): *Leonis XIII P.M. Acta*, VIII, Romae, 1989, 212-246.

[48] Cf. Leone XIII, Lett. Enc. *Libertas praestantissimum: l.c.*, 224-226.

Tuttavia, l'odio e l'ingiustizia si impossessano di intere nazioni e le spingono all'azione solo quando vengono legittimati ed organizzati da ideologie che si fondano su di essi piuttosto che sulla verità dell'uomo[49]. La *Rerum novarum* combatteva le ideologie dell'odio ed indicava le vie per distruggere la violenza ed il rancore mediante la giustizia. Possa il ricordo di quei terribili avvenimenti guidare le azioni di tutti gli uomini e, in particolare, dei reggitori dei popoli nel nostro tempo, in cui altre ingiustizie alimentano nuovi odi e si delineano all'orizzonte nuove ideologie che esaltano la violenza.

18. Certo dal 1945 le armi tacciono nel Continente europeo; tuttavia, la vera pace – si ricordi – non è mai il risultato della vittoria militare, ma implica il superamento delle cause della guerra e l'autentica riconciliazione tra i popoli. Per molti anni, invece, si è avuta in Europa e nel mondo una situazione di non-guerra più che di autentica pace. Metà del Continente è caduta sotto il dominio della dittatura comunista, mentre l'altra metà si organizzava per difendersi contro tale pericolo. Molti popoli perdono il potere di disporre di se stessi, vengono chiusi nei confini soffocati di un impero, mentre si cerca di distruggere la loro memoria storica e la secolare radice della loro cultura. Masse enormi di uomini, in conseguenza di questa divisione violenta, sono costrette ad abbandonare la loro terra e forzatamente deportate. Una folle corsa agli armamenti assorbe le risorse necessarie per lo sviluppo delle economie interne e per l'aiuto alle Nazioni più sfavorite. Il progresso scientifico e tecnologico, che dovrebbe contribuire al benessere dell'uomo, viene trasformato in uno strumento di guerra: scienza e tecnica sono usate per produrre armi sempre più perfezionate e distruttive, mentre ad un'ideologia, che è perversione dell'autentica filosofia, si chiede di fornire giustificazioni dottrinali per la nuova guerra. E questa non è solo attesa e preparata, ma è anche combattuta con enorme spargimento di sangue in varie parti del mondo. La logica dei blocchi o imperi, denunciata nei Documenti della Chiesa e di recente nell'Enciclica *Sollicitudo rei socialis*[50], fa si che le controversie e discordie insorgenti nei Paesi del Terzo Mondo siano sistematicamente incrementate e sfruttate per creare difficoltà all'avversario.

I gruppi estremisti, che cercano di risolvere tali controversie con le armi, trovano facilmente appoggi politici e militari, sono armati ed addestrati alla

[49] Cf. Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1980: *AAs* 71 (1979), 1572-1580.

[50] Cf. Lett. Enc. *Sollicitudo rei socialis*, 20: *l.c.*, 536 s.

guerra, mentre coloro che si sforzano di trovare soluzioni pacifiche ed umane, nel rispetto dei legittimi interessi di tutte le parti, rimangono isolati e spesso cadono vittima dei loro avversari. Anche la militarizzazione di tanti Paesi del Terzo Mondo e le lotte fratricide che li hanno travagliati, la diffusione del terrorismo e di mezzi sempre più barbari di lotta politico-militare trovano una delle loro principali cause nella precarietà della pace che è seguita alla seconda guerra mondiale. Su tutto il mondo, infine, grava la minaccia di una guerra atomica, capace di condurre all'estinzione dell'umanità. La scienza, usata a fini militari, pone a disposizione dell'odio, incrementato dalle ideologie, lo strumento decisivo. Ma la guerra può terminare senza vincitori né vinti in un suicidio dell'umanità, ed allora bisogna ripudiare la logica che conduce ad essa, l'idea che la lotta per la distruzione dell'avversario, la contraddizione e la guerra stessa siano fattori di progresso e di avanzamento della storia[51].

Quando si comprende la necessità di questo ripudio, devono necessariamente entrare in crisi sia la logica della «guerra totale» sia quella della «lotta di classe».

19. Alla fine della seconda guerra mondiale, però, un tale sviluppo è ancora in formazione nelle coscienze, ed il dato che si impone all'attenzione è l'estensione del totalitarismo comunista su oltre metà dell'Europa e su parte del mondo. La guerra, che avrebbe dovuto restituire la libertà e restaurare il diritto delle genti, si conclude senza aver conseguito questi fini, anzi in un modo che per molti popoli, specialmente per quelli che più avevano sofferto, aggravamente li contraddice. Si può dire che la situazione venutasi a creare ha dato luogo a diverse risposte. In alcuni Paesi sotto alcuni aspetti si assiste ad uno sforzo positivo per ricostruire, dopo le distruzioni della guerra, una società democratica e ispirata alla giustizia sociale, la quale priva il comunismo del potenziale rivoluzionario costituito da moltitudini sfruttate e oppresse. Tali tentativi in genere cercano di mantenere i meccanismi del libero mercato, assicurando mediante la stabilità della moneta e la sicurezza dei rapporti sociali le condizioni di una crescita economica stabile e sana, in cui gli uomini col loro lavoro possano costruire un futuro migliore per sé e per i propri figli. Al tempo stesso, essi cercano di evitare che i meccanismi di mercato siano l'unico termine di riferimento della vita associata e tendono ad assoggettarli ad un controllo pubblico, che faccia valere il principio della destinazione comune dei beni della terra. Una certa abbondanza delle offerte di lavoro, un solido sistema di sicurezza sociale e di avviamento professionale, la libertà di associazione e l'azione incisiva del sindacato, la previdenza in caso di disoccupazione, gli strumenti di partecipazione democratica alla vita sociale, in questo contesto dovrebbero sottrarre il lavoro alla condizione di «merce» e garantire la possibilità di svolgerlo dignitosamente.

Ci sono, poi, altre forme sociali e movimenti ideali che si oppongono al marxismo con la costruzione di sistemi di «sicurezza nazionale», miranti a controllare in modo capillare tutta la società per rendere impossibile l'infiltrazione marxista. Esaltando ed accrescendo la potenza dello Stato, essi intendono preservare i loro popoli dal comunismo; ma ciò facendo, corrono il grave rischio di distruggere quella libertà e quei valori della persona, in nome dei quali bisogna opporsi ad esso.

Un'altra forma di risposta pratica, infine, è rappresentata dalla società del benessere, o società dei consumi. Essa tende a sconfiggere il marxismo sul terreno di un puro materialismo, mostrando come una società di libero mercato possa conseguire un soddisfacimento più pieno dei bisogni materiali umani di quello assicurato dal comunismo, ed escludendo egualmente i valori spirituali.

In realtà, se da una parte è vero che questo modello sociale mostra il fallimento del marxismo nel costruire una società nuova e migliore, dall'altra, se nega autonoma esistenza e valore alla morale, al diritto, alla cultura e alla religione, converge con esso nel ridurre totalmente l'uomo alla sfera dell'economia e del soddisfacimento dei bisogni materiali.

20. Nel medesimo periodo si svolge un grandioso processo di «decolonizzazione», per il quale numerosi Paesi acquistano o riacquistano l'indipendenza e il diritto a disporre liberamente di sé. Con la riconquista formale della sovranità statuale, però, questi Paesi si trovano spesso appena all'inizio del cammino nella costruzione di un'autentica indipendenza. Difatti, settori decisivi dell'economia rimangono ancora nelle mani di grandi imprese straniere, che non accettano di legarsi durevolmente allo sviluppo del Paese che le ospita, e la stessa vita politica è controllata da forze straniere, mentre all'interno delle frontiere dello Stato convivono gruppi tribali, non ancora amalgamati in un'autentica comunità nazionale. Manca, inoltre, un ceto di professionisti competenti, capaci di far funzionare in modo onesto e regolare l'apparato dello Stato, e mancano anche i quadri per un'efficace e responsabile gestione dell'economia.

Posta questa situazione, a molti sembra che il marxismo possa offrire come una scorciatoia per l'edificazione della Nazione e dello Stato, e nasco-

[51] Cf. Giovanni XXIII, Lett. Enc. *Pacem in terris*, (11 aprile 1963), III: *AAs* (1963), 286-289.

no perciò diverse varianti del socialismo con un carattere nazionale specifico. Si mescolano così nelle molte ideologie, che vengono a formarsi in misura di volta in volta diversa, legittime esigenze di riscatto nazionale, forme di nazionalismo ed anche militarismo, principi tratti da antiche tradizioni popolari, talvolta consonanti con la dottrina sociale cristiana, e concetti del marxismo-leninismo.

21. È da ricordare, infine, come dopo la seconda guerra mondiale ed anche per reazioni ai suoi orrori, si è diffuso un sentimento più vivo dei diritti umani, che ha trovato riconoscimento in diversi *Documenti internazionali*[52] e nell'elaborazione, si direbbe, di un nuovo «diritto delle genti», a cui la Santa Sede ha dato un costante contributo. Perno di questa evoluzione è stata l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Non solo è cresciuta la coscienza del diritto dei singoli, ma anche quella dei diritti delle Nazioni, mentre si avverte meglio la necessità di agire per sanare i gravi squilibri tra le diverse aree geografiche del mondo che, in un certo senso, hanno trasferito il centro della questione sociale dall'ambito nazionale al livello internazionale[53].

Nel prendere atto con soddisfazione di tale processo, non si può tuttavia tacere il fatto che il bilancio complessivo delle diverse politiche di aiuto allo sviluppo non è sempre positivo. Alle Nazioni Unite, inoltre, non è riuscito fino ad ora di costruire strumenti efficaci, per la soluzione dei conflitti internazionali, alternativi alla guerra, e sembra esser questo il problema più urgente che la comunità internazionale deve ancora risolvere.

[52] Cf. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948; Giovanni XXIII, Lett. Enc. *Pacem in terris*, IV: *l.c.*, 291-296; «Atto finale» della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), Helsinki 1975.

[53] Cf. Paolo VI, Lett. Enc. *Populorum progressio* (26 marzo 1967), 61-65; AAS *58* (1967), 287-289.

CAPITOLO III

L'ANNO 1989

22. Partendo dalla situazione mondiale ora descritta, e già ampiamente esposta nell'Enciclica *Sollicitudo rei socialis*, si comprende l'inaspettata e promettente portata degli avvenimenti degli ultimi anni. Il loro culmine certo sono stati gli avvenimenti del 1989 nei Paesi dell'Europa centrale ed orientale, ma essi abbracciano un arco di tempo ed un orizzonte geografico più ampi. Nel corso degli anni 80 crollano progressivamente in alcuni Paesi dell'America Latina, ma anche dell'Africa e dell'Asia certi regimi dittatoriali ed oppressivi; in altri casi inizia un difficile, ma fecondo cammino di transizione verso forme politiche più partecipative e più giuste. Un contributo importante, anzi decisivo, ha dato *l'impegno della Chiesa per la difesa e la promozione dei diritti dell'Uomo*: in ambienti fortemente ideologicizzati, in cui lo schieramento di parte offuscava la consapevolezza della comune dignità umana, la Chiesa ha affermato con semplicità ed energia che ogni uomo – quali siano le sue convinzioni personali – porta in sé l'immagine di Dio e, quindi, merita rispetto. In tale affermazione si è spesso riconosciuta la grande maggioranza del popolo, e ciò ha portato alla ricerca di forme di lotta e di soluzioni più rispettose della dignità della persona.

Da questo processo storico sono emerse nuove forme di democrazia, che offrono la speranza di un cambiamento nelle fragili strutture politiche e sociali, gravate dall'ipoteca di una penosa serie di ingiustizie e di rancori, oltre che da un'economia disastrata e da pesanti conflitti sociali. Mentre con tutta la Chiesa rendo grazie a Dio per la testimonianza, spesso eroica, che non pochi Pastori, intere comunità cristiane, singoli fedeli ed altri uomini di buona volontà hanno dato in tali difficili circostanze, prego perché Egli sostenga gli sforzi di tutti per costruire un futuro migliore. È, questa, infatti una responsabilità non solo dei cittadini di quei Paesi, ma di tutti i cristiani e degli uomini di buona volontà. Si tratta di mostrare che i complessi problemi di quei popoli possono essere risolti col metodo del dialogo e della solidarietà, anziché con la lotta per la distruzione dell'avversario e con la guerra.

23. Tra i numerosi fattori della caduta dei regimi oppressivi alcuni meritano di essere ricordati in particolare. Il fattore decisivo, che ha avviato i cam-

biamenti, è certamente la violazione dei diritti del lavoro. Non si può dimenticare che la crisi fondamentale dei sistemi, che pretendono di esprimere il governo ed anzi la dittatura degli operai, inizia con i grandi moti avvenuti in Polonia in nome della solidarietà. Sono le folle dei lavoratori a delegittimare l'ideologia, che presume di parlare in loro nome, ed a ritrovare e quasi riscoprire, partendo dall'esperienza vissuta e difficile del lavoro e dell'oppressione, espressioni e principi della dottrina sociale della Chiesa.

Merita, poi, di essere sottolineato il fatto che alla caduta di un simile «blocco», o impero, si arriva quasi dappertutto mediante una lotta pacifica, che fa uso delle sole armi della verità e della giustizia. Mentre il marxismo riteneva che solo portando agli estremi le contraddizioni sociali fosse possibile arrivare alla loro soluzione mediante lo scontro violento, le lotte che hanno condotto al crollo del marxismo insistono con tenacia nel tentare tutte le vie del negoziato, del dialogo, della testimonianza della verità, facendo appello alla coscienza dell'avversario e cercando di risvegliare in lui il senso della comune dignità umana.

Sembrava che l'ordine europeo, uscito dalla seconda guerra mondiale e consacrato dagli *Accordi di Malta*, potesse essere scosso soltanto da un'altra guerra. È stato, invece, superato dall'impegno non violento di uomini che, mentre si sono sempre rifiutati di cedere al potere della forza, hanno saputo trovare di volta in volta forme efficaci per rendere testimonianza alla verità. Ciò ha disarmato l'avversario, perché la violenza ha sempre bisogno di legittimarsi con la menzogna, di assumere, pur se falsamente, l'aspetto della difesa di un diritto o della risposta a una minaccia altrui[54]. Ringrazio ancora Dio che ha sostenuto il cuore degli uomini nel tempo della difficile prova, pregando perché un tale esempio possa valere in altri luoghi ed in altre circostanze. Che gli uomini imparino a lottare per la giustizia senza violenza, rinunciando alla lotta di classe nelle controversie interne, come alla guerra in quelle internazionali.

24. Il secondo fattore di crisi è certamente l'inefficienza del sistema economico, che non va considerata come un problema soltanto tecnico, ma piuttosto come conseguenza della violazione dei diritti umani all'iniziativa, alla proprietà ed alla libertà nel settore dell'economia. A questo aspetto va poi associata la dimensione culturale e nazionale: non è possibile comprendere l'uomo partendo unilateralmente dal settore dell'economia, né è possibile definirlo semplicemente in base all'appartenenza di classe.

[54] Cf. Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1980: *l.c.*, 1572-1580.

L'uomo è compreso in modo più esauriente, se viene inquadrato nella sfera della cultura attraverso il linguaggio, la storia e le posizioni che egli assume davanti agli eventi fondamentali dell'esistenza, come il nascere, l'amare, il lavorare, il morire. Al centro di ogni cultura sta l'atteggiamento che l'uomo assume davanti al mistero più grande: il mistero di Dio. Le culture delle diverse Nazioni sono, in fondo, altrettanti modi di affrontare la domanda circa il senso dell'esistenza personale: quando tale domanda viene eliminata, si corrompono la cultura e la vita morale delle Nazioni. Per questo la difesa del lavoro si è spontaneamente collegata a quella per la cultura e per i diritti nazionali.

La vera causa delle novità, però, è il vuoto spirituale provocato dall'ateismo, il quale ha lasciato prive di orientamento le giovani generazioni e in non rari casi le ha indotte, nell'insopprimibile ricerca della propria identità e del senso della vita, a riscoprire le radici religiose della cultura delle loro Nazioni e la stessa persona di Cristo, come risposta esistenziale adeguata al desiderio di bene, di verità che è nel cuore di ogni uomo. Questa ricerca è stata confortata dalla testimonianza di quanti, in circostanze difficili e nella persecuzione, sono rimasti fedeli a Dio. Il marxismo aveva promesso di sradicare il bisogno di Dio dal cuore dell'uomo, ma i risultati hanno dimostrato che non è possibile riuscirci senza sconvolgere il cuore.

25. Gli avvenimenti dell'89 offrono l'esempio del successo della verità di negoziato e dello spirito evangelico contro un avversario deciso a non lasciarsi vincolare da principi morali: essi sono un monito per quanti, in nome del realismo politico, vogliono bandire dall'arena politica il diritto e la morale. Certo la lotta, che ha portato ai cambiamenti dell'89, ha richiesto lucidità, moderazione, sofferenze e sacrifici; in un certo senso, essa è nata dalla preghiera, e sarebbe stata impensabile senza un'illimitata fiducia in Dio, Signore della storia, che ha nelle sue mani il cuore degli uomini. È unendo la propria sofferenza per la verità e per la libertà a quella di Cristo sulla Croce che l'uomo può compiere il miracolo della pace ed è in grado di scorgere il sentiero spesso angusto tra la viltà che cede al male e la violenza che, illudendosi di combatterlo, lo aggrava.

Non si possono, tuttavia, ignorare gli innumerevoli condizionamenti, in mezzo ai quali la libertà del singolo uomo si trova ad operare: essi influenzano, sì, ma non determinano la libertà; rendono più o meno facile il suo esercizio, ma non possono distruggerla. Non solo non è lecito disattendere dal punto di vista etico la natura dell'uomo che è fatto per la libertà, ma ciò non è neppure possibile in pratica. Dove la società si organizza riducendo arbitra-

riamente, o, addirittura, sopprimendola, la sfera in cui la libertà legittimamente si esercita, il risultato è che la vita sociale progressivamente si disorganizza e decade.

Inoltre, l'uomo creato per la libertà porta in sé la ferita del peccato originale, che continuamente lo attira verso il male e lo rende bisognoso della redenzione. Questa dottrina non solo è *parte integrante della Rivelazione cristiana*, ma ha anche un grande valore ermeneutico, in quanto aiuta a comprendere la realtà umana. L'uomo tende verso il bene, ma è pure capace di male; può trascendere il suo interesse immediato e, tuttavia, rimanere ad esso legato. L'ordine sociale sarà tanto più solido, quanto più terrà conto di questo fatto e non opporrà l'interesse personale a quello della società nel suo insieme, ma cercherà piuttosto i modi della loro fruttuosa coordinazione. Difatti, dove l'interesse individuale è violentemente soppresso, esso è sostituito da un pesante sistema di controllo burocratico, che inaridisce le fonti dell'iniziativa e della creatività. Quando gli uomini ritengono di possedere il segreto di un'organizzazione sociale perfetta che renda impossibile il male, ritengono anche di poter usare tutti i mezzi, anche la violenza o la menzogna, per realizzarla. La politica diventa allora una "religione secolare", che si illude di costruire il paradiso in questo mondo. Ma qualsiasi società politica, che possiede la sua propria autonomia e le sue proprie leggi[55], non potrà mai esser confusa col Regno di Dio. La parabola evangelica del buongrano e della zizzania (cf. *Mt* 13, 24-30, 36-43) insegna che spetta solo a Dio separare i soggetti del Regno ed i soggetti del Maligno, e che siffatto giudizio avrà luogo alla fine dei tempi. Pretendendo di anticipare fin d'ora il giudizio, l'uomo si sostituisce a Dio e si oppone alla sua pazienza.

Grazie al sacrificio di Cristo sulla Croce, la vittoria del Regno di Dio è acquisita una volta per tutte; tuttavia, la condizione cristiana comporta la lotta contro le tentazioni e le forze del male. Solo alla fine della Storia il Signore ritornerà nella gloria per il giudizio finale (cf. *Mt* 25, 31) con l'instaurazione dei cieli nuovi e della terra nuova (cf. 2 *Pt* 3, 13; *Ap* 21, 1), ma mentre dura il tempo, la lotta tra il bene e il male continua fin nel cuore dell'uomo.

Ciò che la Sacra Scrittura ci insegna in ordine ai destini del Regno di Dio non è senza conseguenze per la vita delle società temporali, le quali – come dice la parola – appartengono alle realtà del tempo con quanto esso comporta di imperfetto e di provvisorio. Il Regno di Dio, presente *nel* mondo senza essere *del* mondo, illumina l'ordine dell'umana società, mentre le energie

[55] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Costituzione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*, 36; 39.

della grazia lo penetrano e lo vivificano. Così sono meglio avvertite le esigenze di una società degna dell'uomo, sono rettificate le deviazioni, è rafforzato il coraggio dell'operare per il bene. A tale compito di animazione evangelica delle realtà umane sono chiamati, unitamente a tutti gli uomini di buona volontà, i cristiani ed in special modo i laici[56].

26. Gli avvenimenti dell'89 si sono svolti prevalentemente nei Paesi dell'Europa orientale e centrale; tuttavia, hanno un'importanza universale, poiché ne discendono conseguenze positive e negative che interessano tutta la famiglia umana. Tali conseguenze non hanno un carattere meccanico o fatalistico, ma sono piuttosto occasioni offerte alla libertà umana per collaborare col disegno misericordioso di Dio che agisce nella storia.

Prima conseguenza è stato, in alcuni Paesi, *l'incontro tra la Chiesa e il Movimento operaio*, nato da una reazione di ordine etico ed esplicitamente cristiano contro una diffusa situazione di ingiustizia. Per circa un secolo detto Movimento era finito in parte sotto l'egemonia del marxismo, nella convinzione che i proletari, per lottare efficacemente contro l'oppressione, dovessero far proprie le teorie materialistiche ed economicistiche. Nella crisi del marxismo riemergono le forme spontanee della coscienza operaia, che esprimono una domanda di giustizia e di riconoscimento della dignità del lavoro, conforme alla dottrina sociale della Chiesa[57]. Il Movimento operaio confluisce in un più generale movimento degli uomini del lavoro e degli uomini di buona volontà per la liberazione della persona umana e per l'affermazione dei suoi diritti; esso investe oggi molti Paesi e, lungi dal contrapporsi alla Chiesa cattolica, guarda ad essa con interesse.

La crisi del marxismo non elimina nel mondo le situazioni di ingiustizia e di oppressione, da cui il marxismo stesso, strumentalizzandole, traeva alimento. A coloro che oggi sono alla ricerca di una nuova ed autentica teoria e prassi di liberazione, la Chiesa offre non solo la sua dottrina sociale e, in generale, il suo insegnamento circa la persona redenta in Cristo, ma anche il concreto suo impegno ed aiuto per combattere l'emarginazione e la sofferenza.

Nel recente passato il sincero desiderio di essere dalla parte degli oppressi e di non essere tagliati fuori dal corso della storia ha indotto molti credenti a cercare in diversi modi un impossibile compromesso tra marxismo e cristianesimo. Il tempo presente, mentre supera tutto ciò che c'era di caduco in

[56] Cf. Esort. Ap. *Christifideles laici* (30 dicembre 1988), 32-44: *AAS* 81 (1989), 431-481.
[57] Cf. Lett. Enc. *Laborem exercens*, 20: *l.c.*, 629-632.

quei tentativi, induce a riaffermare la positività di un'autentica teologia dell'integrale liberazione umana[58]. Considerati da questo punto di vista, gli avvenimenti del 1989 risultano importanti anche per i Paesi del Terzo Mondo, che sono alla ricerca della via del loro sviluppo, come lo sono stati per quelli dell'Europa centrale ed orientale.

27. La seconda conseguenza riguarda i popoli dell'"Europa. Molte ingiustizie, individuali e sociali, regionali e nazionali, sono state commesse negli anni in cui dominava il comunismo ed anche prima; molti odi e rancori si sono accumulati. È reale il pericolo che questi riesplodano dopo il crollo della dittatura, provocando gravi conflitti e lutti, se verranno meno la tensione morale e la forza cosciente di rendere testimonianza alle verità che hanno animato gli sforzi nel tempo passato. È da auspicare che l'odio e la violenza non trionfino nei cuori, soprattutto di coloro che lottano per la giustizia, e cresca in tutti lo spirito di pace e di perdono.

Occorrono, però, passi concreti per creare o consolidare strutture internazionali capaci di intervenire, per il conveniente arbitrato, nei conflitti che insorgono tra le nazioni, sicché ciascuna di esse possa far valere i propri diritti e raggiungere il giusto accordo e la pacifica composizione con i diritti delle altre. Tutto ciò è particolarmente necessario per le nazioni europee, unite intimamente tra loro nel vincolo della comune cultura e storia millenaria. Occorre un grande sforzo per la ricostruzione morale ed economica nei Paesi che hanno abbandonato il comunismo. Per molto tempo le relazioni economiche più elementari sono state distorte, ed anche fondamentali virtù legate al settore dell'economia, come la veridicità, l'affidabilità, la laboriosità, sono state mortificate. Occorre una paziente ricostruzione materiale e morale, mentre i popoli stremati da lunghe privazioni chiedono ai loro governanti risultati tangibili ed immediati di benessere ed adeguato soddisfacimento delle loro legittime aspirazioni.

La caduta del marxismo naturalmente ha avuto effetti di grande portata in ordine alla divisione della terra in mondi chiusi l'uno all'altro ed in gelosa concorrenza tra loro. Essa mette in luce più chiaramente la realtà dell'interdipendenza dei popoli, nonché il fatto che il lavoro umano per sua natura è destinato ad unire i popoli non già a dividerli. La pace e la prosperità, infatti, sono beni che appartengono a tutto il genere umano, sicché non è possibile goderne correttamente e durevolmente se vengono ottenuti e conservati a

[58] Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, Istituzione sulla libertà cristiana e la liberazione *Libertatis conscientia* (22 marzo 1986): *AAS* 79 (1987), 554-599.

danno di altri popoli e nazioni, violando i loro diritti o escludendoli dalle fonti del benessere.

28. Per alcuni Paesi di Europa inizia, in un certo senso, il vero dopoguerra. Il radicale riordinamento delle economie, fino a ieri collettivizzate, comporta problemi e sacrifici, i quali possono essere paragonati a quelli che i Paesi occidentali del Continente si imposero per la loro ricostruzione dopo il secondo conflitto mondiale. È giusto che nelle presenti difficoltà i paesi ex-comunisti siano sostenuti dallo sforzo solidale delle altre Nazioni: ovviamente, essi devono essere i primi artefici del proprio sviluppo; ma deve esser data loro una ragionevole opportunità di realizzarlo, e ciò non può avvenire senza l'aiuto degli altri Paesi. Del resto, la presente condizione di difficoltà e di penuria è la conseguenza di un processo storico, di cui i Paesi ex-comunisti sono stati spesso oggetto, e non soggetto: essi, perciò, si trovano in tale situazione non per libera scelta o a causa di errori commessi, ma in conseguenza di tragici eventi storici imposti con la violenza, i quali hanno loro impedito di proseguire lungo la via dello sviluppo economico e civile. L'aiuto degli altri Paesi soprattutto europei, che hanno avuto parte nella medesima storia e ne portano le responsabilità, corrisponde ad un debito di giustizia. Ma corrisponde anche all'interesse ed al bene generale dell'Europa, che non potrà vivere in pace, se i conflitti di diversa natura, che emergono come conseguenza del passato, saranno resi più acuti da una situazione di disordine economico, di spirituale insoddisfazione e disperazione.

Questa esigenza, però, non deve indurre a rallentare gli sforzi per il sostegno e l'aiuto ai Paesi del Terzo Mondo, che soffrono spesso di condizioni di insufficienza e di povertà assai più gravi[59]. Sarà necessario uno sforzo straordinario per mobilitare le risorse, di cui il mondo nel suo insieme non è privo, verso fini di crescita economica e di sviluppo comune, ridefinendo le priorità e le scale di valori, in base alle quali si decidono le scelte economiche e politiche. Ingenti risorse possono essere rese disponibili col disarmo degli enormi apparati militari, costruiti per il conflitto tra Est e Ovest. Esse potranno risultare ancora più ingenti, se si riuscirà a stabilire affidabili procedure per la soluzione dei conflitti, alternative alla guerra, ed a diffondere quindi il principio del controllo e della riduzione degli armamenti anche nei Paesi del

[59] Cf. Discorso nella sede del Consiglio della C.E.A.O. in occasione del X anniversario dell'«Appello per il Sahel» (Ouagadougou, Burkina Faso, 29 gennaio 1990): *AAS* 82 (1990), 816-821.

Terzo Mondo, adottando opportune misure contro il loro commercio[60]. Ma soprattutto sarà necessario abbandonare la mentalità che considera i poveri – persone e popoli – come un fardello e come fastidiosi importuni, che pretendono di consumare quanto altri han prodotto. I poveri chiedono il diritto di partecipare al godimento dei beni materiali e di mettere a frutto la loro capacità di lavoro, creando così un mondo più giusto e per tutti più prospero. L'elevazione dei poveri è una grande occasione per la crescita morale, culturale ed anche economica dell'intera umanità.

29. Lo sviluppo, infine, non deve essere inteso in un modo esclusivamente economico, ma in senso integralmente umano[61]. Non si tratta solo di elevare tutti i popoli al livello di cui godono oggi i Paesi più ricchi, ma di costruire nel lavoro solidale una vita più degna, di far crescere effettivamente la dignità e la creatività di ogni singola persona, la sua capacità di rispondere alla propria vocazione e, dunque, all'appello di Dio, in essa contenuto. Al culmine dello sviluppo sta l'esercizio del diritto-dovere di cercare Dio, di conoscerlo e di vivere secondo tale conoscenza[62]. Nei regimi totalitari ed autoritari è stato portato all'estremo il principio del primato della forza sulla ragione. L'uomo è stato costretto a subire una concezione della realtà imposta con la forza, e non conseguita mediante lo sforzo della propria ragione e l'esercizio della propria libertà. Bisogna rovesciare quel principio e riconoscere integralmente *i diritti della coscienza umana*, legata solo alla verità sia naturale che rivelata. Nel riconoscimento di questi diritti consiste il fondamento primario di ogni ordinamento politico autenticamente libero[63]. È importante riaffermare tale principio per vari motivi:

a) perché le antiche forme di totalitarismo e di autoritarismo non sono ancora del tutto debellate, ed esiste anzi il rischio che riprendano vigore: ciò sollecita ad un rinnovato sforzo di collaborazione e di solidarietà tra tutti i Paesi;
b) perché nei Paesi sviluppati si fa a volte un'eccessiva propaganda dei valori puramente utilitaristici, con la sollecitazione sfrenata degli istinti e delle tendenze al godimento immediato, la quale rende difficile il riconoscimento ed il rispetto della gerarchia dei veri valori dell'umana esistenza;

[60] Cf. Giovanni XXIII, Lett. Enc. *Pacem in Terris*, III: *l.c.*, 286-288.
[61] Cf. Lett. Enc. *Sollicitudo rei socialis*, 27-28: *l.c.*, 547-550; Paolo VI, Lett. Enc. *Populorum progressio*, 43-44: *l.c.*, 278 s.
[62] Cf. Lett. Enc. *Sollicitudo rei socialis*, 29-31: *l.c.*, 550-556.
[63] Cf. Atto di Helsinki e Accordo di Vienna; Leone XIII, Lett. Enc. *Libertas praestantissimum: l.c.*, 215-217.

c) perché in alcuni Paesi emergono nuove forme di fondamentalismo religioso che, velatamente o anche apertamente, negano ai cittadini di fedi diverse da quelle della maggioranza il pieno esercizio dei loro diritti civili o religiosi, impediscono loro di entrare nel dibattito culturale, restringono il diritto della Chiesa a predicare il Vangelo e il diritto degli uomini, che ascoltano tale predicazione, ad accoglierla ed a convertirsi a Cristo.

Nessun autentico progresso è possibile senza il rispetto del naturale ed originario diritto di conoscere la verità e di vivere secondo essa. A questo diritto è legato, come suo esercizio ed approfondimento, il diritto di scoprire e di accogliere liberamente Gesù Cristo, che è il vero bene dell'uomo[64].

[64] Cf. Lett. Enc. *Redemptoris missio* (7 dicembre 1990), 7: *L'Osservatore Romano*, 23 gennaio 1991.

CAPITOLO IV

LA PROPRIETÀ PRIVATA E L'UNIVERSALE DESTINAZIONE DEI BENI

30. Nella *Rerum novarum* Leone XIII affermava con forza e con vari argomenti, contro il socialismo del suo tempo, il carattere naturale del diritto di proprietà privata[65]. Tale diritto, fondamentale per l'autonomia e lo sviluppo della persona, è stato sempre difeso dalla Chiesa fino ai nostri giorni. Parimenti, la Chiesa insegna che la proprietà dei beni non è un diritto assoluto, ma porta iscritti nella sua natura di diritto umano i propri limiti.

Mentre proclamava il diritto di proprietà privata il Pontefice affermava con pari chiarezza che l'«uso» dei beni, affidato alla libertà, è subordinato alla loro originaria destinazione comune dei beni creati ed anche alla volontà di Gesù Cristo, manifestata nel Vangelo. Infatti scriveva: «I fortunati dunque sono ammoniti: i ricchi debbono tremare, pensando alle minacce di Gesù Cristo...; dell'uso dei loro beni dovranno un giorno rendere rigorosissimo conto a Dio giudice»; e, citando san Tommaso d'Aquino, aggiungeva: «Ma se si domanda quale debba essere l'uso di tali beni, la Chiesa... non esita a rispondere che a questo proposito l'uomo non deve possedere i beni esterni come propri, ma come comuni», perché «sopra le leggi e i giudizi degli uomini sta la legge, il giudizio di Cristo»[66].

I successori di Leone XIII hanno ripetuto la duplice affermazione: la necessità e, quindi, la liceità della proprietà privata ed insieme i limiti che gravano su di essa[67]. Anche il Concilio Vaticano II ha riproposto la dottrina tradizionale con parole che meritano di essere riportate esattamente: «L'uomo, usando di questi beni, deve considerare le cose esteriori che legittimamente

[65] Cf. Lett. Enc. *Rerum novarum*: *l.c.*, 99-107; 131-133.
[66] *Ibid.*: *l.c.*, 111-113 s.
[67] Cf. Pio XI, Lett. Enc. *Quadragesimo anno*, II: *l.c.*, 191; Pio XII, Messaggio Radiofonico del 1° giugno 1941: *l.c.*, 199; Giovanni XXIII, Lett. Enc. *Mater et Magistra*: *l.c.*, 428-429; Paolo VI, Lett. Enc. *Populorum progressio*, 22-24: *l.c.*, 268 s.

possiede non solo come proprie, ma anche come comuni, nel senso che possono giovare non unicamente a lui, ma anche agli altri». E poco oltre: «La proprietà privata o un qualche potere sui beni esterni assicurano a ciascuno una zona del tutto necessaria di autonomia personale e familiare, e devono considerarsi come un prolungamento della libertà umana... La stessa proprietà privata ha per sua natura anche una funzione sociale, che si fonda sulla legge della comune destinazione dei beni[68]. La stessa dottrina ho ripreso prima nel discorso alla III Conferenza dell'Episcopato latino-americano a Puebla, e poi nelle Encicliche *Laborem exercens* e *Sollicitudo rei socialis*[69].

31. Rileggendo tale insegnamento sul diritto di proprietà e la destinazione comune dei beni in rapporto al nostro tempo, si può porre la domanda circa l'origine dei beni che sostentano la vita dell'uomo, soddisfano i suoi bisogni e sono oggetto dei suoi diritti.

La prima origine di tutto ciò che è bene è l'atto stesso di Dio che ha creato la terra e l'uomo, ed all'uomo ha dato la terra perché la domini col suo lavoro e ne goda i frutti (cf. *Gn 1*, 28-29). Dio ha dato la terra a tutto il genere umano, perché essa sostenti tutti i suoi membri, senza escludere né privilegiare nessuno. È qui *la radice dell'universale destinazione dei beni della terra*. Questa, in ragione della sua stessa fecondità e capacità di soddisfare i bisogni dell'uomo, è il primo dono di Dio per il sostentamento della vita umana. Ora, la terra non dona i suoi frutti senza una peculiare risposta dell'uomo al dono di Dio, cioè senza il lavoro: è mediante il lavoro che l'uomo, usando la sua intelligenza e la sua libertà, riesce a dominarla e ne fa la sua degna dimora. In tal modo egli fa propria una parte della Terra, che appunto si è acquistata col lavoro. È qui *l'origine della proprietà individuale*. E ovviamente egli ha anche la responsabilità di non impedire che altri uomini abbiano la loro parte del dono di Dio, anzi deve cooperare con loro per dominare insieme tutta la terra.

Nella storia si ritrovano sempre questi due fattori, *il lavoro* e *la terra*; al principio di ogni società umana, non sempre, però, essi stanno nella medesima relazione tra loro. Un tempo *la naturale fecondità della terra* appariva e di fatto era il principale fattore della ricchezza, mentre il lavoro era come l'aiuto ed il sostegno di tale fecondità. Nel nostro tempo diventa sempre più

[68] Cost. past. sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*, 68; 71.

[69] Cf. Discorso ai Vescovi Latino-americani a Puebla (28 gennaio 1979), III, 4: *AAS* 71 (1979), 199-201; Lett. Enc. *Laborem exercens*, 14: *l.c.*, 612-616; Lett. Enc. *Sollicituto rei socialis*, 42: *l.c.*, 572-574.

rilevante *il ruolo del lavoro umano*, come fattore produttivo delle ricchezze immateriali e materiali; diventa, inoltre, evidente come il lavoro di un uomo si intrecci naturalmente con quello di altri uomini. Oggi più che mai il lavorare è un *lavorare con gli altri* e un *lavorare per gli altri*: è un fare qualcosa per qualcuno. Il lavoro è tanto più fecondo e produttivo, quanto più l'uomo è capace di conoscere le potenzialità produttive della terra e di leggere in profondità i bisogni dell'altro uomo, per il quale il lavoro è fatto.

32. Ma un'altra forma di proprietà esiste, in particolare, nel nostro tempo e riveste un'importanza non inferiore a quella della terra: è *la proprietà della conoscenza, della tecnica e del sapere*. Su questo tipo di proprietà si fonda la ricchezza delle Nazioni industrializzate molto più che su quella delle risorse naturali.

Si è ora accennato al fatto che *l'uomo lavora con gli altri uomini*, partecipando ad un «lavoro sociale» che abbraccia cerchi progressivamente più ampi. Chi produce un oggetto, lo fa in genere, oltre che per l'uso personale, perché altri possano usarne dopo aver pagato il giusto prezzo, stabilito di comune accordo mediante una libera trattativa. Ora, proprio la capacità di conoscere tempestivamente i bisogni degli altri uomini e le combinazioni dei fattori produttivi più idonei a soddisfarli, è un'altra importante fonte di ricchezza nella società moderna. Del resto, molti beni non possono essere prodotti in modo adeguato dall'opera di un solo individuo, ma richiedono la collaborazione di molti al medesimo fino. Organizzare un tale sforzo produttivo, pianificare la sua durata nel tempo, procurare che esso corrisponda in modo positivo ai bisogni che deve soddisfare, assumendo i rischi necessari: è, anche questo, una fonte di ricchezza nell'odierna società. Così diventa sempre più evidente e determinante *il ruolo del lavoro umano* disciplinato e creativo e – quale parte essenziale di tale lavoro – *delle capacità di iniziativa e di imprenditorialità*[70].

Un tale processo, che mette concretamente in luce una verità sulla persona incessantemente affermata dal cristianesimo, deve essere riguardato con attenzione e favore. In effetti, la principale risorsa dell'uomo insieme con la terra è *l'uomo stesso*. È la sua intelligenza che fa scoprire le potenzialità produttive della terra e le multiformi modalità con cui i bisogni umani possono essere soddisfatti. È il suo disciplinato lavoro, in solidale collaborazione, che consente la creazione di *comunità di lavoro* sempre più ampie ed affidabili

[70] Cf. Lett. Enc. *Sollicitudo rei socialis*, 15: *l.c.*, 528-531.

per operare la trasformazione dell'ambiente naturale e dello stesso ambiente umano. In questo processo sono coinvolte importanti virtù, come la diligenza, la laboriosità, la prudenza nell'assumere i ragionevoli rischi, l'affidabilità e la fedeltà nei rapporti interpersonali, la fortezza nell'esecuzione di decisioni difficili e dolorose, ma necessarie per il lavoro comune dell'azienda e per far fronte agli eventuali rovesci di fortuna.

La moderna *economia d'impresa* comporta aspetti positivi, la cui radice è la libertà della persona, che si esprime in campo economico come in tanti altri campi. L'economia, infatti, è un settore della multiforme attività umana, ed in essi, come in ogni altro campo, vale il diritto alla libertà, come il dovere di fare un uso responsabile di essa. Ma è importante notare che ci sono differenze specifiche tra queste tendenze della moderna società e quelle del passato anche recente. Se un tempo il fattore decisivo della produzione era *la terra* e più tardi *il capitale*, inteso come massa di macchinari e di beni strumentali, oggi il fattore decisivo è sempre più *l'uomo stesso*, e cioè la sua capacità di conoscenza che viene in luce mediante il sapere scientifico, la sua capacità di organizzazione solidale, la sua capacità di intuire e soddisfare il bisogno dell'altro.

33. Non si possono, tuttavia, non denunciare i rischi ed i problemi connessi con questo tipo di processo. Di fatto, oggi molti uomini, forse la grande maggioranza, non dispongono di strumenti che consentono di entrare in modo effettivo ed umanamente degno all'interno di un sistema di impresa, nel quale il lavoro occupa una posizione davvero centrale. Essi non hanno la possibilità di acquisire le conoscenze di base, che permettono di esprimere la loro creatività e di sviluppare le loro potenzialità, né di entrare nella rete di conoscenze ed intercomunicazioni, che consentirebbe di vedere apprezzate ed utilizzate le loro qualità. Essi insomma, se non proprio sfruttati, sono ampiamente emarginati, e lo sviluppo economico si svolge, per così dire, sopra la loro testa, quando non restringe addirittura gli spazi già angusti delle loro antiche economie di sussistenza. Incapaci di resistere alla concorrenza di merci prodotte in modi nuovi e ben rispondenti ai bisogni, che prima essi solevano fronteggiare con forme organizzative tradizionali, allettati dallo splendore di un'opulenza ostentata, ma per loro irraggiungibile e, al tempo stesso, stretti dalla necessità, questi uomini affollano le città del Terzo Mondo, dove spesso sono culturalmente sradicati e si trovano in situazioni di violenta precarietà senza possibilità di integrazione. Ad essi di fatto non si riconosce dignità, e talora si cerca di eliminarli dalla storia mediante forme coatte di controllo demografico, contrarie alla dignità umana.

Molti altri uomini, pur non essendo del tutto emarginati, vivono all'interno di ambienti in cui è assolutamente primaria la lotta per il necessario e vigono ancora le regole del capitalismo delle origini, nella «spietatezza» di una situazione che non ha nulla da invidiare a quella dei momenti più bui della prima fase di industrializzazione. In altri casi è ancora la terra ad essere l'elemento centrale del processo economico, e coloro che la coltivano, esclusi dalla sua proprietà, sono ridotti in condizioni di semi-servitù[71]. In questi casi si può ancora oggi, come al tempo della *Rerum novarum*, parlare di uno sfruttamento inumano. Nonostante i grandi mutamenti avvenuti nelle società più avanzate, le carenze umane del capitalismo, col conseguente dominio delle cose sugli uomini, sono tutt'altro che scomparse; anzi, per i poveri, alla mancanza di beni materiali si è aggiunta quella del sapere e della conoscenza, che impedisce loro di uscire dallo stato di umiliante subordinazione.

Purtroppo, la grande maggioranza degli abitanti del Terzo Mondo vive ancora in simili condizioni. Sarebbe, però, errato intendere questo Mondo in un senso soltanto geografico. In alcune regioni ed in alcuni settori sociali di esso sono stati attivati processi di sviluppo incentrati non tanto sulla valorizzazione delle risorse materiali, quanto su quella della «risorsa umana».

In anni non lontani è stato sostenuto che lo sviluppo dipendesse dall'isolamento dei Paesi più poveri dal mercato mondiale e dalla loro fiducia nelle sole proprie forze. L'esperienza recente ha dimostrato che i Paesi che si sono esclusi hanno conosciuto stagnazione e regresso, mentre hanno conosciuto lo sviluppo i Paesi che sono riusciti ad entrare nella generale interconnessione delle attività economiche a livello internazionale. Sembra, dunque, che il maggior problema sia quello di ottenere un equo accesso al mercato internazionale, fondato non sul principio unilaterale dello sfruttamento delle risorse naturali, ma sulla valorizzazione delle risorse umane[72].

Aspetti tipici del Terzo Mondo, però, emergono anche nei Paesi sviluppati, dove l'incessante trasformazione dei modi di produrre e di consumare svaluta certe conoscenze già acquisite e professionalità consolidate, esigendo un continuo sforzo di riqualificazione e di aggiornamento. Coloro che non riescono a tenersi al passo con i tempi possono facilmente essere emarginati; insieme con essi lo sono gli anziani, i giovani incapaci di ben inserirsi nella vita sociale e, in genere, i soggetti più deboli e il cosiddetto Quarto Mondo. Anche la situazione della donna in queste condizioni è tutt'altro che facile.

[71] Cf. Lett. Enc. *Laborem exercens*, 21: *l.c.*, 632-634.
[72] Cf. Paolo VI, *Populorum progressio*, 33-42: *l.c.*, 273-278.

34. Sembra che, tanto a livello delle singole Nazioni quanto a quello dei rapporti internazionali, *il libero mercato* sia lo strumento più efficace per collocare le risorse e rispondere efficacemente ai bisogni. Ciò, tuttavia, vale solo per quei bisogni che sono «solvibili», che dispongono di un potere d'acquisto, e per quelle risorse che sono «vendibili», in grado di ottenere un prezzo adeguato. Ma esistono numerosi bisogni umani che non hanno accesso al mercato. È stretto dovere di giustizia e di verità impedire che i bisogni umani fondamentali rimangano insoddisfatti e che gli uomini che ne sono oppressi periscano. È, inoltre, necessario che questi uomini bisognosi siano aiutati ad acquisire le conoscenze, ad entrare nel circolo delle interconnessioni, a sviluppare le loro attitudini per valorizzare al meglio capacità e risorse. Prima ancora della logica dello scambio degli equivalenti e delle forme di giustizia, che le son proprie, esiste un *qualcosa che è dovuto all'uomo perché è uomo*, in forza della sua eminente dignità. Questo *qualcosa* dovuto comporta inseparabilmente la possibilità di sopravvivere e di dare un contributo attivo al bene comune dell'umanità.

Nei contesti di Terzo Mondo conservano la loro validità (in certi casi è ancora un traguardo da raggiungere) proprio quegli obiettivi indicati dalla *Rerum novarum*, per evitare la riduzione del lavoro dell'uomo stesso al livello di una semplice merce: il salario sufficiente per la vita della famiglia; le assicurazioni sociali per la vecchiaia e la disoccupazione; la tutela adeguata delle condizioni di lavoro.

35. Si apre qui un grande e fecondo *campo di impegni e di lotta*, nel nome della giustizia, per i sindacati e per le altre organizzazioni dei lavoratori, che ne difendano i diritti e ne tutelino la soggettività, svolgendo al tempo stesso una funzione essenziale di carattere culturale, per farli partecipare in modo più pieno e degno alla vita della Nazione ed aiutarli lungo il cammino dello sviluppo.

In questo senso si può giustamente parlare di lotta contro un sistema economico, inteso come metodo che assicura l'assoluta prevalenza del capitale, del possesso degli strumenti di produzione e della terra rispetto alla libera soggettività del lavoro dell'uomo[73]. A questa lotta contro un tale sistema non si pone, come modello alternativo, il sistema socialista, che di fatto risulta essere un capitalismo di stato, ma una *società del lavoro libero, dell'impresa e della partecipazione*. Essa non si oppone al mercato, ma chiede che sia

[73] Cf. Lett. Enc. *Laborem exercens*, 7: *l.c.*, 592-594.

opportunamente controllato dalle forze sociali e dallo Stato, in modo da garantire la soddisfazione delle esigenze fondamentali di tutta la società.

La Chiesa riconosce la giusta *funzione del profitto*, come indicatore del buon andamento dell'azienda: quando un'azienda produce profitto, ciò significa che i fattori produttivi sono stati adeguatamente impiegati ed i corrispettivi bisogni umani debitamente soddisfatti. Tuttavia, il profitto non è l'unico indice delle condizioni dell'azienda. È possibile che i conti economici siano in ordine ed insieme che gli uomini, che costituiscono il patrimonio più prezioso dell'azienda, siano umiliati e offesi nella loro dignità. Oltre ad essere moralmente inammissibile, ciò non può non avere in prospettiva riflessi negativi anche per l'efficienza economica dell'azienda. Scopo dell'impresa, infatti, non è semplicemente la produzione del profitto, bensì l'esistenza stessa dell'impresa come *comunità di uomini* che, in diverso modo, perseguono il soddisfacimento dei loro fondamentali bisogni e costituiscono un particolare gruppo al servizio dell'intera società. Il profitto è un regolatore della vita dell'azienda, ma non è l'unico, ad esso va aggiunta la considerazione di *altri fattori umani e morali* che a lungo periodo sono almeno ugualmente essenziali per la vita dell'impresa.

Si è visto come è inaccettabile l'affermazione che la sconfitta del cosiddetto «socialismo reale» lasci il capitalismo come unico modello di organizzazione economica. Occorre rompere le barriere e i monopoli che lasciano tanti popoli ai margini dello sviluppo, assicurare a tutti – individui e Nazioni – le condizioni di base, che consentono di partecipare allo sviluppo. Tale obiettivo richiede sforzi programmati e responsabili da parte di tutta la comunità internazionale. Occorre che le Nazioni più forti sappiano offrire a quelle più deboli occasioni di inserimento nella vita internazionale, e che quelle più deboli sappiano cogliere tali occasioni, facendo gli sforzi e i sacrifici necessari, assicurando la stabilità del quadro politico ed economico, la certezza di prospettive per il futuro, la crescita delle capacità dei propri lavoratori, la formazione di imprenditori efficienti e consapevoli delle loro responsabilità[74].

Al presente sugli sforzi positivi che sono compiuti in proposito grava il problema, in gran parte ancora irrisolto, del debito estero dei Paesi più poveri. È certamente giusto il principio che i debiti debbano essere pagati; non è lecito, però, chiedere o pretendere un pagamento, quando questo verrebbe ad imporre di fatto scelte politiche tali da spingere alla fame e alla disperazione intere popolazioni. Non si può pretendere che i debiti contratti siano pagati

[74] Cf. *Ibid.*, 8: *l.c.*, 594-598.

con insopportabili sacrifici. In questi casi è necessario – come, del resto, sta in parte avvenendo – trovare modalità di alleggerimento, di dilazione o anche di estinzione del debito, compatibili col fondamentale diritto dei popoli alla sussistenza ed al progresso.

36. Conviene ora rivolgere l'attenzione agli specifici problemi ed alle minacce, che insorgono all'interno delle economie più avanzate e sono connesse con le loro peculiari caratteristiche. Nelle precedenti fasi dello sviluppo, l'uomo è sempre vissuto sotto il peso della necessità: i suoi bisogni erano pochi, fissati in qualche modo già nelle strutture oggettive della sua costituzione corporea, e l'attività economica era orientata a soddisfarli. È chiaro che oggi il problema non è solo di offrirgli una quantità di beni sufficienti, ma è quello di rispondere ad una *domanda di qualità*: qualità delle merci da produrre e da consumare; qualità dei servizi di cui usufruire; qualità dell'ambiente e della vita in generale.

La domanda di un'esistenza qualitativamente più soddisfacente e più ricca è in sé cosa legittima; ma non si possono non sottolineare le nuove responsabilità ed i pericoli connessi con questa fase storica. Nel modo in cui insorgono e sono definiti i nuovi bisogni, è sempre operante una concezione più o meno adeguata dell'uomo e del suo vero bene: attraverso le scelte di produzione e di consumo si manifesta una determinata cultura, come concezione globale della vita. È qui che sorge il *fenomeno del consumismo*.

Individuando nuovi bisogni e nuove modalità per il loro soddisfacimento, è necessario lasciarsi guidare da un'immagine integrale dell'uomo, che rispetti tutte le dimensioni del suo essere e subordini quelle materiali e istintive a quelle interiori e spirituali. Al contrario, rivolgendosi direttamente ai suoi istinti e prescindendo in diverso modo dalla sua realtà personale cosciente e libera, si possono creare *abitudini di consumo* e *stili di vita* oggettivamente illeciti e spesso dannosi per la sua salute fisica e spirituale. Il sistema economico non possiede al suo interno criteri che consentano di distinguere correttamente le forme nuove e più elevate di soddisfacimento dei bisogni umani dai nuovi bisogni indotti, che ostacolano la formazione di una matura personalità. È, perciò, necessaria ed urgente una *grande opera educativa e culturale*, la quale comprenda l'educazione dei consumatori ad un uso responsabile del loro potere di scelta, la formazione di un alto senso di responsabilità nei produttori e, soprattutto, nei professionisti delle comunicazioni di massa, oltre che il necessario intervento delle pubbliche Autorità.

Un esempio vistoso di consumo artificiale, contrario alla salute e alla dignità dell'uomo e certo non facile a controllare, è quello della droga. La sua

diffusione è indice di una grave disfunzione del sistema sociale e sottintende anch'essa una «lettura» materialistica e, in un certo senso, distruttiva dei bisogni umani. Così la capacità innovativa dell'economia libera finisce con l'attuarsi in modo unilaterale ed inadeguato. La droga come anche la pornografia ed altre forme di consumismo, sfruttando la fragilità dei deboli, tentano di riempire il vuoto spirituale che si è venuto a creare.

Non è male desiderare di viver meglio, ma è sbagliato lo stile di vita che si presume esser migliore, quando è orientato all'avere e non all'essere e vuole avere di più non per essere di più, ma per consumare l'esistenza in un godimento fine a se stesso[75]. È necessario, perciò, adoperarsi per costruire stili di vita, nei quali la ricerca del vero, del bello e del buono e la comunione con gli altri uomini per una crescita comune siano gli elementi che determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e degli investimenti. In proposito, non posso ricordare solo il dovere della carità, cioè il dovere di sovvenire col proprio «superfluo» e, talvolta, anche col proprio «necessario» per dare ciò che è indispensabile alla vita del povero. Alludo al fatto che anche la scelta di investire in un luogo piuttosto che in un altro, in un settore produttivo piuttosto che in un altro, è sempre una *scelta morale e culturale*. Poste certe condizioni economiche e di stabilità politica assolutamente imprescindibili, la decisione di investire, cioè di offrire ad un popolo l'occasione di valorizzare il proprio lavoro, è anche determinata da un atteggiamento di simpatia e dalla fiducia nella Provvidenza, che rivelano la qualità umana di colui che decide.

37. Del pari preoccupante, accanto al problema del consumismo e con esso strettamente connessa, è la *questione ecologica*. L'uomo, preso dal desiderio di avere e di godere, più che di essere e di crescere, consuma in maniera eccessiva e disordinata le risorse della terra e la sua stessa vita. Alla radice dell'insensata distruzione dell'ambiente naturale c'è un errore antropologico, purtroppo diffuso nel nostro tempo. L'uomo, che scopre la sua capacità di trasformare e, in un certo senso, di creare il mondo col proprio lavoro, dimentica che questo si svolge sempre sulla base della prima originaria donazione delle cose da parte di Dio. Egli pensa di poter disporre arbitrariamente della terra, assoggettandola senza riserve alla sua volontà, come se essa non avesse una propria forma ed una destinazione anteriore datale da Dio, che l'uomo può, sì, sviluppare, ma non deve tradire. Invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio nell'opera della creazione, l'uomo si sostituisce a Dio e così

[75] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*, 35; Paolo VI, Lett. Enc. *Populorum progressio*, 19: *l.c.*, 266 s.

finisce col provocare la ribellione della natura, piuttosto tiranneggiata che governata da lui[76].

Si avverte in ciò, prima di tutto, una povertà o meschinità dello sguardo dell'uomo, animato dal desiderio di possedere le cose anziché di riferirle alla verità, e privo di quell'atteggiamento disinteressato, gratuito, estetico che nasce dallo stupore per l'essere e per la bellezza, il quale fa leggere nelle cose visibili il messaggio del Dio invisibile che le ha create. Al riguardo, l'umanità di oggi deve essere conscia dei suoi doveri e compiti verso le generazioni future.

38. Oltre all'irrazionale distruzione dell'ambiente naturale è qui da ricordare quella, ancor più grave, dell'*ambiente umano*, a cui peraltro si è lontani dal prestare la necessaria attenzione. Mentre ci si preoccupa giustamente, anche se molto meno del necessario, di preservare gli «habitat» naturali delle diverse specie animali minacciate di estinzione, perché ci si rende conto che ciascuna di esse apporta un particolare contributo all'equilibrio generale della terra, ci si impegna troppo poco per *salvaguardare le condizioni morali di un'autentica «ecologia umana»*. Non solo la terra è stata data da Dio all'uomo, che deve usarla rispettando l'intenzione originaria di bene, secondo la quale gli è stata donata; ma l'uomo è donato a se stesso da Dio e deve, perciò, rispettare la struttura naturale e morale, di cui è stato dotato. Sono da menzionare, in questo contesto, i gravi problemi della moderna urbanizzazione, la necessità di un urbanesimo preoccupato della vita delle persone, come anche la debita attenzione ad un'«ecologia sociale» del lavoro.

L'uomo riceve da Dio la sua essenziale dignità e con essa la capacità di trascendere ogni ordinamento della società verso la verità ed il bene. Egli, tuttavia, è anche condizionato dalla struttura sociale in cui vive, dall'educazione ricevuta e dall'ambiente. Questi elementi possono facilitare oppure ostacolare il suo vivere secondo verità. Le decisioni, grazie alle quali si costituisce un ambiente umano, possono creare specifiche strutture di peccato, impedendo la piena realizzazione di coloro che da esse sono variamente oppressi. Demolire tali strutture e sostituirle con più autentiche forme di convivenza è compito che esige coraggio e pazienza[77].

[76] Cf. Lett. Enc. *Sollicitudo rei socialis*, 34: *l.c.*, 559 s.; Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1990: *AAS* 82 (1990), 147-156.

[77] Cf. Esort. Ap. *Reconciliatio et Paenitentia* (2 dicembre 1984), 16: *AAS* 77 (1985), 213-217; Pio XI, Lett. Enc. *Quadragesimo anno*, III, *l.c.*, 219.

39. La prima e fondamentale struttura a favore dell'«ecologia umana» è *la famiglia*, in seno alla quale l'uomo riceve le prime e determinanti nozioni intorno alla verità ed al bene, apprende che cosa vuol dire amare ed essere amati e, quindi, che cosa vuol dire in concreto essere una persona. Si intende qui *la famiglia fondata sul matrimonio*. In cui il dono reciproco di sé da parte dell'uomo e della donna crea un ambiente di vita nel quale il bambino può nascere e sviluppare le sue potenzialità, diventare consapevole della sua dignità e prepararsi ad affrontare il suo unico ed irripetibile destino. Spesso accade, invece, che l'uomo è scoraggiato dal realizzare le condizioni autentiche della riproduzione umana, ed è indotto a considerare se stesso e la propria vita come un insieme di sensazioni da sperimentare anziché come un'opera da compiere. Di qui nasce una mancanza di libertà che fa rinunciare all'impegno di legarsi stabilmente con un'altra persona e di generare dei figli, oppure induce a considerare costoro come una delle tante «cose» che è possibile avere o non avere, secondo i propri gusti, e che entrano in concorrenza con altre possibilità.

Occorre tornare a considerare la famiglia come il *santuario della vita*. Essa, infatti, è sacra: è il luogo in cui la vita, dono di Dio, può essere adeguatamente accolta e protetta contro i molteplici attacchi a cui è esposta, e può svilupparsi secondo le esigenze di un'autentica crescita umana. Contro la cosiddetta cultura della morte, la famiglia costituisce la sede della cultura della vita.

L'ingegno dell'uomo sembra orientarsi, in questo campo, più a limitare, sopprimere o annullare le fonti della vita ricorrendo perfino all'aborto, purtroppo così diffuso nel mondo, che a difendere e ad aprire le possibilità della vita stessa. Nell'Enciclica *Sollicitudo rei socialis* sono state denunciate le campagne sistematiche contro la natalità, che, in base ad una concezione distorta del problema demografico e in un clima di «assoluta mancanza di rispetto per la libertà di decisione delle persone interessate», le sottopongono non di rado «a intolleranti pressioni... per piegarle a questa forma nuova di oppressione»[78]. Si tratta di politiche che con nuove tecniche estendono il loro raggio di azione fino ad arrivare come in una «guerra chimica», ad avvelenare la vita di milioni di esseri umani indifesi.

Queste critiche sono rivolte non tanto contro un sistema economico, quanto contro un sistema etico-culturale. L'economia, infatti, è solo un aspetto ed una dimensione della complessa attività umana. Se essa è assolutizzata, se la

[78] Lett. Enc. *Sollicitudo rei socialis*, 25: *l.c.*, 544.

produzione ed il consumo delle merci finiscono con l'occupare il centro della vita sociale e diventano l'unico valore della società, non subordinato ad alcun altro, la causa va ricercata non solo e non tanto nel sistema economico stesso, quanto nel fatto che l'intero sistema socio-culturale, ignorando la dimensione etica e religiosa, si è indebolito e ormai si limita solo alla produzione dei beni e dei servizi[79].

Tutto ciò si può riassumere affermando ancora una volta che la libertà economica è soltanto un elemento della libertà umana. Quando quella si rende autonoma, quando cioè l'uomo è visto più come un produttore o un consumatore di beni che come un soggetto che produce e consuma per vivere, allora perde la sua necessaria relazione con la persona umana e finisce con l'alienarla ed opprimerla[80].

40. È compito dello Stato provvedere alla difesa e alla tutela di quei beni collettivi come l'ambiente naturale e l'ambiente umano, la cui salvaguardia non può essere assicurata dai semplici meccanismi di mercato. Come ai tempi del vecchio capitalismo lo Stato aveva il dovere di difendere i diritti fondamentali del lavoro, così ora col nuovo capitalismo esso e l'intera società hanno il dovere di *difendere i beni collettivi* che, tra l'altro, costituiscono la cornice al cui interno soltanto è possibile per ciascuno conseguire legittimamente i suoi fini individuali.

Si ritrova qui un nuovo limite del mercato: ci sono bisogni collettivi e qualitativi che non possono essere soddisfatti mediante i suoi meccanismi; ci sono esigenze umane importanti che sfuggono alla sua logica; ci sono dei beni che, in base alla loro natura, non si possono e non si debbono vendere o comprare. Certo, i meccanismi di mercato offrono sicuri vantaggi: aiutano, tra l'altro, ad utilizzare meglio le risorse; favoriscono lo scambio dei prodotti e, soprattutto, pongono al centro la volontà e le preferenze della persona che nel contratto si incontrano con quelle di un'altra persona. Tuttavia, essi comportano il rischio di un'«idolatria» del mercato, che ignora l'esistenza dei beni che, per loro natura, non sono né possono essere semplici merci.

41. Il marxismo ha criticato le società borghesi capitalistiche, rimproverando loro la mercificazione e l'alienazione dell'esistenza umana. Certamente, questo rimprovero è basato su una concezione errata ed inadeguata dell'alienazione, che la fa derivare solo dalla sfera dei rapporti di produzione e di proprietà, cioè assegnandole un fondamento materialistico e, per di più, negando la legittimità e la positività delle relazioni di mercato anche nell'ambito che è loro proprio.

Si finisce così con l'affermare che solo in una società di tipo collettivistico potrebbe essere eliminata l'alienazione. Ora, l'esperienza storica dei Paesi socialisti ha tristemente dimostrato che il collettivismo non sopprime l'alienazione, ma piuttosto l'accresce, aggiungendovi la penuria delle cose necessarie e l'inefficienza economica.

L'esperienza storica dell'occidente, da parte sua, dimostra che, se l'analisi e la fondazione marxista dell'alienazione sono false, tuttavia l'alienazione con la perdita del senso autentico dell'esistenza è un fatto reale anche nelle società occidentali. Essa si verifica nel consumo, quando l'uomo è implicato in una rete di false e superficiali soddisfazioni, anziché essere aiutato a fare l'autentica e concreta esperienza della sua personalità. Essa si verifica anche nel lavoro, quando è organizzato in modo tale da «massimizzare» soltanto i suoi frutti e proventi e non ci si preoccupa che il lavoratore, mediante il proprio lavoro, si realizzi di più o di meno come uomo, a seconda che cresca la sua partecipazione in un'autentica comunità solidale, oppure cresca il suo isolamento in un complesso di relazioni di esasperata competitività e di reciproca estraniazione, nel quale egli è considerato solo come un mezzo, e non come un fine.

È necessario ricondurre il concetto di alienazione alla visione cristiana, ravvisando in esso l'inversione tra i mezzi e i fini; quando non riconosce il valore e la grandezza della persona in se stesso e nell'altro, l'uomo di fatto si priva della possibilità di fruire della propria umanità e di entrare in quella relazione di solidarietà e di comunione con gli altri uomini per cui Dio lo ha creato. È, infatti, mediante il libero dono di sé che l'uomo diventa autenticamente se stesso[81], e questo dono è reso possibile dall'essenziale «capacità di trascendenza» della persona umana.

L'uomo non può donare se stesso ad un progetto solo umano della realtà, ad un ideale astratto o a false utopie. Egli, in quanto persona, può donare se stesso ad un'altra persona o ad altre persone e, infine, a Dio, che è l'autore del suo essere ed è l'unico che può pienamente accogliere il suo dono[82]. È alienato l'uomo che rifiuta di trascendere se stesso e di vivere l'esperienza del dono di sé e della formazione di un'autentica comunità umana, orientata al

[79] Cf. *Ibid.*, 34: *l.c.*, 559 s.
[80] Cf. Lett. Enc. *Redemptor hominis* (4 marzo 1979), 15: *AAS* 71 (1979), 286-289.

[81] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*, 24.
[82] Cf. *ibid.*, 41.

suo destino ultimo che è Dio. È alienata la società che, nelle sue forme di organizzazione sociale, di produzione e di consumo, rende più difficile la realizzazione di questo dono ed il costituirsi di questa solidarietà interumana.

Nella società occidentale è stato superato lo sfruttamento, almeno nelle forme analizzate e descritte da Carlo Marx. Non è stata superata, invece, l'alienazione nelle varie forme di sfruttamento, quando gli uomini si strumentalizzano vicendevolmente e, nel soddisfacimento sempre più raffinato dei loro bisogni particolari e secondari, diventano sordi a quelli principali ed autentici, che devono regolare anche le modalità di soddisfacimento degli altri bisogni[83]. L'uomo che si preoccupa solo o prevalentemente dell'avere e del godimento, non più capace di dominare i suoi istinti e le sue passioni e di subordinarle mediante l'obbedienza alla verità, non può essere libero: *l'obbedienza alla verità su Dio e sull'uomo è* la condizione prima della libertà, consentendogli di ordinare i propri bisogni, i propri desideri e le modalità del loro soddisfacimento secondo una giusta gerarchia, di modo che il possesso delle cose sia per lui un mezzo di crescita. Un ostacolo a tale crescita può venire dalla manipolazione operata da quei mezzi di comunicazione di massa che impongono, con la forza di una ben orchestrata insistenza, mode e movimenti di opinione, senza che sia possibile sottoporre a una disamina critica le premesse su cui essi si fondano.

42. Ritornando ora alla domanda iniziale, si può forse dire che, dopo il fallimento del comunismo, il sistema sociale vincente sia il capitalismo, e che verso di esso vadano indirizzati gli sforzi dei Paesi che cercano di ricostruire la loro economia e la loro società? È forse questo il modello che bisogna proporre ai Paesi del Terzo Mondo, che cercano la via del vero progresso economico e civile?

La risposta è ovviamente complessa. Se con «capitalismo» si indica un sistema economico che riconosce il ruolo fondamentale e positivo dell'impresa, del mercato, della proprietà privata e della conseguente responsabilità per i mezzi di produzione, della libera creatività umana nel settore dell'economia, la risposta è certamente positiva, anche se forse sarebbe più appropriato parlare di «economia d'impresa», o di «economia di mercato», o semplicemente di «economia libera». Ma se con «capitalismo» si intende un sistema in cui la libertà nel settore dell'economia non è inquadrata in un solido contesto giuridico che la metta al servizio della libertà umana integrale e la consideri come una particolare dimensione di questa libertà, il cui centro è etico e religioso, allora la risposta è decisamente negativa.

La soluzione marxista è fallita, ma permangono nel mondo fenomeni di emarginazione e di sfruttamento, specialmente nel Terzo Mondo, nonché fenomeni di alienazione umana, specialmente nei Paesi più avanzati, contro i quali si leva con fermezza la voce della Chiesa. Tante moltitudini vivono tuttora in condizioni di grande miseria materiale e morale. Il crollo del sistema comunista in tanti Paesi elimina certo un ostacolo nell'affrontare in modo adeguato e realistico questi problemi, ma non basta a risolverli. C'è anzi il rischio che si diffonda un'ideologia radicale di tipo capitalistico, la quale rifiuta perfino di prenderli in considerazione, ritenendo *a priori* condannato all'insuccesso ogni tentativo di affrontarli, e ne affida fideisticamente la soluzione al libero sviluppo delle forze di mercato.

43. La Chiesa non ha modelli da proporre. I modelli reali e veramente efficaci possono solo nascere nel quadro delle diverse situazioni storiche, grazie allo sforzo di tutti i responsabili che affrontino i problemi concreti in tutti i loro aspetti sociali, economici, politici e culturali che si intrecciano tra loro[84]. A tale impegno la Chiesa offre, come *indispensabile orientamento ideale*, la propria dottrina sociale, che – come si è detto – riconosce la positività del mercato e dell'impresa, ma indica, nello stesso tempo, la necessità che questi siano orientati verso il bene comune. Essa riconosce anche la legittimità degli sforzi dei lavoratori per conseguire il pieno rispetto della loro dignità e spazi maggiori di partecipazione nella vita dell'azienda, di modo che, pur lavorando insieme con altri e sotto la direzione di altri, possano, in un certo senso, «lavorare in proprio»[85] esercitando la loro intelligenza e libertà.

L'integrale sviluppo della persona umana nel lavoro non contraddice, ma piuttosto favorisce la maggiore produttività ed efficacia del lavoro stesso, anche se ciò può indebolire assetti di potere consolidati. L'azienda non può esser considerata solo come una «società di capitali»; essa, al tempo stesso, è una «società di persone», di cui entrano a far parte in modo diverso e con specifiche responsabilità sia coloro che forniscono il capitale necessario per la sua attività, sia coloro che vi collaborano col loro lavoro. Per conseguire que-

[83] Cf. *ibid.*, 26.

[84] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*, 36; Paolo VI, Lett. Ap. *Octogesima adveniens*, 2-5: *l.c.*, 402-405.

[85] Cf. Lett. Enc. *Laborem exercens*, 15: *l.c.*, 616-618.

sti fini è ancora necessario un *grande movimento associato dei lavoratori*, il cui obiettivo è la liberazione e la promozione integrale della persona.

Alla luce delle «cose nuove» di oggi è stato riletto *il rapporto tra la proprietà individuale, o privata, e la destinazione universale dei beni*.

L'uomo realizza se stesso per mezzo della sua intelligenza e della sua libertà e, nel fare questo, assume come oggetto e come strumento le cose del mondo e di esse si appropria. In questo suo agire sta il fondamento del diritto all'iniziativa e alla proprietà individuale. Mediante il suo lavoro l'uomo s'impegna non solo per se stesso, ma anche *per gli altri* e *con gli altri*: ciascuno collabora al lavoro ed al bene altrui. L'uomo lavora per sovvenire ai bisogni della sua famiglia, della comunità di cui fa parte, della Nazione e, in definitiva, dell'umanità tutta[86]. Egli, inoltre, collabora al lavoro degli altri, che operano nella stessa azienda, nonché al lavoro dei fornitori o al consumo dei clienti, in una catena di solidarietà che si estende progressivamente. La proprietà dei mezzi di produzione sia in campo industriale che agricolo è giusta e legittima, se serve ad un lavoro utile; diventa, invece, illegittima, quando non viene valorizzata o serve ad impedire il lavoro di altri, per ottenere un guadagno che non nasce dall'espansione globale del lavoro e della ricchezza sociale, ma piuttosto dalla loro compressione, dall'illecito sfruttamento, dalla speculazione e dalla rottura della solidarietà nel mondo del lavoro[87]. Una tale proprietà non ha nessuna giustificazione e costituisce un abuso al cospetto di Dio e degli uomini.

L'obbligo di guadagnare il pane col sudore della propria fronte suppone, al tempo stesso, un diritto. Una società in cui questo diritto sia sistematicamente negato, in cui le misure di politica economica non consentano ai lavoratori di raggiungere livelli soddisfacenti di occupazione, non può conseguire né la sua legittimazione etica né la pace sociale[88]. Come la persona realizza pienamente se stessa nel libero dono di sé, così la proprietà si giustifica moralmente nel creare, nei modi e nei tempi dovuti, occasioni di lavoro e crescita umana per tutti.

[86] Cf. *ibid.*, 10: *l.c.*, 600-602.
[87] Cf. *ibid.*, 14: *l.c.*, 612-616.
[88] Cf. *ibid.*, 18: *l.c.*, 622-625.

CAPITOLO V

STATO E CULTURA

44. Leone XIII non ignorava che una sana *teoria dello Stato è* necessaria per assicurare il normale sviluppo delle attività umane: di quelle spirituali e di quelle materiali che sono entrambe indispensabili[89]. Per questo, in un passo della *Rerum novarum* egli presenta l'organizzazione della società secondo i tre poteri – legislativo, esecutivo e giudiziario –, e ciò in quel tempo costituiva una novità nell'insegnamento della Chiesa[90]. Tale ordinamento riflette una visione realistica della natura sociale dell'uomo, la quale esige una legislazione adeguata a proteggere la libertà di tutti. A tal fine è preferibile che ogni potere sia bilanciato da altri poteri e da altre sfere di competenza, che lo mantengano nel giusto limite. È, questo, il principio dello «Stato di diritto», nel quale è sovrana la legge, e non la volontà arbitraria degli uomini.

A questa concezione si è opposto nel tempo moderno il totalitarismo, il quale, nella forma marxista-leninista, ritiene che alcuni uomini, in virtù di una più profonda conoscenza delle leggi di sviluppo della società o per una particolare collocazione di classe o per un contatto con le sorgenti più profonde della coscienza collettiva, sono esenti dall'errore e possono, quindi, arrogarsi l'esercizio di un potere assoluto. Va aggiunto che il totalitarismo nasce dalla negazione della verità in senso oggettivo: se non esiste una verità trascendente, obbedendo alla quale l'uomo acquista la sua piena identità, allora non esiste nessun principio sicuro che garantisca giusti rapporti tra gli uomini. Il loro interesse di classe, di gruppo, di Nazione li oppone inevitabilmente gli uni agli altri. Se non si riconosce la verità trascendente, allora trionfa la forza del potere, e ciascuno tende a utilizzare fino in fondo i mezzi di cui dispone per imporre il proprio interesse o la propria opinione, senza riguardo ai diritti dell'altro. Allora l'uomo viene rispettato solo nella misura in cui è possibile strumentalizzarlo per un'affermazione egoistica. La radice del moderno totalitarismo, dunque, è da individuare nella negazione della trascendente dignità della persona umana, immagine visibile del Dio invisibile e, proprio per que-

[89] Cf. Lett. Enc. *Rerum novarum*: *l.c.*, 126-128.
[90] Cf. *ibid.*, *l.c.*, 121 s.

sto, per sua natura stessa, soggetto di diritti che nessuno può violare: né l'individuo, né il gruppo, né la classe, né la Nazione o lo Stato. Non può farlo nemmeno la maggioranza di un corpo sociale, ponendosi contro la minoranza, emarginandola, opprimendola, sfruttandola o tentando di annientarla[91].

45. La cultura e la prassi del totalitarismo comportano anche la negazione della Chiesa. Lo Stato, oppure il partito, che ritiene di poter realizzare nella storia il bene assoluto e si erge al di sopra di tutti i valori, non può tollerare che sia affermato un *criterio oggettivo del bene e del male* oltre la volontà dei governanti, il quale, in determinate circostanze, può servire a giudicare il loro comportamento. Ciò spiega perché il totalitarismo cerca di distruggere la Chiesa o, almeno, di assoggettarla, facendola strumento del proprio apparato ideologico[92].

Lo Stato totalitario, inoltre, tende ad assorbire in se stesso la Nazione, la società, la famiglia, le comunità religiose e le stesse persone. Difendendo la propria libertà, la Chiesa difende la persona, che deve obbedire a Dio piuttosto che agli uomini (cf. *At 5*, 29), la famiglia, le diverse organizzazioni sociali e le Nazioni, realtà tutte che godono di una propria sfera di autonomia e di sovranità.

46. La Chiesa apprezza il sistema della democrazia, in quanto assicura la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e garantisce ai governati la possibilità sia di eleggere e controllare i propri governanti, sia di sostituirli in modo pacifico, ove risulti opportuno[93]. Essa, pertanto, non può favorire la formazione di gruppi dirigenti ristretti, i quali per interessi particolari o per fini ideologici usurpano il potere dello Stato. Un'autentica democrazia è possibile solo in uno Stato di diritto e sulla base di una retta concezione della persona umana. Essa esige che si verifichino le condizioni necessarie per la promozione sia delle singole persone mediante l'educazione e la formazione ai veri ideali, sia della «soggettività» della società mediante la creazione di strutture di partecipazione e di corresponsabilità. Oggi si tende ad affermare che l'agnosticismo ed il relativismo scettico sono la filosofia e l'atteggiamento fondamentale rispondenti alle forme politiche democratiche, e che quanti

[91] Cf. Leone XIII, Lett. Enc. *Libertas praestantissimum*: *l.c.*, 224-226.
[92] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*, 76.
[93] Cf. *ibid.*, 29; Pio XII, Radiomessaggio natalizio del 24 dicembre 1944: *AAS* 37 (1945), 10-20.

sono convinti di conoscere la verità ed aderiscono con fermezza ad essa non sono affidabili dal punto di vista democratico, perché non accettano che la verità sia determinata dalla maggioranza o sia variabile a seconda dei diversi equilibri politici. A questo proposito, bisogna osservare che, se non esiste nessuna verità ultima la quale guida ed orienta l'azione politica, allora le idee e le convinzioni possono essere facilmente strumentalizzate per fini di potere. Una democrazia senza valori si converte facilmente in un totalitarismo aperto oppure subdolo, come dimostra la storia.

Né la Chiesa chiude gli occhi davanti al pericolo del fanatismo, o fondamentalismo, di quanti, in nome di un'ideologia che si pretende scientifica o religiosa, ritengono di poter imporre agli altri uomini la loro concezione della verità e del bene. Non è di questo tipo *la verità cristiana*. Non essendo ideologica, la fede cristiana non presume di imprigionare in un rigido schema la cangiante realtà socio-politica e riconosce che la vita dell'uomo si realizza nella storia in condizioni diverse e non perfette. La Chiesa, pertanto, riaffermando costantemente la trascendente dignità della persona, ha come suo metodo il rispetto della libertà[94].

Ma la libertà è pienamente valorizzata soltanto dall'accettazione della verità: in un mondo senza verità la libertà perde la sua consistenza, e l'uomo è esposto alla violenza delle passioni ed a condizionamenti aperti od occulti. Il cristiano vive la libertà (cf. *Gv 8*, 31-32) e la serve proponendo continuamente, secondo la natura missionaria della sua vocazione, la verità che ha conosciuto. Nel dialogo con gli altri uomini egli, attento ad ogni frammento di verità che incontri nell'esperienza di vita e nella cultura dei singoli e delle Nazioni, non rinuncerà ad affermare tutto ciò che gli hanno fatto conoscere la sua fede ed il corretto esercizio della ragione[95].

47. Dopo il crollo del totalitarismo comunista e di molti altri regimi totalitari e «di sicurezza nazionale», si assiste oggi al prevalere, non senza contrasti, dell'ideale democratico, unitamente ad una viva attenzione e preoccupazione per i diritti umani. Ma proprio per questo è necessario che i popoli che stanno riformando i loro ordinamenti diano alla democrazia un autentico e solido fondamento mediante l'esplicito riconoscimento di questi diritti[96]. Tra i principali sono da ricordare: il diritto alla vita, di cui è parte integrante il diritto a crescere sotto il cuore della madre dopo essere

[94] Conc. Ecum. Vat. II, Dich. sulla libertà religiosa *Dignitatis humanae*.
[95] Cf. Lett. Enc. *Redemptoris missio*, 11: *L'Osservatore Romano*, 23 gennaio 1991.
[96] Cf. Lett. Enc. *Redemptor hominis*, 17: *l.c.*, 270-272.

stati generati; il diritto a vivere in una famiglia unita e in un ambiente morale, favorevole allo sviluppo della propria intelligenza e della propria libertà nella ricerca e nella conoscenza della verità; il diritto a partecipare al lavoro per valorizzare i beni della terra ed a ricavare da esso il sostentamento proprio e dei propri cari; il diritto a fondare liberamente una famiglia e ad accogliere e educare i figli esercitando responsabilmente la propria sessualità. Fonte e sintesi di questi diritti è, in un certo senso, la libertà religiosa, intesa come diritto a vivere nella verità della propria fede ed in conformità alla trascendente dignità della propria persona[97].

Anche nei Paesi dove vigono forme di governo democratico non sempre questi diritti sono del tutto rispettati. Né ci si riferisce soltanto allo scandalo dell'aborto, ma anche a diversi aspetti di una crisi dei sistemi democratici, che talvolta sembra abbiano smarrito la capacità di decidere secondo il bene comune. Le domande che si levano dalla società a volte non sono esaminate secondo criteri di giustizia e di moralità, ma piuttosto secondo la forza elettorale o finanziaria dei gruppi che le sostengono.

Simili deviazioni del costume politico col tempo generano sfiducia ed apatia con la conseguente diminuzione della partecipazione politica e dello spirito civico in seno alla popolazione, che si sente danneggiata e delusa. Ne risulta la crescente incapacità di inquadrare gli interessi particolari in una coerente visione del bene comune. Questo, infatti, non è la semplice somma degli interessi particolari, ma implica la loro valutazione e composizione fatta in base ad un'equilibrata gerarchia di valori e, in ultima analisi, ad un'esatta comprensione della dignità e dei diritti della persona[98].

La Chiesa rispetta la *legittima autonomia dell'ordine democratico* e non ha titolo per esprimere preferenze per l'una o l'altra soluzione istituzionale o costituzionale. Il contributo, che essa offre a tale ordine, è proprio quella visione della dignità della persona, la quale si manifesta in tutta la sua pienezza nel mistero del Verbo incarnato[99].

48. Queste considerazioni generali si riflettono anche sul ruolo dello Stato nel settore dell'economia. L'attività economica, in particolare quella dell'economia di mercato, non può svolgersi in un vuoto istituzionale, giuridico e

[97] Cf. Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1988: *l.c.*, 1572-1580: Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1991: *L'Osservatore Romano*, 19 dicembre 1990; Conc. Ecum. Vat. II, dichiarazione sulla libertà religiosa *Dignitatis humanae*, 1-2.

[98] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*, 26.

[99] Cf. *ibid.*, 22.

politico. Essa suppone, al contrario, sicurezza circa le garanzie della libertà individuale e della proprietà, oltre che una moneta stabile e servizi pubblici efficienti. Il principale compito dello Stato, pertanto, è quello di garantire questa sicurezza, di modo che chi lavora e produce possa godere i frutti del proprio lavoro e, quindi, si senta stimolato a compierlo con efficienza e onestà. La mancanza di sicurezza, accompagnata dalla corruzione dei pubblici poteri e dalla diffusione di improprie fonti di arricchimento e di facili profitti, fondati su attività illegali o puramente speculative, è uno degli ostacoli principali per lo sviluppo e per l'ordine economico.

Altro compito dello Stato è quello di sorvegliare e guidare l'esercizio dei diritti umani nel settore economico; ma in questo campo la prima responsabilità non è dello Stato, bensì dei singoli e dei diversi gruppi e associazioni in cui si articola la società. Non potrebbe lo Stato assicurare direttamente il diritto al lavoro di tutti i cittadini senza irreggimentare l'intera vita economica e mortificare la libera iniziativa dei singoli. Ciò tuttavia non significa che esso non abbia alcuna competenza in questo ambito, come hanno affermato i sostenitori di un'assenza di regole nella sfera economica. Lo Stato, anzi, ha il dovere di assecondare l'attività delle imprese, creando condizioni che assicurino occasioni di lavoro, stimolandola ove essa risulti insufficiente o sostenendola nei momenti di crisi.

Lo Stato, ancora, ha il diritto di intervenire quando situazioni particolari di monopolio creino remore o ostacoli per lo sviluppo. Ma, oltre a questi compiti di armonizzazione e di guida dello sviluppo, esso può svolgere *funzioni di supplenza* in situazioni eccezionali, quando settori sociali o sistemi di imprese, troppo deboli o in via di formazione, sono inadeguati al loro compito. Simili interventi di supplenza, giustificati da urgenti ragioni attinenti al bene comune, devono essere, per quanto possibile, limitati nel tempo, per non sottrarre stabilmente a detti settori e sistemi di imprese le competenze che sono loro proprie e per non dilatare eccessivamente l'ambito dell'intervento statale in modo pregiudizievole per la libertà sia economica che civile.

Si è assistito negli ultimi anni ad un vasto ampliamento di tale sfera di intervento, che ha portato a costruire, in qualche modo, uno Stato di tipo nuovo: lo «Stato del benessere». Questi sviluppi si sono avuti in alcuni Stati per rispondere in modo più adeguato a molte necessità e bisogni, ponendo rimedio a forme di povertà e di privazione indegne della persona umana. Non sono, però, mancati eccessi ed abusi che hanno provocato, specialmente negli anni più recenti, dure critiche allo Stato del benessere, qualificato come «Stato assistenziale». Disfunzioni e difetti nello Stato assistenziale derivano da un'inadeguata comprensione dei compiti propri dello Stato. Anche in que-

sto ambito deve essere rispettato il *principio di sussidiarietà*: una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerle in caso di necessità ed aiutarle a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune[100].

Intervenendo direttamente e deresponsabilizzando la società, lo Stato assistenziale provoca la perdita di energie umane e l'aumento esagerato degli apparati pubblici, dominati da logiche burocratiche più che dalla preoccupazione di servire gli utenti, con enorme crescita delle spese. Sembra, infatti, che conosce meglio il bisogno e riesce meglio a soddisfarlo chi è ad esso più vicino e si fa prossimo al bisogno. Si aggiunga che spesso un certo tipo di bisogni richiede una risposta che non sia solo materiale, ma che ne sappia cogliere la domanda umana più profonda. Si pensi anche alla condizione dei profughi, degli immigrati, degli anziani o dei malati ed a tutte le svariate forme che richiedono assistenza, come nel caso dei tossico-dipendenti: persone tutte che possono essere efficacemente aiutate solo da chi offre loro, oltre alle necessarie cure, un sostegno sinceramente fraterno.

49. In questo campo la Chiesa, fedele al mandato di Cristo, suo Fondatore, è da sempre presente con le sue opere, per offrire all'uomo bisognoso un sostegno materiale che non lo umili e non lo riduca ad esser solo oggetto di assistenza, ma lo aiuti a uscire dalla precaria sua condizione, promovendone la dignità di persona. Con viva gratitudine a Dio bisogna segnalare che la carità operosa non si è mai spenta nella Chiesa ed anzi registra oggi un multiforme e confortante incremento. Al riguardo, merita speciale menzione il *fenomeno del volontariato*, che la Chiesa favorisce e promuove sollecitando tutti a collaborare per sostenerlo e incoraggiarlo nelle sue iniziative.

Per superare la mentalità individualista, oggi diffusa, si richiede un *concreto impegno di solidarietà e di carità*, il quale inizia all'interno della famiglia col mutuo sostegno degli sposi e, poi, con la cura che le generazioni si prendono l'una dell'altra. In tal modo la famiglia si qualifica come comunità di lavoro e di solidarietà. Accade, però, che quando la famiglia decide di corrispondere pienamente alla propria vocazione, si può trovare priva dell'appoggio necessario da parte dello Stato e non dispone di risorse sufficienti. È urgente promuovere non solo politiche per la famiglia, ma anche politiche sociali, che abbiano come principale obiettivo la famiglia stessa, aiutandola,

[100] Cf. Pio XI, Lett. Enc. *Quadragesimo anno*, 1: *l.c.*, 184-186.

mediante l'assegnazione di adeguate risorse e di efficienti strumenti di sostegno, sia nell'educazione dei figli sia nella cura degli anziani, evitando il loro allontanamento dal nucleo familiare e rinsaldando i rapporti tra le generazioni[101].

Oltre alla famiglia, svolgono funzioni primarie ed attivano specifiche reti di solidarietà anche altre società intermedie. Queste, infatti, maturano come reali comunità di persone ed innervano il tessuto sociale, impedendo che scada nell'anonimato ed in un'impersonale massificazione, purtroppo frequente nella moderna società. È nel molteplice intersecarsi dei rapporti che vive la persona e cresce la «soggettività della società».

L'individuo oggi è spesso soffocato tra i due poli dello Stato e del mercato. Sembra, infatti, talvolta che egli esista soltanto come produttore e consumatore di merci, oppure come oggetto dell'amministrazione dello Stato, mentre si dimentica che la convivenza tra gli uomini non è finalizzata né al mercato né allo Stato, poiché possiede in se stessa un singolare valore che Stato e mercato devono servire. L'uomo è, prima di tutto, un essere che cerca la verità e si sforza di viverla e di approfondirla in un dialogo che coinvolge le generazioni passate e future[102].

50. Da tale ricerca aperta alla verità, che si rinnova ad ogni generazione, si caratterizza la *cultura della Nazione*. In effetti, il patrimonio dei valori tramandati ed acquisiti è sempre sottoposto dai giovani a contestazione. Contestare, peraltro, non vuol dire necessariamente distruggere o rifiutare in modo aprioristico, ma vuol significare soprattutto mettere alla prova nella propria vita e, con tale verifica esistenziale, rendere quei valori più vivi, attuali e personali, discernendo ciò che nella tradizione è valido da falsità ed errori o da forme invecchiate, che possono essere sostituite da altre più adeguate ai tempi.

In questo contesto, conviene ricordare che anche *l'evangelizzazione si inserisce nella cultura delle Nazioni*, sostenendola nel suo cammino verso la verità ed aiutandola nel lavoro di purificazione e di arricchimento[103].

Quando, però, una cultura si chiude in se stessa e cerca di perpetuare forme di vita invecchiate, rifiutando ogni scambio e confronto intorno alla verità dell'uomo, allora essa diventa sterile e si avvia a decadenza.

[101] Cf. Esort. Ap. *Familiaris consortio* (22 novembre 1981), 45: *AAS* 74 (1982), 136 s.
[102] Cf. Allocazione all'UNESCO (2 giugno 1989): *AAS* 72 (1980), 735-752.
[103] Cf. Lett. Enc. *Redemptoris missio*, 39; 52: *L'Osservatore Romano*, 23 gennaio 1991.

51. Tuttavia l'attività umana ha luogo all'interno di una cultura e interagisce con essa. Per un'adeguata formazione di tale cultura si richiede il coinvolgimento di tutto l'uomo, il quale vi esplica la sua creatività, la sua intelligenza, la sua conoscenza del mondo e degli uomini. Egli, inoltre, vi investe la sua capacità di autodominio, di sacrificio personale, di solidarietà e di disponibilità per promuovere il bene comune. Per questo, il primo e più importante lavoro si compie nel *cuore dell'uomo*, ed il modo in cui questi si impegna a costruire il proprio futuro dipende dalla concezione che ha di se stesso e del suo destino. È a questo livello che si colloca *il contributo specifico e decisivo della Chiesa in favore della vera cultura*. Essa promuove le qualità dei comportamenti umani, che favoriscono la cultura della pace contro modelli che confondono l'uomo nella massa, disconoscono il ruolo della sua iniziativa e libertà e pongono la sua grandezza nelle arti del conflitto e della guerra. La Chiesa rende un tale servizio *predicando la verità intorno alla creazione del mondo*, che Dio ha posto nelle mani degli uomini perché lo rendano fecondo e più perfetto col loro lavoro, e *predicando la verità intorno alla redenzione*, per cui il Figlio di Dio ha salvato tutti gli uomini e, al tempo stesso, li ha uniti gli uni agli altri, rendendoli responsabili gli uni degli altri. La Sacra Scrittura ci parla continuamente di attivo impegno per il fratello, ci presenta l'esigenza di una corresponsabilità che deve abbracciare tutti gli uomini.

Questa esigenza non si ferma ai confini della propria famiglia, e neppure della Nazione o dello Stato, ma investe ordinatamente tutta l'umanità, sicché nessun uomo deve considerarsi estraneo o indifferente alla sorte di un altro membro della famiglia umana. Nessun uomo può affermare di non essere responsabile della sorte del proprio fratello (cf. *Cn* 4,9; *Lc* 29-37; *Mt* 25, 31-46)! L'attenta e premurosa sollecitudine verso il prossimo, nel momento stesso del bisogno, oggi facilitata anche dai nuovi mezzi di comunicazione che hanno reso gli uomini più vicini tra loro, è particolarmente importante in relazione alla ricerca degli strumenti di soluzione dei conflitti internazionali alternativi alla guerra. Non è difficile affermare che la potenza terrificante dei mezzi di distruzione, accessibili perfino alle medie e piccole potenze, e la sempre più stretta connessione, esistente tra i popoli di tutta la terra, rendono assai arduo o praticamente impossibile limitare le conseguenze di un conflitto.

52. I pontefici Benedetto XV ed i suoi successori hanno lucidamente compreso questo pericolo[104], ed io stesso, in occasione della recente drammatica

[104] Cf. Benedetto XV, Esort. *Ubi primum* (8 settembre 1914): *AAS* 6 (1914), 501 s.; Pio XI, Radiomessaggio a tutti i fedeli cattolici e a tutto il mondo (29 settembre 1938): *AAS* 30

guerra nel Golfo Persico, ho ripetuto il grido: «Mai più la guerra!». No, mai più la guerra, che distrugge la vita degli innocenti, che insegna ad uccidere e sconvolgere egualmente la vita degli uccisori, che lascia dietro di sé uno strascico di rancori e di odi, rendendo più difficile la giusta soluzione degli stessi problemi che l'hanno provocata! Come all'interno dei singoli Stati è giunto finalmente il tempo in cui il sistema della vendetta privata e della rappresaglia è stato sostituito dall'impero della legge, così è ora urgente che un simile progresso abbia luogo nella Comunità internazionale. Non bisogna, peraltro, dimenticare che alle radici della guerra ci sono in genere reali e gravi ragioni: ingiustizie subite, frustrazioni di legittime aspirazioni, miseria e sfruttamento di moltitudini umane disperate le quali non vedono la reale possibilità di migliorare le loro condizioni con le vie della pace.

Per questo, l'altro nome della pace è *lo sviluppo*[105]. Come esiste la responsabilità collettiva di evitare la guerra, così esiste la responsabilità collettiva di promuovere lo sviluppo. Come a livello interno è possibile e diverso costruire un'economia sociale che orienti il funzionamento del mercato verso il bene comune, allo stesso modo è necessario che ci siano interventi adeguati anche a livello internazionale. Perciò, bisogna fare *un grande sforzo di reciproca comprensione, di conoscenza e di sensibilizzazione delle coscienze*. È questa l'auspicata cultura che fa crescere la fiducia nelle potenzialità umane del povero e, quindi, nella sua capacità di migliorare la propria condizione mediante il lavoro, o di dare un positivo contributo al benessere economico. Per far questo, però, il povero – individuo o Nazione – ha bisogno che gli siano offerte condizioni realisticamente accessibili. Creare tali occasioni è il compito di una *concentrazione mondiale per lo sviluppo*, che implica anche il sacrificio delle posizioni di rendita e di potere, di cui le economie più sviluppate si avvantaggiano[106]. Ciò può comportare importanti cambiamenti negli stili di vita consolidati, al fine di limitare lo spreco delle risorse ambientali ed umane, permettendo così a tutti i popoli ed uomini della terra di averne in misura sufficiente. A ciò si deve aggiungere la valorizzazione dei nuovi beni materiali e spirituali, frutto del lavoro e della cultura dei popoli oggi emarginati, ottenendo così il complessivo arricchimento umano della famiglia e delle Nazioni.

(1938), 309 s.; Pio XII, Radiomessaggio a tutto il mondo (24 agosto 1939), 333-335; Giovanni XXIII, Lett. Enc. *Pacem in terris*, III: *l.c.*, 285-289; Paolo VI, Discorso all'O.N.U. (4 ottobre 1965): *AAS* 57 (1967), 877-885.

[105] Cf. Paolo VI, Lett. Enc. *Populorum progressio*, 76-77: *l.c.*, 294 s.

[106] Cf. Esort. Ap. *Familiaris consorzio*, 48: *l.c.*, 139 s.

CAPITOLO VI

L'UOMO È LA VIA DELLA CHIESA

53. Di fronte alla miseria del proletariato Leone XIII diceva: «affrontiamo con fiducia questo argomento e con pieno nostro diritto... Ci parrebbe di mancare al nostro ufficio se tacessimo»[107]. Negli ultimi cento anni la Chiesa ha ripetutamente manifestato il suo pensiero, seguendo da vicino la continua evoluzione della questione sociale, e non ha certo fatto questo per recuperare privilegi del passato o imporre una sua concezione. Suo unico scopo è stata *la cura e responsabilità per l'uomo*, a lei affidato da Cristo stesso, *per questo uomo* che, come il Concilio Vaticano II ricorda, è la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa e per cui Dio ha il suo progetto, cioè la partecipazione all'eterna salvezza. Non si tratta dell'uomo «astratto», ma dell'uomo reale, «concreto» e «storico»: si tratta di *ciascun uomo*, perché ciascuno è stato compreso nel mistero della redenzione e con ciascuno Cristo si è unito per sempre attraverso questo mistero[108]. Ne consegue che la Chiesa non può abbandonare l'uomo, e che «*questo uomo è* la prima via che la Chiesa deve percorrere nel compimento della sua missione..., la via tracciata da Cristo stesso, via che immutabilmente passa attraverso il mistero dell'incarnazione e della redenzione»[109].

È, questa, solo questa l'ispirazione che presiede alla dottrina sociale della Chiesa. Se essa l'ha a mano a mano elaborata in forma sistematica, soprattutto a partire dalla data che commemoriamo, è perché tutta la ricchezza dottrinale della Chiesa ha come orizzonte l'uomo nella sua concreta realtà di peccatore e di giusto.

54. La dottrina sociale oggi specialmente mira *all'uomo*, in quanto inserito nella complessa rete di relazioni delle società moderne. Le scienze umane e la filosofia sono di aiuto per interpretare la *centralità dell'uomo dentro la società* e per metterlo in grado di capir meglio se stesso, in quanto «essere

[107] Lett. Enc. *Rerum Novarum*, 20: *l.c.*, 107.
[108] Cf. Lett. Enc. *Redemptor hominis*, 13: *l.c.*, 283.
[109] *ibid.*, 14: *l.c.*, 284 s.

sociale». Soltanto la fede, però, gli rivela pienamente la sua identità vera, e proprio da essa prende avvio la dottrina sociale della Chiesa, la quale, valendosi di tutti gli apporti delle scienze e della filosofia, si propone di assistere l'uomo nel cammino della salvezza.

L'Enciclica *Rerum novarum* può essere letta come un importante apporto all'analisi socio-economica della fine del secolo XIX, ma il suo particolare valore le deriva dall'essere un Documento del Magistero, che ben si inserisce nella missione evangelizzatrice della Chiesa insieme con molti altri Documenti di questa natura. Da ciò si evince che la *dottrina sociale* ha di per sé il valore di uno *strumento di evangelizzazione*: in quanto tale, annuncia Dio ed il mistero di salvezza in Cristo ad ogni uomo e, per la medesima ragione, rivela l'uomo a se stesso. In questa luce, e solo in questa luce, si occupa del resto: dei diritti umani di ciascuno e, in particolare, del «proletariato», della famiglia e dell'educazione, dei doveri dello Stato, dell'ordinamento della società nazionale e internazionale, della vita economica, della cultura, della guerra e della pace, del rispetto alla vita dal momento del concepimento fino alla morte.

55. La Chiesa riceve il «senso dell'uomo» dalla divina Rivelazione. «Per conoscere l'uomo, l'uomo vero, l'uomo integrale, bisogna conoscere Dio» diceva Paolo VI, e subito dopo citava santa Caterina da Siena, che esprimeva in preghiera lo stesso concetto: «Nella tua natura, Deità eterna, conoscerò la natura mia»[110].

Pertanto, l'antropologia cristiana è in realtà un capitolo della teologia e, per la stessa ragione, la dottrina sociale della Chiesa, preoccupandosi dell'uomo, interessandosi a lui e al suo modo di comportarsi nel mondo, «appartiene... al campo della teologia e, specialmente, della teologia morale»[111].

La dimensione teologica risulta necessaria sia per interpretare che per risolvere gli attuali problemi della convivenza umana. Il che vale – conviene rilevarlo – tanto nei confronti della soluzione «atea», che priva l'uomo di una delle sue componenti fondamentali, quella spirituale, quanto nei confronti delle soluzioni permissive e consumistiche, le quali con vari pretesti mirano a convincerlo della sua indipendenza da ogni legge e da Dio, chiudendolo in un egoismo che finisce per nuocere a lui stesso ed agli altri.

[110] Paolo VI, Omelia all'ultima sessione pubblica del Concilio Ecumenico Vaticano II (7 dicembre 1965): *AAS* 58 (1966), 58.
[111] Lett. Enc. *Sollicitudo rei socialis*, 41: *l.c.*, 571.

Quando annuncia *all'uomo* la salvezza di Dio, quando gli offre e comunica la vita divina mediante i sacramenti, quando orienta la sua vita con i comandamenti dell'amore di Dio e del prossimo, la Chiesa contribuisce all'arricchimento della dignità dell'uomo. Ma essa, come non può mai abbandonare questa sua missione religiosa e trascendente in favore dell'uomo, così si rende conto che la sua opera incontra oggi particolari difficoltà ed ostacoli. Ecco perché si impegna sempre con nuove forze e con nuovi metodi all'evangelizzazione che promuove tutto l'uomo. Anche alla vigilia del terzo Millennio, essa rimane «il segno e la salvaguardia del carattere trascendente della persona umana»[112], come ha sempre cercato di fare sin dall'inizio della sua esistenza, camminando insieme con l'uomo lungo tutta la storia. L'Enciclica *Rerum novarum* ne è un'espressione significativa.

56. Nel centesimo anniversario di quest'Enciclica, desidero ringraziare tutti coloro che si sono impegnati a studiare, approfondire e divulgare *la dottrina sociale cristiana*. A questo fine è indispensabile la collaborazione delle Chiese locali, ed io auguro che la ricorrenza sia motivo di un rinnovato slancio per il suo studio, diffusione ed applicazione nei molteplici ambiti.

Desidero, in particolare, che essa sia fatta conoscere e sia attuata nei diversi Paesi dove, dopo il crollo del socialismo reale, si manifesta un grave disorientamento nell'opera di ricostruzione. A loro volta, i Paesi occidentali corrono il pericolo di vedere in questo cedimento la vittoria unilaterale del proprio sistema economico, e non si preoccupano, perciò, di apportare ad esso le dovute correzioni. I Paesi del Terzo Mondo, poi, si trovano più che mai nella drammatica situazione del sottosviluppo, che ogni giorno si aggrava.

Leone XIII, dopo aver formulato i principi e gli orientamenti per la soluzione della questione operaia, scrisse una parola decisiva: «Ciascuno faccia la parte che gli spetta e non indugi, perché il ritardo potrebbe rendere più difficile la cura di un male già tanto grave», aggiungendo anche: «Quanto alla Chiesa, essa non lascerà mai mancare in nessun modo l'opera sua»[113].

57. Per la Chiesa il messaggio sociale del Vangelo non deve esser considerato una teoria, ma prima di tutto un fondamento e una motivazione per l'azione. Spinti da questo messaggio, alcuni dei primi cristiani distribuivano i loro beni ai poveri, testimoniando che, nonostante le diverse provenienze

[112] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*, 76; cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc. *Redemptor hominis*, 13: *l.c.*, 283.
[113] Lett. Enc. *Rerum novarum*: *l.c.*, 143.

sociali, era possibile una convivenza pacifica e solidale. Con la forza del Vangelo, nel corso dei secoli, i monaci coltivarono le terre, i religiosi e le religiose fondarono ospedali e asili per i poveri, le confraternite, come pure uomini e donne di tutte le condizioni, si impegnarono in favore dei bisognosi e degli emarginati, essendo convinti che le parole di Cristo: «Ogni volta che farete queste cose a uno dei miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me» (*Mt* 25, 40), non dovevano rimanere un pio desiderio, ma diventare un concreto impegno di vita.

Oggi più che mai la Chiesa è cosciente che il suo messaggio sociale troverà credibilità nella *testimonianza delle opere*, prima che nella sua coerenza e logica interna. Anche da questa consapevolezza deriva la sua opzione preferenziale per i poveri, la quale non è mai esclusiva né discriminante verso altri gruppi. Si tratta, infatti, di opzione che non vale soltanto per la povertà materiale, essendo noto che, specialmente nella società moderna, si trovano molte forme di povertà non solo economica, ma anche culturale e religiosa.

L'amore della Chiesa per i poveri, che è determinante ed appartiene alla sua costante tradizione, la spinge a rivolgersi al mondo nel quale, nonostante il progresso tecnico-economico, la povertà minaccia di assumere forme gigantesche. Nei Paesi occidentali c'è la povertà multiforme dei gruppi emarginati, degli anziani e malati, delle vittime del consumismo e, più ancora, quella dei tanti profughi ed emigrati; nei Paesi in via di sviluppo si profilano all'orizzonte crisi drammatiche, se non si prenderanno in tempo misure internazionalmente coordinate.

58. L'amore per l'uomo e, in primo luogo, per il povero, nel quale la Chiesa vede Cristo, si fa concreto nella *promozione della giustizia*. Questa non potrà mai essere pienamente realizzata, se gli uomini non riconosceranno nel bisognoso, che chiede un sostegno per la sua vita, non un importuno o un fardello, ma l'occasione di bene in sé, la possibilità di una ricchezza più grande. Solo questa consapevolezza infonderà il coraggio per affrontare il rischio ed il cambiamento impliciti in ogni autentico tentativo di venire in soccorso dell'altro uomo. Non si tratta, infatti, solo di dare il supefluo, ma di aiutare interi popoli, che ne sono esclusi o emarginati, ad entrare nel circolo dello sviluppo economico ed umano. Ciò sarà possibile non solo attingendo al superfluo, che il nostro mondo produce in abbondanza, ma soprattutto cambiando gli stili di vita, i modelli di produzione e di consumo, le strutture consolidate di potere che oggi reggono le società. Né si tratta di distruggere strumenti di organizzazione sociale che han dato buona prova di sé, ma di orientarli secondo un'adeguata concezione del bene comune in riferimento all'intera famiglia umana. Oggi è in atto la cosiddetta «mondializzazione dell'economia», fenomeno, questo, che non va deprecato, perché può creare straordinarie occasioni di maggior benessere. Sempre più sentito, però, è il bisogno che a questa crescente internazionalizzazione dell'economia corrispondano validi organi internazionali di controllo e di guida, che indirizzino l'economia stessa al bene comune, cosa che ormai un singolo Stato, fosse anche il più potente della terra, non è in grado di fare. Per poter conseguire un tale risultato, occorre che cresca la concertazione tra i grandi Paesi e che negli organismi internazionali siano equamente rappresentati gli interessi della grande famiglia umana. Occorre anche che essi, nel valutare le conseguenze delle loro decisioni, tengano sempre adeguato conto di quei popoli e Paesi che hanno scarso peso sul mercato internazionale, ma necessitano di maggior sostegno per il loro sviluppo. Indubbiamente, in questo campo rimane molto da fare.

59. Perché, dunque, si attui la giustizia ed abbiano successo i tentativi degli uomini per realizzarla, è necessario il *dono della grazia*, che viene da Dio. Per mezzo di essa, in collaborazione con la libertà degli uomini, si ottiene quella misteriosa presenza di Dio nella storia che è la Provvidenza.

L'esperienza di novità vissuta nella sequela di Cristo esige di esser comunicata agli uomini nella concretezza delle loro difficoltà, lotte, problemi e sfide, perché siano illuminate e rese più umane dalla luce della fede. Questa, infatti, non aiuta soltanto a trovare le soluzioni, ma rende umanamente vivibili anche le situazioni di sofferenza, perché in esse l'uomo non si perda e non dimentichi la sua dignità e vocazione.

La dotrina sociale, inoltre, ha un'importante dimensione interdisciplinare. Per incarnare meglio in contesti sociali, economici e politici diversi e continuamente cangianti l'unica verità sull'uomo, tale dottrina entra in dialogo con le varie discipline che si occupano dell'uomo, ne integra in sé gli apporti e le aiuta ad aprirsi verso un orizzonte più ampio al servizio della singola persona, conosciuta ed amata nella pienezza della sua vocazione.

Accanto alla dimensione interdisciplinare, poi, è da ricordare la dimensione pratica e, in un certo senso, sperimentale di questa dottrina. Essa si situa all'incrocio della vita e della coscienza cristiana con le situazioni del mondo e si manifesta negli sforzi che singoli, famiglie, operatori culturali e sociali, politici e uomini di Stato mettono in atto per darle forma e applicazione nella storia.

60. Annunciando i principi per la soluzione della questione operaia, Leone XIII scriveva: «La soluzione di un problema così arduo richiede il con-

corso e l'efficace cooperazione anche di altri»[114]. Egli era convinto che i gravi problemi, causati dalla società industriale, potevano essere risolti mediante la collaborazione tra tutte le forze. Questa affermazione è diventata un elemento permanente della dottrina sociale della Chiesa, e ciò spiega, tra l'altro, perché Giovanni XXIII indirizzò la sua Enciclica sulla pace anche a «tutti gli uomini di buona volontà».

Papa Leone, tuttavia, constatava con dolore che le ideologie del tempo, specialmente il liberalismo e il marxismo, rifiutavano questa collaborazione. Nel frattempo molte cose sono cambiate, specialmente negli anni più recenti. Il mondo odierno è sempre più consapevole che la soluzione dei gravi problemi nazionali e internazionali non è soltanto questione di produzione economica o di organizzazione giuridica o sociale, ma richiede precisi valori etico-sociali, nonché cambiamento di mentalità, di comportamento e di strutture. La Chiesa si sente, in particolare, responsabile di offrire questo contributo, e – come ho scritto nell'Enciclica *Sollicitudo rei socialis* – c'è la fondata speranza che anche quel gruppo numeroso che non confessa una religione possa contribuire a dare il necessario fondamento etico alla questione sociale[115].

Nello stesso Documento ho pure rivolto un appello alle Chiese e a tutte le grandi religioni del mondo, invitando ad offrire l'unanime testimonianza delle comuni convinzioni circa la dignità dell'uomo, creato da Dio[116]. Sono persuaso, infatti, che le religioni oggi e domani avranno un ruolo preminente per la conservazione della pace e per la costruzione di una società degna dell'uomo.

D'altra parte, la disponibilità al dialogo e alla collaborazione vale per tutti gli uomini di buona volontà e, in particolare, per le persone ed i gruppi che hanno una specifica responsabilità nel campo politico, economico e sociale, a livello sia nazionale che internazionale.

61. All'inizio della società industriale, fu «il giogo quasi servile» che obbligò il mio predecessore a prendere la parola in *difesa dell'uomo*. A tale impegno nei cento anni trascorsi la Chiesa è rimasta fedele! Infatti, è intervenuta nel periodo turbolento della lotta di classe dopo la prima guerra mondiale, per difendere l'uomo dallo sfruttamento economico e dalla tirannia dei sistemi totalitari. Ha posto la dignità della persona al centro dei suoi messaggi sociali dopo la seconda guerra mondiale, insistendo sulla destinazione universale dei beni materiali, su un ordine sociale senza oppressione e fondato sullo spirito di collaborazione e di solidarietà. Ha poi ribadito costantemente che la persona e la società non hanno bisogno soltanto di questi beni, ma anche dei valori spirituali e religiosi. Inoltre, rendendosi conto sempre meglio che troppi uomini vivono non nel benessere del mondo occidentale, ma nella miseria dei Paesi in via di sviluppo, e subiscono una condizione che è ancora quella del«giogo quasi servile», essa ha sentito e sente l'obbligo di denunciare tale realtà con tutta chiarezza e franchezza, benché sappia che questo suo grido non sarà sempre accolto favorevolmente da tutti.

A cento anni dalla pubblicazione della *Rerum novarum* la Chiesa si trova tuttora davanti a «cose nuove» e a nuove sfide. Perciò, il centenario deve confermare nell'impegno tutti gli uomini di buona volontà e, in particolare, i credenti.

62. Questa mia Enciclica ha voluto guardare al passato, ma soprattutto è protesa verso il futuro. Come la *Rerum novarum*, essa si colloca quasi alla soglia del nuovo secolo ed intende, con l'aiuto di Dio, prepararne la venuta.

La vera e perenne «novità delle cose» in ogni tempo viene dall'infinita potenza divina, che dice: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (*Ap* 21, 5). Queste parole si riferiscono al compimento della storia, quando Cristo «consegnerà il regno a Dio Padre..., perché Dio sia in tutti» (1 *Cor* 15, 24-28). Ma il cristiano sa bene che la novità, che attendiamo nella sua pienezza al ritorno del Signore, è presente fin dalla creazione del mondo e, più propriamente, da quando Dio si è fatto uomo in Gesù Cristo e con lui e per lui ha fatto una «nuova creazione» (2 *Cor* 5, 17; *Gal* 6, 15).

Nel concludere, ringrazio ancora Dio onnipotente, che ha dato alla sua Chiesa la luce e la forza di accompagnare l'uomo nel cammino terreno verso il destino eterno. Anche nel terzo Millennio la Chiesa sarà fedele nel *fare propria la via dell'uomo*, consapevole che non procede da sola, ma con Cristo, suo Signore. È lui che ha fatto propria la via dell'uomo e lo guida anche quando questi non se ne rende conto.

Maria, la Madre del Redentore, la quale rimane accanto a Cristo nel suo cammino verso e con gli uomini, e precede la Chiesa nel pellegrinaggio della fede, accompagni con materna intercessione l'umanità verso il prossimo Millennio, in fedeltà a Colui che «ieri come oggi, è lo stesso e lo sarà sempre» (cf. *Eb* 13, 8), Gesù Cristo, nostro Signore, nel cui nome tutti benedico di cuore.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 1° maggio – memoria di San Giuseppe lavoratore – dell'anno 1991, decimoterzo di pontificato.

[114] *ibid.: l.c.*, 107.
[115] Cf. Lett. Enc. *Sollicitudo rei socialis*, 38: *l.c.*, 564-566.
[116] Cf. *ibid.*, 47: *l.c.*, 582.

Ragusa Grafica Moderna Srl – Bari

I Volumi della Collana

1 – **Aldo Loiodice**
Attuare la Costituzione (Sollecitazioni extraordinamentali).

2 – **Pierdomenico Logroscino**
Itinerari per una televisione libera.

3 – **Aldo Loiodice e Natasha Shehu**
La costituzione albanese.

4 – **Raffaele Guido Rodio**
Banche dati e pubblica amministrazione.
Profili di diritto italiano e comparato.

5 – **Francesco Perchinunno**
Interruzione della gravidanza e diritto alla vita.
Profili costituzionali.

6 – **Cosimo Notarstefano**
Les droits du touriste européen. Analyse juridique comparée dans les États membres de l'U.E.

7 – **Paolo Giocoli Nacci** *(a cura di)*
Rapporti tra amministrazione e giurisdizione.

8 – **Valeria Sannoner**
Rappresentanza e transizione.
Aspetti di continuità in una trasformazione condivisa.

9 – **Isabella Loiodice**
Federalismo tra incompiutezza ed evoluzioni.
(Nazioni senza stato e neofeudalesimo)

10 – **Pino Pisicchio**
Le regole del gioco. Le leggi elettorali dalla Costituente al 1953.

11 – **Maria Luisa Lo Giacco**
Le competenze delle Regioni in materia ecclesiastica.

12 – **Raffaele Guido Rodio**
L'interpretazione costituzionalmente adeguata nel sistema spagnolo.